



[NOME DELLA REGIONE 1]

[NOME DELLA REGIONE 2]

[NOME DELLA REGIONE 3]

[NOME DELLA REGIONE 4]

[...]

E

FONDO EUROPEO PER GLI INVESTIMENTI

SCHEMA DI ACCORDO DI FINANZIAMENTO



587de015



CONTENUTO

Clausola	Pagina
1. Definizioni e Interpretazione	6
2. Mandato e Funzioni del FEI	13
3. Finanziamento del Fondo di Fondi Regionale	16
4. Uso dei Rientri Regionali dalle Operazioni	18
5. Il Fondo di Fondi Regionale e il Conto Regionale del Fondo di Fondi.....	20
6. Piattaforma.....	22
7. Commissioni di Gestione.....	26
8. Spese Impreviste, Interessi Negativi e Perdite di Tesoreria	28
9. Interessi Rilevanti e Divulgazione delle Informazioni	31
10. Accordi operativi	32
11. Responsabilità delle Parti.....	33
12. Dichiarazioni, Garanzie e Impegni di Ciascuna Regione	36
13. Aiuti di Stato.....	38
14. Monitoraggio e Reporting.....	38
15. Revisione Contabile.....	39
16. Conservazione dei Documenti	40
17. Politica Offshore	41
18. Modifiche.....	41
19. Data di Entrata in Vigore e Cessazione	42
20. Riservatezza e Divulgazione.....	44
21. Cessione.....	45
22. Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie.....	45
23. Rinuncia all'Immunità	45
24. Comunicazioni	46
25. Varie.....	47
Appendice A – Modello di Accordo sui Termini Specifici della Regione	48
Appendice B – Strategia d'Investimento e Business Plan.....	54
Appendice C – Politica in Materia di Rischio	68
Appendice D – Linee Guida di Tesoreria	72
Appendice E – Monitoraggio / Controllo degli Intermediari Finanziari	73
Appendice F – Rapporto di Avanzamento.....	75



587de015



Appendice G – Accordi fra Creditori..... 80
Appendice H – Norme di Procedura del Comitato di Investimento 94
Appendice I – Lettera di Adesione 97
Appendice J – Modello di richiesta scritta..... 99
Appendice K – Procedura di Pagamento 101



Il presente Accordo viene stipulato fra:

- (1) [Regione 1, rappresentata da []]
- (2) [Regione 2, rappresentata da []]
- (3) [Regione 3, rappresentata da []]
- (4) [Regione 4, rappresentata da []],

(ciascuna di esse una “**Regione**” e, collettivamente le “**Regioni**”), e

- (5) Il **Fondo Europeo per gli Investimenti**, 37 B, avenue J.F. Kennedy, L-2968 Luxembourg, Lussemburgo (“**FEI**”),

Collettivamente le “**Parti**” e disgiuntamente la “**Parte**”, secondo quanto richiesto dal contesto.

PREMESSO CHE:

- (A) Ciascuna Regione ha effettuato una valutazione ex ante (la “**Valutazione Ex Ante**”), confermando che esiste un fallimento del mercato nelle erogazioni di finanziamenti agli agricoltori e agli imprenditori agricoli in tale Regione, che provoca un divario fra la domanda e l’offerta per le attività agricole e non agricole nelle aree rurali.
- (B) Come strumento per rimediare al fallimento del mercato evidenziato nelle rispettive Valutazioni ex ante, ciascuna Regione affida al FEI in base al presente Accordo la creazione di un Fondo-di-fondi per tale Regione (il “**FdF Regionale**”) ai sensi dell’articolo 2 (27) del RDC con l’obiettivo di rimediare al fallimento del mercato di cui sopra facilitando l’accesso ai finanziamenti da parte dei Beneficiari Finali in collaborazione con determinati Intermediari Finanziari selezionati attivi nel mercato di tale Regione o di pertinenza dello stesso e migliorare le condizioni di finanziamento per gli agricoltori e gli imprenditori agricoli attivi in tale Regione tramite l’attuazione di uno o più Strumenti Finanziari nella Regione suddetta. Ogni FdF Regionale è finanziato con risorse del pertinente Programma di Sviluppo Rurale (“**PSR**”).
- (C) In concomitanza con la data del presente Accordo ciascuna Regione stipulerà un accordo bilaterale con il FEI (“**Accordo sui Termini Specifici della Regione**”) secondo il modello presente nell’Appendice A (Modello di Accordo sui Termini Specifici della Regione).
- (D) Ai sensi del presente Accordo e del rispettivo Accordo sui Termini Specifici della Regione, ogni Regione nomina il FEI come suo agente per la gestione delle risorse messe a disposizione da ciascuna Regione ai sensi del presente Accordo e del rispettivo Accordo sui Termini Specifici della Regione sotto forma dei pertinenti FdF Regionali ai sensi dell’articolo 38(4)(b)(i) del RDC. Il FEI selezionerà gli Intermediari Finanziari e stipulerà gli Accordi Operativi con ciascun Intermediario Finanziario selezionato durante il Periodo di Impegno.
- (E) Ciascuna Regione stipula il presente Accordo allo scopo di:



- (a) demandare al FEI le operazioni e la gestione delle risorse messe a disposizione del FEI ai sensi del presente Accordo sotto forma di ciascun FdF Regionale in nome del FEI, ma a beneficio e a rischio della Regione pertinente;
 - (b) demandare al FEI le operazioni del rispettivo FdF Regionale nel quadro della Piattaforma;
 - (c) definire, di concerto con il FEI, le norme che regoleranno le operazioni di ciascun FdF Regionale, le funzioni e i doveri di ciascuna Regione e del FEI in relazione alle rispettive Attività del FdF Regionale;
 - (d) definire, di concerto con il FEI, le norme relative al monitoraggio, alla valutazione e all'audit dei rispettivi FdF Regionali;
 - (e) definire, di concerto con il FEI, la strategia di uscita; e
 - (f) determinare, di concerto con il FEI, l'ammontare e termini di pagamento delle Commissioni di Gestione e delle Spese Impreviste da ciascuna Regione al FEI.
- (F) A fianco di ciascun FdF Regionale che assumerà il rischio di prime perdite (rischio junior) così come previsto nell'Appendice G (Accordi fra creditori), il FEI metterà a disposizione, come prenditore del rischio senior (in conformità a quanto previsto dall'Appendice G (Accordi fra creditori)), i fondi per l'attuazione dello Strumento Finanziario/degli Strumenti Finanziari (**l'Iniziativa Agri**). I suddetti fondi potranno essere risorse proprie del FEI o fondi messi a disposizione da altre entità giuridiche (**“Investitore Terzo/Investitori Terzi”**) che esprimono interesse a partecipare all'Iniziativa Agri. Alla data del presente Accordo, le entità che hanno espresso un interesse a contribuire risorse per supportare il FEI come prenditore del rischio senior sono la Banca Europea per gli Investimenti e Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.. Qualsiasi altro Investitore Terzo che esprima interesse a partecipare all'Iniziativa Agri sarà comunicato al Comitato di Investimento a tempo debito.
- (G) Al fine di implementare lo stesso Strumento Finanziario/gli stessi Strumenti Finanziari in tutte le Regioni nel contesto della Strategia di Investimento e del Business Plan, il FEI ha istituito la Piattaforma di Garanzia Multiregionale Agri per l'attuazione dell'Iniziativa Agri in Italia (la **“Piattaforma”**), che servirà da piattaforma per semplificare le azioni e la collaborazione fra le Regioni come descritto di seguito del presente Accordo.
- (H) Al fine di realizzare l'Iniziativa Agri, il FEI svilupperà un apposito Invito a Manifestare Interesse (Call for Expression of Interest) CEOI in conformità con le proprie politiche e procedure interne, tenendo conto delle esigenze di mercato delle Regioni e dei termini degli investitori terzi (se applicabili). Il FEI utilizzerà la CEOI per identificare, valutare e selezionare gli Intermediari Finanziari adeguati per l'attuazione degli Strumenti Finanziari nel contesto dell'Iniziativa Agri.
- (I) Dopo la firma del presente Accordo, una o più Regioni italiane, (**“Regione Aderente/Regioni aderenti”**) potrà/potranno aderire al presente Accordo e alla Piattaforma firmando una lettera di adesione nella forma allegata in Appendice I



587de015



(Lettera di Adesione) (la “**Lettera di Adesione**”) nella quale saranno inclusi anche i rispettivi Accordi sui Termini Specifici della Regione.

TUTTO CIÒ PREMESSO si conviene quanto segue:

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE¹

1.1 I termini e le espressioni usati nel presente Accordo avranno il significato indicato in seguito, fatto comunque salvo il caso in cui il contesto richieda una diversa interpretazione:

“**Regione Aderente**” ha il significato descritto nella Premessa (I);

“**Lettera di adesione**” ha il significato descritto nella Premessa (I);

“**AGEA**” indica l’Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura, creata con il Decreto Legislativo n. 165 del 27/05/1999, a cui il fascicolo aziendale di cui alla Sezione 2 dell’Appendice K (Procedura di Pagamento) sarà presentato;

“**Accordo**” significa il presente Accordo di finanziamento (e le sue Appendici) e relativi emendamenti, aggiunte (ivi incluso attraverso ciascun Accordo sui Termini Specifici della Regione) o modifiche di volta in volta apportati;

“**Term Sheet della Garanzia AGRI**” indica il documento che descrive i termini indicativi degli Accordi Operativi inclusi nella CEOI;

“**Iniziativa Agri**” ha il significato descritto nella Premessa (F);

“**Prodotto Agricolo**” indica i prodotti agricoli elencati nell’Allegato I al Trattato UE (esclusi quelli della pesca);

“**Appendice**” indica un’Appendice del presente Accordo, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

“**Società di revisione**” significa una società esterna e indipendente di revisione contabile selezionata dal FEI a sua discrezione per sottoporre a revisione il bilancio di esercizio annuale come previsto dalla Clausola 14.2 (b);

“**Giorno Lavorativo**” indica un giorno, esclusi il sabato e la domenica, in cui è aperto l’ufficio del FEI in Lussemburgo, e sono aperte al pubblico le banche in Lussemburgo e in Italia;

“**Soglia Massima**” ha il significato descritto nella Clausola 7.4;

“**CEOI**” indica un invito a manifestare interesse (Call for Expression of Interest) che è conforme sotto tutti gli aspetti sostanziali ai requisiti indicati nella Clausola 2.4 del presente Accordo;

¹ Per facilitare la revisione del combinato disposto della versione in lingua inglese del presente Accordo e della traduzione di cortesia in italiano, nel presente documento le definizioni mantengono l’ordine della versione inglese (e non quello alfabetico italiano).



“**Clausola**” indica un articolo del presente Accordo;

“**Commissione**” significa la Commissione Europea;

“**Periodo di Impegno**” significa il periodo durante il quale il FEI può stipulare Operazioni AGRI, che inizierà alla Data di Entrata in Vigore e terminerà il 31 dicembre 2018 (o all’eventuale data successiva stabilita dal Comitato di Investimento, su proposta formale del FEI). Al fine di evitare dubbi, successivamente al Periodo di Impegno, il FEI potrà modificare Accordi Operativi esistenti al fine di riallocare risorse che erano state inizialmente allocate dal FEI a un Intermediario Finanziario nell’ambito di un Accordo Operativo (e che non sono state impegnate/erogate ai Beneficiari Finali) da tale Intermediario Finanziario ad altri Intermediari Finanziari nell’ambito di uno o più Accordi Operativi esistenti;

“**FEASR**” indica il Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

“**RDC**” indica il Regolamento recante Disposizioni Comuni (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

“**Atto Delegato**” indica il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014 che completa il RDC;

“**Regolamento FEASR**” indica il Regolamento 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 a supporto dello sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale;

“**Data di Entrata in Vigore**” significa la data in cui il FEI firma il presente Accordo;

“**Periodo di Ammissibilità**” indica, fatto salvo quanto diversamente previsto in maniera esplicita, il periodo dalla data di entrata in vigore fino al 31 dicembre 2023 (incluso);

“**Fondi ESI**” significa Fondi strutturali e di Investimento Europei;

“**UE**” significa Unione Europea;

“**EURIBOR**” significa, in relazione a una somma non pagata o non corrisposta alla scadenza, il tasso interbancario (euro interbank offered rate) gestito dallo European Money Markets Institute (o da qualsiasi altro soggetto che subentrerà nella gestione del suddetto tasso) per il pertinente periodo visualizzato nella pagina EURIBOR01 della schermata Thomson Reuters (o in qualsiasi pagina Thomson Reuters sostitutiva che visualizza il suddetto tasso) o nella pagina appropriata di qualsivoglia altro servizio di informazione che pubblica di volta in volta il tasso suddetto in sostituzione di Thomson Reuters. Qualora tale pagina o servizio non sia più disponibile, il FEI potrà specificare un’altra pagina o un altro servizio che visualizzi il tasso in questione, dopo consultazione con il Comitato di Investimento. Qualora il tasso suddetto sia inferiore a zero, si riterrà che l’EURIBOR sia pari a zero. Il periodo di pertinenza sarà il periodo scelto dal FEI in buona fede che riflette il modo in cui il FEI finanzia l’importo non pagato o non corrisposto alla scadenza;

“**Valutazione ex ante**” ha, in relazione a una Regione, il significato attribuito a tali termini nella Premessa (A) del presente Accordo;



“**Beneficiario Finale**” indica una persona fisica o giuridica che riceve un supporto finanziario da uno Strumento Finanziario;

“**Strumento Finanziario**” significa, in conformità con l’articolo 38 del RDC, qualsiasi Strumento Finanziario, inclusi senza limitazione, prestiti, leasing, garanzie e contro-garanzie, strumenti di tipo equity o quasi-equity o investimenti mezzanini a favore dei Beneficiari Finali;

“**Intermediario Finanziario**” indica una banca, un istituto finanziario, un fondo di investimento (incluse le entità create a scopi speciali) o altro intermediario finanziario, pubblico o privato, selezionato dal FEI in conformità con il presente Accordo per l’attuazione di uno Strumento Finanziario;

“**Prima Tranche** ” indica, in relazione a una Regione, un importo specificato nei rispettivi Accordi sui Termini Specifici della Regione, che sarà un importo pari al 25% (venticinque per cento) del Contributo Regionale Impegnato, richiesto dal FEI nella forma della Richiesta Scritta e da pagarsi nel pertinente Conto Regionale del FdF;

“**Banca di Tesoreria del FdF**” indica uno o più istituti di credito (inclusa la Banca Europea per gli Investimenti) selezionati dal FEI per il collocamento dei Fondi di Tesoreria in conformità con le Linee Guida di Tesoreria o, in assenza di indicazioni ivi contenute, in conformità con le norme e le procedure interne del FEI e che soddisfa il Rating di Tesoreria Richiesto;

“**Regole ICC**” ha il significato attribuito a tali termini nella Clausola 22.2;

“**Atto di Esecuzione**” significa il Regolamento di Esecuzione della Commissione (UE) n. 821/2014 del 28 luglio 2014 che completa il RDC;

“**Importi Indennizzati**” ha il significato attribuito a tali termini nella Clausola 11.6 del presente Accordo;

“**Interessi Generati**” in relazione a una Regione ha il significato attribuito a tali termini nella Clausola 4.3 del presente Accordo;

“**Comitato di Investimento**” ha il significato attribuito nella Clausola 6.2 del presente Accordo;

“**Norme di Procedura del Comitato di Investimento**” ha il significato attribuito a tali termini nella Clausola 6.5 del presente Accordo;

“**Strategia di Investimento e Business Plan**” indica la strategia di investimento e il business plan per le attività del contesto dell’Iniziativa Agri, allegati al presente Accordo come Appendice B, che includerà una sezione a sé stante sulla strategia di uscita (exit strategy);

“**Irregolarità**” significa qualunque violazione del diritto comunitario, o delle leggi nazionali riguardo alla sua applicazione, derivante da atti od omissioni da parte di un operatore economico coinvolto nell’attuazione dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei che ha o potrebbe avere l’effetto di danneggiare il bilancio dell’UE addebitando al bilancio dell’UE un elemento di spesa ingiustificato;



587de015



“Fondi di Legacy” in relazione ad una Regione significa il totale dei fondi che continuano a essere gestiti dal FEI sensi del presente Accordo durante il Periodo di Legacy, sia sotto forma di impegni verso Strumenti Finanziari, di importi disponibili nel rispettivo Conto Regionale del FdF o in altro modo e incluso (senza doppi computi) il rispettivo Contributo Regionale Pagato, gli interessi o le entrate ricevuti, insieme ai rispettivi Rientri Regionali dalle Operazioni al netto degli eventuali importi rimborsati alla Regione ai sensi delle Clausole 5 e 3.6 del presente Accordo;

“Periodo di Legacy” significa il periodo di 8 (otto) anni che inizia il 1 gennaio 2024 e termina il 31 dicembre 2031 al più tardi;

“Autorità di Gestione” significa, in relazione a una Regione, l’Autorità di Gestione per il rispettivo PSR ai sensi dell’articolo 123(1) del RDC e dell’articolo 66 del Regolamento FEASR, specificata nei rispettivi Accordi sui Termini Specifici della Regione. Con riferimento a tutti i diritti e gli obblighi di una Regione ai sensi del presente Accordo, tale Regione è rappresentata dalla propria Autorità di Gestione;

“Commissioni di Gestione” significa, in relazione a una Regione, gli importi dovuti al FEI da tale Regione per i servizi forniti ai sensi del presente Accordo in conformità con la Clausola 7 (Commissioni di Gestione);

“Contributo Regionale Netto” significa, in relazione a una Regione, il Contributo Regionale Impegnato alla Data di Entrata in Vigore al netto delle Commissioni di Gestione;

“Giurisdizione non conforme” significa una giurisdizione che non collabora con l’Unione Europea in relazione all’applicazione delle norme fiscali concordate a livello internazionale;

“Accordo Operativo” significa un accordo (o una serie di accordi) stipulati tra il FEI e un Intermediario Finanziario allo scopo di stipulare, sottoscrivere o fornire uno o più Strumenti Finanziari nel contesto dell’Iniziativa Agri;

“Organismo Pagatore” significa, in relazione a una Regione, l’entità specificata nei rispettivi Accordi sui Termini Specifici della Regione che è l’organismo pagatore riconosciuto da tale Regione per il proprio PSR ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento 1306/2013;

“Piattaforma” ha il significato attribuito a questo termine nella Premessa (G);

“Importi della Riserva dei Rientri” ha il significato attribuito a questi termini nella Clausola 4.2.2;

“Rapporto di Avanzamento” significa, ove pertinente, il rapporto annuale sullo stato di avanzamento che il FEI deve preparare per ciascuna Regione ai sensi della Clausola 14.2(a), riguardante il periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell’anno precedente, che deve essere inviato alla rispettiva Autorità di Gestione. Il periodo può essere modificato con una decisione del Comitato di Investimento, tuttavia sempre in linea con le normative applicabili;

“Contributo Regionale Impegnato” significa, in relazione a una Regione, l’importo specificato nei rispettivi Accordi sui Termini Specifici della Regione, cioè



587de015



l'ammontare del contributo che tale Regione si è impegnata a investire nel rispettivo FdF Regionale ai sensi della Clausola 3 (Finanziamento del FdF Regionale) più le eventuali somme di cui il rispettivo contributo regionale è incrementato ai sensi della Clausola 3.8 del presente Accordo e che, per evitare dubbi, escludono gli eventuali interessi maturati sul rispettivo Conto Regionale del FdF, gli eventuali rispettivi Rientri Regionali dalle Operazioni o qualunque altra plusvalenza o ricevuta generata per il rispettivo FdF Regionale;

“Contributo Regionale Pagato” significa, in relazione a una Regione, l'importo complessivo del rispettivo Contributo Regionale Impegnato che è stato versato sul rispettivo Conto Regionale del FdF dal pertinente Organismo Pagatore e che, per evitare dubbi, esclude le interessi maturati sul rispettivo Conto Regionale del FdF, gli eventuali rispettivi Rientri Regionali dalle Operazioni o qualunque altra plusvalenza o ricevuta generata per il rispettivo FdF Regionale;

“Moltiplicatore Regionale Minimo” significa, in relazione a una Regione, il rapporto tra (x) il nuovo finanziamento del debito eleggibile erogato dagli Intermediari Finanziari ai Beneficiari Finali in conformità ai termini e alle condizioni degli Accordi Operativi e relativo a tale Regione e (y) il rispettivo Contributo Regionale Netto, che sarà pari a 4;

“FdF Regionale” ha il significato attribuito a tale termine nella Premessa (B);

“Conto Regionale del FdF” significa, in relazione a una Regione, il rispettivo conto (o insieme di conti a cui si fa riferimento collettivamente) che deve essere aperto e gestito dal FEI a nome di ciascuna Regione ai sensi della Clausola 5.2;

“Attività del FdF Regionale” significa, in relazione a una Regione, le attività del rispettivo FdF Regionale come descritte nel presente Accordo, incluse le funzioni e i doveri del FEI in relazione al funzionamento e alla gestione dei rispettivi FdF Regionali in conformità con la Clausola 2 (Mandato e funzioni del FEI);

“Rientri Regionali dalle Operazioni” significa, in relazione a una Regione, riguardo a uno Strumento Finanziario il totale di tutti i rientri (tanto rimborso di capitale o rilascio di eventuali risorse impegnate in base a un contratto di garanzia (o che si riferiscono ad un accantonamento a fronte di passività potenziali ai sensi di un contratto di garanzia), quanto interessi o importi recuperati) che vengono versati sul rispettivo Conto Regionale del FdF dal FEI in conformità con il presente Accordo o sono in altro modo ricevuti sul rispettivo Conto Regionale del FdF in relazione allo Strumento Finanziario pertinente e che sono attribuibili al supporto da parte del rispettivo FdF Regionale ai Beneficiari Finali e in particolare, riguardo agli Strumenti Finanziari che prendono la forma di garanzie, gli eventuali importi (i) impegnati ai sensi di tale Strumento Finanziario, (ii) corrispondenti alle spese ammissibili create come previsto nell'articolo 42 del RDC e (iii) che vengono resi disponibili (inclusi i fondi nel Conto del FdF Regionale che sono resi disponibili da un accantonamento a fronte di passività potenziali ai sensi di un contratto di garanzia);

“Accordo sui Termini Specifici della Regione” ha il significato attribuito a tali termini nella Premessa (C);

“Regioni” ha il significato attribuito a tale termine nelle premesse;



587de015



“Regolamento 1306/2013” significa il Regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che ha abrogato i Regolamenti del Consiglio (CEE) N. 352/78, (CE) N. 165/94, (CE) N. 2799/98, (CE) N. 814/2000, (CE) N. 1290/2005 e (CE) N. 485/2008;

“Rating di Tesoreria Richiesto” ha il significato attribuito a tale termine nell’Appendice (D) (Linee Guida di Tesoreria);

“Periodo di Reporting” indica, in relazione al primo periodo di reporting, il periodo che inizia alla Data di Entrata in Vigore e finisce il 31 dicembre 2017 e, successivamente, ciascun periodo che inizia il primo gennaio di un anno di calendario e finisce il 31 dicembre di tale anno;

“Richiesta di Restituzione” ha il significato attribuito a tali termini nella Clausola 3.6;

“Politica in Materia di Rischio” indica il quadro generale e la Politica in Materia di Rischio che il FEI deve applicare nell’attuazione degli Strumenti Finanziari e nella sottoscrizione degli Accordi Operativi nel contesto dell’Iniziativa Agri, come illustrato nell’Appendice C (Politica in Materia di Rischio) e di volta in volta nei relativi emendamenti e/o riformulazioni;

“Programma di Sviluppo Rurale” o “PSR” significa il programma di sviluppo rurale di una Regione, come specificato nel rispettivo Accordo sui Termini Specifici della Regione;

“Data di Cessazione Pianificata” significa il 31 Dicembre 2037;

“Segretariato” ha il significato descritto nella Clausola 6.13;

“Piccole e medie imprese” o “PMI” significa una micro-impresa (inclusi gli imprenditori individuali e i lavoratori autonomi), una piccola o media impresa come definita nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle micro imprese, piccole e medie imprese;

“Small Mid-Cap” indica un’impresa ai sensi dell’Articolo 1 del Titolo I dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE che (i) ha fino a 499 impiegati, calcolati ai sensi degli Articoli 3, 4, 5 e 6 del Titolo I dell’Allegato alla Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE e (ii) non è una PMI;

“Aiuto di Stato” significa aiuto di Stato come descritto negli articoli 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, insieme a tutte le altre norme o regolamenti riguardanti la fornitura di Aiuti di Stato, adottati di volta in volta dall’Unione Europea o, a seconda dei casi dall’Italia;

“Tranche Successiva” significa, in relazione a una Regione, ogni Tranche Successiva del rispettivo Contributo Regionale Impegnato di cui il FEI richiede il pagamento sul rispettivo Conto Regionale del FdF, come specificato in una Richiesta Scritta (incluse le eventuali Commissioni di Gestione relative):



- (i) La prima Tranche Successiva, dell'importo specificato nel rispettivo Accordo sui Termini Specifici della Regione che è pari al 25% (venticinque per cento) del rispettivo Contributo Regionale Impegnato, quando almeno il 60% dell'ammontare incluso nella rispettiva Prima Tranche è stato impegnato tramite gli Intermediari Finanziari (a prescindere dalla specifica allocazione di tale contributo impegnato a differenti misure del pertinente PSR) e/o pagato come rispettive Commissioni di Gestione; e
- (ii) La seconda e la terza Tranche Successiva, ciascuna dell'importo specificato nel rispettivo Accordo sui Termini Specifici della Regione, che è pari al 25% (venticinque per cento) del rispettivo Contributo Regionale Impegnato, quando almeno il 85% dell'ammontare incluso nelle precedenti tranche è stato impegnato tramite gli Intermediari Finanziari (a prescindere dalla specifica allocazione di tale contributo impegnato a differenti misure del pertinente PSR) e/o pagato come rispettive Commissioni di Gestione;

allo scopo di coprire le esigenze imminenti dei rispettivi FdF Regionali (anche a seguito di pagamento da effettuare ai sensi di Accordi Operativi e/o Strumenti Finanziari che devono essere stipulati in relazione al rispettivo FdF Regionale - in aggiunta alle eventuali commissioni di gestione relative - o per il pagamento delle rispettive Commissioni di Gestione);

“Investitore/i Terzo/i” ha il significato attribuito a tali termini nella Premessa (F);

“Fondi di Tesoreria” ha il significato attribuito a tali termini nell'Appendice D (Linee Guida di Tesoreria);

“Linee Guida di Tesoreria” indica la serie di linee guida che regola la gestione dei Fondi di Tesoreria e che è illustrata nell'Appendice D (Linee Guida di Tesoreria);

“Spese Impreviste” ha il significato attribuito a tali termini nella Clausola 8.1;

“Importo Massimo delle Spese Impreviste” significa l'importo pari a 1% del pertinente Contributo Regionale Impegnato alla Data di Entrata in Vigore; e

“Richiesta Scritta” significa, in relazione a una Regione, una richiesta di pagamento in forma scritta per il pagamento della Prima o di una Tranche Successiva (a seconda dei casi) del Contributo Regionale Impegnato predisposta secondo il modello indicativo di cui all'Appendice J (Modello di Richiesta Scritta).

1.2 Interpretazione:

Salvo i casi in cui il contesto richiede una diversa interpretazione:

- (a) ogni riferimento a una legislazione, a una legge di emanazione parlamentare o a una disposizione legislativa comprenderà:
 - (i) tale legislazione, legge di emanazione parlamentare e disposizione legislativa così come di volta in volta modificata o rimessa in vigore o consolidata nella misura in cui tale modifica, o rimessa in vigore o consolidamento si applica o può essere applicato alle operazioni poste in essere ai sensi del presente Accordo;



- (ii) ogni legislazione subordinata emanata di volta in volta ai sensi della suddetta legge di emanazione parlamentare o disposizione;
- (b) i termini con iniziale maiuscola e le espressioni definite nel Preambolo e nelle Premesse hanno lo stesso significato in tutto il presente Accordo salvo quanto diversamente ivi definito;
- (c) le parole che indicano:
 - (i) soltanto il numero singolare saranno comprensive anche del numero plurale e viceversa;
 - (ii) un solo genere sarà comprensivo dell'altro genere;
 - (iii) i riferimenti a persone comprenderanno aziende e società e viceversa;
- (d) nell'interpretazione del presente Accordo le intestazioni dei paragrafi dovranno essere ignorate;
- (e) se l'ultimo giorno di un qualunque periodo o scadenza cade in un giorno che non è un Giorno Lavorativo, il periodo o la scadenza in questione termineranno il Giorno Lavorativo immediatamente successivo;
- (f) le Appendici costituiscono parte integrante del presente Accordo e producono effetto di conseguenza; e
- (g) successivamente alla adesione al presente Accordo da parte di una Regione Aderente, mediante la firma della Lettera di Adesione, ogni riferimento a "Regione" o "Regioni" nel presente Accordo dovrà essere interpretato come comprensivo della Regione Aderente, a partire dalla data di firma della Lettera di Adesione.

2. MANDATO E FUNZIONI DEL FEI

- 2.1 Con il presente Accordo ciascuna Regione nomina il FEI come suo agente ai sensi dell'articolo 38(4)(b)(i) del RDC, affinché agisca a nome del FEI ma in nome e per conto e a rischio della Regione in questione in quanto committente, per la gestione e il funzionamento del rispettivo FdF Regionale, inclusi i fondi e le risorse del rispettivo FdF Regionale e il rispettivo Conto Regionale del FdF nonché per svolgere le altre funzioni e gli altri compiti in relazione al rispettivo FdF Regionale, secondo quanto illustrato nel presente Accordo.
- 2.2 Ciascuna Regione autorizza il FEI, in qualità di suo agente riguardo alla gestione e al funzionamento del rispettivo FdF Regionale a:
 - (a) acquisire e gestire il rispettivo Conto Regionale del FdF, in nome del FEI ma per conto e a rischio della Regione in questione;
 - (b) eseguire le operazioni bancarie e finanziarie relative al funzionamento del rispettivo FdF Regionale in conformità con le disposizioni del presente Accordo;



- (c) perseguire la strategia indicata nella Strategia di investimento e Business Plan e in particolare usare il rispettivo Contributo Regionale Impegnato per coprire il rischio junior del portafoglio del nuovo finanziamento del debito ammissibile da erogare ai Beneficiari Finali ammissibili nel territorio della Regione;
- (d) attuare il rispettivo FdF Regionale nel quadro della Piattaforma ai fini dell'attuazione dell'Iniziativa Agri;
- (e) identificare, valutare e selezionare uno o più Intermediari Finanziari appropriati (emanando e pubblicando CEOI e altri criteri pertinenti anche in conformità con i criteri stabiliti dagli articoli 140(1), (2) e (4) del Regolamento 966/2012 e tenendo conto delle esigenze del mercato), i quali dovranno stipulare Accordi Operativi per Strumenti Finanziari nel contesto dell'Iniziativa Agri, a patto che:
 - (i) la Politica in Materia di Rischio illustrata nell'Appendice C (Politica in Materia di Rischio) del presente Accordo sia presa in considerazione; e
 - (ii) il FEI, nel selezionare gli Intermediari Finanziari, valuti ciascuno degli elementi enunciati nell'articolo 7 dell'Atto Delegato;
- (f) svolgere l'attività di due diligence sugli Intermediari Finanziari;
- (g) negoziare, stipulare, sottoscrivere, attuare e, se necessario, modificare gli Accordi Operativi in nome del FEI, il quale agisce in qualità di agente in nome e per conto della Regione in questione e a beneficio e rischio ultimo di tale Regione in conformità con il RDC e con l'Atto Delegato, tenendo conto della Politica in Materia di Rischio, anche con l'assistenza o la consulenza di consulenti legali esterni ingaggiati dal FEI a sua discrezione;
- (h) far valere, difendere e se necessario adattare o revocare eventuali diritti del rispettivo FdF Regionale ai sensi di o in connessione con gli Accordi Operativi, ivi incluso, se ragionevole dal punto di vista commerciale, anche mediante contenzioso, arbitrato, mediazione o altri metodi e procedure di risoluzione delle controversie, nel rispetto dei processi di recupero dell'Intermediario Finanziario o limitatamente ai diritti nei confronti dell'Intermediario Finanziario;
- (i) sorvegliare l'attuazione degli Accordi Operativi in conformità con quanto previsto nella Clausola 14 (Monitoraggio e reporting) e nell'Appendice E (Monitoraggio);
- (j) gestire i fondi accreditati sul rispettivo Conto Regionale del FdF, anche, qualora sia pertinente, mediante outsourcing e/o subappalto a terzi di tutte o parte delle attività pertinenti, in conformità con quanto previsto nelle Linee Guida di Tesoreria. Nell'aprire e operare ciascun Conto Regionale del FdF ai sensi delle Linee Guida di Tesoreria, il FEI opererà, nella misura possibile e agendo ai sensi della Linee Guida di Tesoreria, al fine di evitare tassi di interesse negativi. Ciascuna Regione riconosce che i fondi di tesoreria saranno



587de015



mantenuti e investiti a rischio della Regione (ivi inclusi con riferimento a interessi negativi e perdite di gestione);

- (k) mettere in atto misure di informazione, marketing e pubblicità in relazione all'Iniziativa Agri, secondo il piano/i piani proposti dal FEI, che dovranno essere approvati dal Comitato di Investimento di volta in volta in conformità con quanto previsto dalla Clausola 6;
- (l) nella misura strettamente necessaria per l'attuazione della rispettiva Attività del FdF Regionale e/o dell'Iniziativa Agri ai sensi della legge applicabile, organizzare la traduzione esterna di eventuali documenti secondo quanto il FEI di volta in volta riterrà necessario; e
- (m) effettuare ogni altro adempimento e stipulare gli atti o gli altri documenti che il FEI considera necessari o auspicabili per la corretta esecuzione del rispettivo FdF Regionale e/o dell'Iniziativa Agri.

2.3 Ciascuna Regione riconosce e concorda che, in relazione allo Strumento Finanziario attuato nell'ambito dell'Iniziativa Agri, il rispettivo FdF Regionale sarà il prenditore del rischio di rango junior in conformità a quanto previsto dall'Appendice G (Accordi fra creditori). Il FEI riconosce e concorda che, in relazione allo Strumento Finanziario attuato nell'ambito dell'Iniziativa Agri, agirà come prenditore del rischio di rango senior e che metterà a disposizione, con riferimento a ciascun Portafoglio Regionale (come definito nell'Appendice G (Accordi fra creditori)), la rispettiva Copertura del Rischio Senior per un importo in linea capitale massimo fino alla pertinente Dimensione Massima di Copertura del Rischio (come definita nell'Appendice G (Accordi fra creditori)) in relazione alla Copertura del Rischio Senior in conformità a quanto previsto dall'Appendice G (Accordi fra creditori). Ciascuna Regione riconosce e concorda che il FEI svolgerà i compiti di cui all'Appendice G (Accordi fra Creditori).

2.4 Gli inviti a manifestare interesse (Call for Expression of Interest) (CEOI) che il FEI svilupperà e emanerà in connessione con l'Iniziativa Agri dovranno essere conformi sotto ogni punto di vista rilevante ai requisiti elencati di seguito:

- (a) le CEOI dovranno permettere al FEI di valutare gli Intermediari Finanziari in relazione ai criteri applicabili agli Intermediari Finanziari enunciati nell'articolo 7 dell'Atto Delegato;
- (b) le CEOI dovranno essere trasparenti, consentire l'adozione di decisioni giustificate su basi obiettive e non dovranno dare origine a conflitti di interesse per quanto concerne gli Intermediari Finanziari da selezionare;
- (c) le CEOI dovranno usare i criteri di selezione degli Intermediari Finanziari enunciati di volta in volta nel RDC, nell'Atto Delegato e nel presente Accordo. Alla data del presente Accordo i criteri applicabili da usare durante la selezione degli Intermediari Finanziari comprendono, senza limitazione, quanto segue:
 - (i) una metodologia solida e credibile per individuare e valutare i Beneficiari Finali;



- (ii) il livello dei costi e delle commissioni per l'attuazione degli Strumenti Finanziari e la metodologia proposta per il calcolo di tali costi e commissioni;
- (iii) i termini e le condizioni applicati in relazione al supporto da fornire ai Beneficiari Finali, inclusa, ove pertinente, la determinazione dei prezzi;
- (iv) la capacità di raccogliere risorse per investimenti nei Beneficiari Finali in aggiunta ai contributi dall'Iniziativa Agri;
- (v) la capacità di dispiegare lo Strumento Finanziario nelle varie Regioni;
- (vi) nei casi in cui un particolare Intermediario Finanziario gestisce già uno strumento finanziario analogo, la capacità di dimostrare attività aggiuntiva in confronto all'attività corrente; e
- (vii) in caso di condivisione del rischio, le misure proposte per allineare gli interessi e mitigare i potenziali conflitti di interesse tra il FEI e le Regioni.

2.5 Il FEI sarà autorizzato ad avvalersi dei servizi di consulenti professionali e di consulenti esterni, ad esempio consulenti fiscali e legali, contabili, broker e/o banche di investimento, traduttori, per compiti specifici in connessione con ciascuna Attività del FdF Regionale e con l'attuazione degli Strumenti Finanziari che, secondo il ragionevole parere del FEI richiedono tale esperto o tale parere professionale. Nell'affidare tali servizi, il FEI si assicurerà che (i) l'ambito di applicazione di tali servizi sia connesso con l'ambito di applicazione del presente Accordo o sia concordato fra la rispettiva Regione e il FEI, (ii) gli onorari dovuti per tali servizi siano stabiliti in conformità con la procedura interna del FEI, e (iii) i servizi resi dai consulenti esterni siano ragionevolmente comprovati e debitamente documentati. Al fine di evitare dubbi, qualsiasi costo discendente dai servizi di cui il FEI si avvale ai sensi della presente Clausola 2.5 è coperto dalle rispettive Commissioni di Gestione salvo che si tratti di Spese Impreviste o altre spese e costi ai sensi della Clausola 8 e in tal caso saranno coperti in conformità a quanto previsto dalla Clausola 8.

2.6 Ciascuna Regione riconosce e accetta che il FEI non avrà alcun obbligo di stipulare un Accordo Operativo a meno che e fino a quando ciascuna tranche o, a seconda dei casi, la pertinente tranche dei fondi necessari per tale Accordo Operativo non sarà stata accreditata dalle Regioni interessate sotto forma di fondi disponibili sui rispettivi Conti del FdF Regionale in conformità con quanto previsto nella Clausola 3.

3. FINANZIAMENTO DEL FDF REGIONALE

3.1 Con il presente atto ciascuna Regione si impegna a mettere a disposizione del rispettivo FdF Regionale il rispettivo Contributo Regionale Impegnato, al netto di eventuali spese o commissioni (ivi comprese eventuali spese bancarie di trasferimento). Ciascuna Regione dovrà far sì che tale Contributo Regionale Impegnato sia pagato dall'Organismo Pagatore in conformità alla procedura di cui all'Appendice K (Procedura di Pagamento).



- 3.2 Ciascuna Regione è responsabile per il pagamento della Prima Tranche del rispettivo Contributo Regionale Impegnato nel rispettivo Conto Regionale del FdF entro e non oltre 30 Giorni Lavorativi dall'invio della pertinente Richiesta Scritta da parte del FEI.
- 3.3 Ciascuna Regione e il FEI concordano quanto segue:
- (a) ogni Tranche Successiva del rispettivo Contributo Regionale Impegnato dovrà essere versata sul rispettivo Conto Regionale del FdF entro e non oltre 30 Giorni Lavorativi dall'invio della pertinente Richiesta Scritta da parte del FEI;
 - (b) ciascuna Richiesta Scritta dovrà essere indirizzata al competente Organismo Pagatore, con copia a tale Regione;
 - (c) ogni Richiesta Scritta dovrà conformare l'importo che deve essere versato nel rispettivo Conto Regionale del FdF da parte di tale Regione e includere le informazioni di cui all'Appendice J (Modello di Richiesta Scritta);
 - (d) il FEI è autorizzato a presentare ogni successiva Richiesta Scritta per la Tranche Successiva soltanto dopo che il FEI avrà dichiarato la soddisfazione delle sue condizioni, in conformità con la definizione di "Tranche Successiva".
- 3.4 Ciascuna Regione si impegna a non ritirare o cancellare alcuna parte del rispettivo Contributo Regionale Impegnato (sia che tale importo sia stato effettivamente pagato al rispettivo FdF Regionale sia in caso contrario) a meno che (i) tale Regione e il FEI non concordino per iscritto il ritiro o la cancellazione o (ii) nel caso in cui trovi applicazione il meccanismo previsto al paragrafo 8.1 dell'Appendice G (Accordi fra creditori).
- 3.5 Ciascun Contributo Regionale Impegnato dovrà essere utilizzato dal FEI per le finalità della rispettiva Attività del FdF Regionale e in conformità con il presente Accordo.
- 3.6 Non prima di 3 (tre) mesi e non più tardi di 6 (sei) mesi dopo la fine del Periodo di Ammissibilità e nel rispetto delle disposizioni indicate nell'Appendice G (Accordi fra creditori), ciascuna Regione sarà autorizzata a richiedere per scritto ("**Richiesta di Restituzione**") al FEI che un importo pari alla differenza fra:
- (a) il rispettivo Contributo Regionale Pagato; e
 - (b) l'importo complessivo pari al rispettivo Contributo Regionale Pagato che è stato utilizzato o resta impegnato per essere utilizzato ai fini di: (a) il finanziamento dei Beneficiari Finali da parte degli Intermediari Finanziari tramite gli Strumenti Finanziari, (b) il pagamento delle commissioni dovute al FEI, e/o (c) gli eventuali altri importi dovuti da tale Regione al FEI ai sensi del presente Accordo;
- sia restituito a tale Regione come stabilito nel presente Accordo.
- 3.7 L'importo richiesto ai sensi della Clausola 3.6 dovrà essere pagato, subordinatamente a quanto previsto dalle disposizioni indicate nell'Appendice G (Accordi fra creditori), a valere sui fondi disponibili nel rispettivo Conto Regionale del FdF per tale Regione, non più tardi di 30 Giorni Lavorativi dopo la data di redazione del rendiconto



587de015



finanziario verificato, preparato in conformità con la Clausola 14.2 per seguire la Richiesta di Restituzione.

- 3.8 Qualora la Regione in questione non versi il rispettivo Contributo Regionale Impegnato sul Conto Regionale del FdF entro 30 Giorni Lavorativi dall'invio della pertinente Richiesta Scritta da parte del FEI, la somma non pagata maturerà interessi dopo 60 (sessanta) Giorni Lavorativi a partire dall'invio della pertinente richiesta scritta da parte del FEI fino alla data di pagamento, a un tasso pari al EURIBOR + 1 (uno) per cento.
- 3.9 Gli importi dovuti ai sensi della Clausola 3.8 spetteranno al FEI e saranno da questi trattenuti. Qualora la Prima Tranche o le Tranche Successive non fossero pagate entro 30 Giorni Lavorativi dall'invio della pertinente Richiesta Scritta da parte del FEI, questo fatto consentirà al FEI di risolvere il presente Accordo in relazione alla suddetta Regione ai sensi della Clausola 19.2 del presente Accordo.

4. USO DEI RIENTRI REGIONALI DALLE OPERAZIONI

- 4.1 Ciascuna Regione e il FEI concordano quanto segue.
- (a) Nel caso di risorse impegnate in Strumenti Finanziari di garanzia o ritenute nel rispettivo Conto Regionale del FdF che si riferiscono ad accantonamenti a fronte di passività potenziali ai sensi di tali garanzie, tali risorse saranno svincolate da impegni o accantonamenti (e rese disponibili per gli scopi generali del rispettivo FdF Regionale in conformità ai principi di cui sotto) immediatamente dopo la data in cui la relativa garanzia si estingue e/o quando non è possibile incorrere in ulteriori passività ai sensi di tale garanzia.
- (b) Subordinatamente a quanto previsto dalla Clausola 4.2 del presente Accordo e ai principi previsti nell'Appendice G (Accordi fra creditori), gli eventuali Rientri Regionali dalle Operazioni che sono generati dagli Strumenti Finanziari e che sono assegnati ai rispettivi FdF Regionali in conformità con le disposizioni del presente Accordo, dovranno essere rimborsati alla Regione interessata su base annuale non più tardi del 30 aprile di ciascun anno, a meno che il Comitato di Investimento non decida diversamente.
- 4.2 I Rientri Regionali dalle Operazioni generati nel corso di un esercizio finanziario e allocati alla Copertura del Rischio Junior (così come definita nell'Appendice G – Accordi tra creditori) secondo le modalità definite nell'Appendice G (Accordi tra creditori) dovranno essere usati:
- 4.2.1 durante il Periodo di Ammissibilità (i) per il pagamento e/o il rimborso delle rispettive Commissioni di Gestione che rimangono non pagate, e (ii) per coprire impegni o esposizioni in relazione agli Strumenti Finanziari esistenti, se del caso;
- 4.2.2 dopo il Periodo di Ammissibilità, con il seguente ordine di priorità,
- (i) per il pagamento e/o il rimborso delle rispettive Commissioni di Gestione;



- (ii) per il pagamento e/o rimborso delle eventuali rispettive Spese Impreviste che rimangono non pagate;
 - (iii) per il pagamento di eventuali ammanchi, se alcuno, dovuti a interessi negativi ai sensi della Clausola 8.3;
 - (iv) per la creazione (o la ricostituzione) di una riserva dell'1% del rispettivo Contributo Regionale Impegnato ("**Importi della Riserva dei Rientri**") per coprire Spese Impreviste future (come definite ai sensi della Clausola 8.1); e
 - (v) se pertinente, per coprire impegni o esposizioni in relazione agli Strumenti Finanziari esistenti.
- 4.3 Ciascuna Regione e il FEI concordano inoltre che gli eventuali interessi o le altre plusvalenze realizzate dai rispettivi FdF Regionali, anche in relazione ai rispettivi Contributi Regionali Pagati, alle attività di tesoreria e le altre plusvalenze generate dal rispettivo Conto Regionale del FdF ("**Interessi Generati**"), saranno utilizzati:
- 4.3.1 in primo luogo, per compensare ai sensi della Clausola 4.6 qualsiasi importo dovuto al FEI da una Regione ai sensi della successiva Clausola 8.3; e
 - 4.3.2 dopo, previa autorizzazione del Comitato di Investimento, per le stesse finalità del Contributo Regionale Impegnato, inclusa, se necessario, l'assegnazione del tutto o in parte per le finalità illustrate nella Clausola 4.2 che precede.
- 4.4 Il FEI non sarà autorizzato a stipulare altri Accordi Operativi e a sostenere spese (incluse le Commissioni di Gestione) durante il Periodo di Legacy, in conformità con l'articolo 45 del RDC e nel rispetto della Clausola 4.5 che segue, a meno che il Comitato di Investimento non decida diversamente. Per evitare dubbi, qualora una Regione non sia d'accordo con la suddetta decisione del Comitato di Investimento, essa avrà il diritto di risolvere il presente Accordo soltanto in relazione a tale Regione, in conformità con le disposizioni della Clausola 19.3 e cesserà di essere una Parte del presente Accordo.
- 4.5 Indipendentemente da quanto previsto dalla Clausola 4.4 che precede, qualsiasi uso dei Fondi di Legacy per gli Strumenti Finanziari da attuare durante il Periodo di Legacy è soggetto a una valutazione delle condizioni del mercato che dimostrino il perdurare della necessità di tali investimenti e alla positiva rinegoziazione da parte delle Parti in merito alle commissioni e agli altri elementi come necessario. Nel caso in cui il Comitato di Investimento, su proposta del FEI, decida di attuare nuovi Strumenti Finanziari durante il Periodo di Legacy, non più tardi di 6 (sei) mesi prima della fine del Periodo di Ammissibilità, il FEI e ciascuna Regione che continua ad essere una Parte del presente Accordo dovranno condurre tale valutazione e il Comitato di Investimento, su proposta del FEI, dovrà, se opportuno, concordare una revisione della Strategia di Investimento e Business Plan in base a tale valutazione relativa all'investimento dei Fondi di Legacy durante il Periodo di Legacy.
- 4.6 Il FEI sarà autorizzato a compensare le somme eventualmente dovute al FEI da una Regione ai sensi della Clausola 8.3 del presente Accordo con i rispettivi Interessi Generati, fermo restando che tale compensazione non pregiudichi gli obblighi di tale



Regione ai sensi dell'articolo 43 del RDC in merito all'ammontare totale degli Interessi Generati.

5. IL FdF REGIONALE E IL CONTO REGIONALE DEL FdF

- 5.1 Ciascuna Regione e il FEI concordano che il rispettivo FdF Regionale dovrà essere configurato come un "capitale separato" all'interno del FEI, come consentito dall'articolo 38(6) del RDC e il FEI dovrà mettere in atto soluzioni appropriate (inclusa una distinzione della contabilità) separando tali risorse dalle altre risorse che esso gestisce.
- 5.2 Ciascun Conto Regionale del FdF dovrà essere aperto dal FEI a suo nome, in qualità di agente per conto di e a rischio della rispettiva Regione, presso un istituto finanziario selezionato dal FEI in conformità con le proprie regole e procedure interne e sarà reso noto per informazione alla Regione interessata e mantenuto dal FEI in conformità con le leggi applicabili e con le regole e procedure interne del FEI.
- 5.3 Ciascun Conto Regionale del FdF sarà denominato in euro e/o nelle eventuali altre valute necessarie per la rispettiva Attività del FdF Regionale.
- 5.4 Ciascun Conto Regionale del FdF, che sarà utilizzato per i pagamenti destinati ai e provenienti dai rispettivi FdF Regionali in conformità con la Clausola 3 (Finanziamento del FdF Regionale) e con l'Appendice G (Accordi fra creditori), sarà il conto comunicato dal FEI alla rispettiva Regione non più tardi di 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla Data di Entrata in Vigore, oppure un altro conto, i cui dettagli saranno comunicati per scritto dal FEI a tale Regione con un preavviso di 10 (dieci) Giorni Lavorativi.
- 5.5 Ciascun Conto Regionale del FdF e i fondi su di esso accreditati dovranno in ogni momento e sotto ogni punto di vista essere usati, impegnati o in altro modo utilizzati o gestiti in termini contabili separatamente dalle altre risorse del FEI (inclusi, per evitare dubbi, gli altri fondi o conti appartenenti al FEI), e dovranno essere impiegati esclusivamente per gli adempimenti della rispettiva Attività del FdF Regionale in conformità con quanto previsto dal presente Accordo.
- 5.6 Ciascuna Regione dovrà astenersi dal creare o permettere che sussista un'eventuale garanzia, gravame o altro vincolo o onere sul rispettivo Conto Regionale del FdF, sul rispettivo Contributo Regionale Pagato o su eventuali altri fondi gestiti dal FEI in connessione con il rispettivo FdF Regionale, né a favore di tale Regione né a favore di altri eventuali creditori terzi di tale Regione e neppure in base a eventuali accordi di assistenza finanziaria stipulati da tale Regione o altro. La Regione suddetta non sarà autorizzata a operare, chiudere o in altro modo limitare l'uso del rispettivo Conto Regionale del FdF (incluso il prelievo dei fondi eventualmente depositati nel rispettivo Conto Regionale del FdF).



587de015



5.7 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 5 dell'Appendice G (Accordi fra creditori), ciascuna Regione riconosce e accetta che il FEI sia autorizzato a operare sul rispettivo Conto Regionale del FdF come segue:

Su ciascun Conto Regionale del FdF:

- (a) saranno accreditati, tra l'altro, i seguenti elementi:
 - (i) il rispettivo Contributo Regionale Pagato;
 - (ii) i rispettivi Interessi Generati;
 - (iii) a seguito dell'applicazione del paragrafo 5.2(c) dell'Appendice G (Accordi fra creditori), i rispettivi Importi Recuperati allocati alla Copertura del Rischio Junior (entrambi i termini come definiti nell'Appendice G (Accordi fra creditori));
 - (iv) a seguito dell'applicazione del paragrafo 5.2(b) dell'Appendice G (Accordi fra creditori), i rispettivi Importi Recuperati allocati alla Copertura del Rischio Junior (entrambi i termini come definiti nell'Appendice G (Accordi fra creditori));
 - (v) i rispettivi Rientri Regionali dalle Operazioni. Al fine di evitare dubbi, ogni Rientro Regionale dalle Operazioni che derivi dalla liberazione di risorse impegnate nell'ambito di uno Strumento Finanziario (nella forma di uno strumento di garanzia) rimarrà accreditato sul Conto Regionale del FdF; e
 - (vi) gli importi per i pagamenti delle rispettive Spese Impreviste.
- (b) saranno addebitati, da parte del FEI, tra l'altro, i seguenti elementi:
 - (i) gli importi che devono essere pagati direttamente o indirettamente agli Intermediari Finanziari ai sensi degli Accordi Operativi, inclusi i pagamenti a titolo di garanzia;
 - (ii) le rispettive Commissioni di Gestione come previsto sensi della Clausola 7 (Commissioni di Gestione) e le Spese Impreviste e altre somme dovute al FEI ai sensi della Clausola 8 (Spese Impreviste, Interessi Negativi e Perdite di Tesoreria) e ogni altra somma dovuta al FEI da tale Regione ai sensi del presente Accordo;
 - (iii) gli importi dei rispettivi Fondi di Tesoreria da prelevare per effettuare gli investimenti in conformità con le Linee Guida di Tesoreria;
 - (iv) gli importi trasferiti a tale Regione ai sensi del presente Accordo, inclusi, senza limitazione, gli importi che devono essere trasferiti a tale Regione di volta in volta dopo la scadenza naturale o dopo la cessazione del presente Accordo in relazione alla Regione suddetta; e
 - (v) ogni altra somma espressamente autorizzata per iscritto, congiuntamente, dalla Regione e dal FEI.



Il FEI continuerà a essere autorizzato ad addebitare tali somme sul rispettivo Conto Regionale del FdF dopo la cessazione del presente Accordo di relazione a tale Regione, per esercitare i propri diritti e obblighi rimanenti ai sensi del presente Accordo.

- 5.8 Il FEI e ciascuna Regione convengono che i costi eventualmente sostenuti in relazione a eventuali interessi negativi o altre spese assimilate agli interessi negativi saranno coperti in conformità a quanto previsto nelle Clausole 8.3 e 8.4 del presente Accordo.
- 5.9 Il FEI e ciascuna Regione prendono atto e concordano che qualsiasi risorsa gestita dal FEI per il rispettivo FdF Regionale ai sensi del presente Accordo è di proprietà esclusiva della pertinente Regione sia nella circostanza a prescindere se tali risorse provengano da prestiti o altri finanziamenti concessi alla rispettiva Regione dalla Banca Europea per gli Investimenti.
- 5.10 Fermo restando quanto previsto al paragrafo 8 dell'Appendice G (Accordi fra creditori), alla fine del periodo durante il quale i fondi possono essere erogati ai Beneficiari Finali nell'ambito degli Accordi Operativi, il Moltiplicatore Regionale Minimo dovrà essere conseguito.

6. PIATTAFORMA

- 6.1 Ciascuna Regione riconosce che firmando il presente Accordo essa accede alla Piattaforma. Inoltre, ciascuna Regione riconosce e accetta che dopo la firma del presente Accordo una o più altre regioni italiane potranno aderire al presente Accordo e alla Piattaforma mediante la firma di una Lettera di Adesione tra il FEI e la suddetta Regione Aderente/suddette Regioni Aderenti.
- 6.2 A livello della Piattaforma verrà istituito un comitato di gestione (il “**Comitato di Investimento**”) allo scopo di (i) migliorare la collaborazione fra le Regioni per permettere l'attuazione dello stesso Strumento Finanziario/gli stessi Strumenti Finanziari di tutte le Regioni e (ii) sorvegliare e supervisionare l'attuazione della Strategia di investimento e Business Plan. Il Comitato di Investimento sarà composto da 2 (due) membri nominati da ciascuna Regione: (i) la pertinente Autorità di Gestione in qualità di membro con diritto di voto e (ii) un secondo membro senza diritto di voto dopo consultazione con il FEI. I nomi e i contatti dei membri inizialmente nominati per ciascuna Regione saranno indicati negli Accordi sui Termini Specifici della Regione. Qualora l'Autorità di Gestione non possa fornire queste informazioni prima della firma del proprio Accordo sui Termini Specifici della Regione, i nomi e i contatti dei membri saranno comunicati al FEI entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla Data di Entrata in Vigore .

Per evitare dubbi,

- (a) ogni Regione Aderente avrà il diritto di nominare due (2) membri per il Comitato di Investimento secondo le modalità sopra descritte dopo la firma della Lettera di Adesione; e
- (b) ogni membro di una Regione in relazione alla quale il presente Accordo è stato risolto, cesserà automaticamente di essere membro del Comitato di Investimento alla data in cui tale risoluzione entra in vigore.



- 6.3 I membri del Comitato di Investimento dovranno agire in ogni momento in buona fede e unicamente negli interessi della migliore attuazione dell'Iniziativa Agri ai sensi dei termini del presente Accordo.
- 6.4 Il FEI sarà autorizzato a designare fino a 2 (due) dei suoi funzionari per la partecipazione alle riunioni del Comitato di Investimento in qualità di osservatori.
- 6.5 Il Comitato di Investimento sarà governato dalle norme interne di procedura (le **"Norme di procedura del Comitato di Investimento"**) allegate nell'Appendice H (Norme di procedura del Comitato di Investimento).
- 6.6 Per evitare dubbi, le Parti riconoscono che le nomine di cui sopra avranno effetto esclusivamente per le finalità del presente Accordo e per la governance della Piattaforma e riconoscono inoltre che tutti i costi relativi all'istituzione e al funzionamento del Comitato di Investimento saranno a carico delle Regioni e che i membri del Comitato di Investimento (o gli osservatori) non saranno autorizzati a ricevere alcun onorario, costo o spesa dai FdF Regionali o dal FEI. Le Regioni provvederanno al funzionamento del Comitato di Investimento e alla sua organizzazione interna esclusivamente sotto la loro responsabilità e a loro spese.
- 6.7 Il Comitato di Investimento manterrà internamente i rapporti con i ministeri e le altre autorità competenti, come riterrà opportuno, per lo svolgimento dei suoi compiti in relazione all'attuazione dell'Iniziativa Agri e il Comitato di Investimento sarà responsabile per quanto segue:
- (a) agire come punto di coordinamento e comunicazione tra le Regioni e tra il FEI e le Regioni su tutte le questioni relative all'Iniziativa Agri;
 - (b) comunicare, impostare e modificare, se ritenuto necessario, le norme e i requisiti nazionali relativi a ciascuna attività dei FdF Regionali, in consultazione con il FEI;
 - (c) fornire interpretazioni conclusive su tutte le questioni relative alle leggi e alle normative nazionali applicabili ivi inclusi i PSR e nel rispetto delle regole applicabili agli Aiuti di Stato, in connessione con l'ammissibilità dei finanziamenti ai Beneficiari Finali in base agli Accordi Operativi, il funzionamento di ciascun FdF Regionale, gli Strumenti Finanziari e gli Accordi Operativi;
 - (d) su proposta formale del FEI (essendo inteso che il FEI prima della presentazione formale di una proposta consulterà il Comitato di Investimento in buona fede in relazione al contenuto e allo scopo di tale proposta), approvare eventuali modifiche del presente Accordo (incluse le sue Appendici);
 - (e) su proposta formale del FEI (essendo inteso che il FEI prima della presentazione formale di una proposta consulterà il Comitato di Investimento in buona fede in relazione al contenuto e allo scopo di tale proposta), approvare i termini delle CEOI presentati al Comitato di Investimento dal FEI per l'approvazione (approvazione che comporta la verifica che la CEOI sia conforme ai requisiti degli articoli 7(1) e 7(2) dell'Atto Delegato), a qualsiasi



587de015



norma dell'Unione Europea, nazionale o regionale in materia di requisiti di eleggibilità, così come a quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale di ciascuna Regione;

- (f) concedere o rifiutare, entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla ricezione di una proposta da parte del FEI, il diritto a discostarsi dalla Politica in Materia di Rischio e dai relativi parametri di rischio individuati nel presente Accordo in connessione con i maggiori rischi che tali deviazioni comportano (rischio di non ammissibilità, rischio di controparte, eccetera), sia per la stipula degli Accordi Operativi sia nel corso dell'attuazione degli Accordi Operativi stessi;
 - (g) su proposta formale del FEI (essendo inteso che il FEI prima della presentazione formale di una proposta consulterà il Comitato di Investimento in buona fede in relazione al contenuto e allo scopo di tale proposta), approvare la strategia di informazione, marketing e pubblicità per l'Iniziativa Agri;
 - (h) su proposta formale del FEI (essendo inteso che il FEI prima della presentazione formale di una proposta consulterà il Comitato di Investimento in buona fede in relazione al contenuto e allo scopo di tale proposta), approvare l'uso degli Interessi Generati come descritto nella Clausola 4.3.2;
 - (i) su proposta formale del FEI (essendo inteso che il FEI prima della presentazione formale di una proposta consulterà il Comitato di Investimento in buona fede in relazione al contenuto e allo scopo di tale proposta), approvare le Spese Impreviste ai sensi della Clausola 8.2.1(ii)(b) o 8.2.2(iii);
 - (j) su proposta formale del FEI (essendo inteso che il FEI prima della presentazione formale di una proposta consulterà il Comitato di Investimento in buona fede in relazione al contenuto e allo scopo di tale proposta), approvare la sottoscrizione di ulteriori Accordi Operativi e l'incorrere di spese durante il Periodo di Legacy, secondo quanto previsto alla Clausola 4.4; e
 - (k) su proposta formale del FEI (essendo inteso che il FEI prima della presentazione formale di una proposta consulterà il Comitato di Investimento in buona fede in relazione al contenuto e allo scopo di tale proposta), svolgere ogni altro compito nell'ambito o in connessione al presente Accordo.
- 6.8 Le Parti riconoscono che ogni decisione assunta o comunicata dal Comitato di Investimento dovrà sempre essere presa dopo un'adeguata valutazione della posizione di ciascuna Regione, e che il FEI sarà autorizzato a fare affidamento, senza ulteriori indagini, sulle eventuali decisioni assunte o comunicate dal Comitato di Investimento e a presumere che tali decisioni riflettano in pieno la posizione delle Regioni.
- 6.9 Il quorum necessario per avere una riunione del Comitato di Investimento validamente costituita è di almeno la maggioranza dei membri con diritto di voto e di un osservatore nominato dal FEI. Una volta raggiunto il quorum, le decisioni del Comitato di Investimento saranno prese a maggioranza dei voti dei membri con diritto di voto del Comitato di Investimento che sono presenti. In caso di parità di voti una decisione sarà considerata come non approvata.



- 6.10 Ciascuna Regione accetta specificamente che, per tutte le questioni relative all'attuazione dell'Iniziativa Agri e che rientrano nella sfera d'applicazione del presente Accordo, le decisioni validamente assunte dal Comitato di Investimento costituiranno decisioni di tutte le Regioni e saranno vincolanti per tutte le Regioni. Fatto salvo quanto precede:
- (i) una Regione che abbia votato contro una decisione del Comitato di Investimento avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in relazione a se stessa ai sensi della Clausola 19.3 fermo restando che (i) la decisione in questione rientri tra le materie di cui alle lettere (d), (e), (f), (h) e (i) della Clausola 6.7 del presente Accordo e (ii) tale Regione esprima esplicita obiezione a tale decisione notificandola per iscritto il FEI entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla data della relativa riunione del Comitato di Investimento o dell'adozione della decisione mediante procedura scritta, a seconda dei casi (è inteso che il recesso sarà efficace immediatamente (dall'invio di tale notifica ai sensi della Clausola 24.2 del presente Accordo) se le condizioni previste ai punti (i) e (ii) che precedono sono soddisfatte);
 - (ii) una Regione in relazione a cui il membro con diritto di voto del Comitato di Investimento non abbia partecipato alla riunione fisica del Comitato di Investimento, avrà il diritto di recedere dal presente Accordo in relazione a se stessa ai sensi della Clausola 19.3 fermo restando che (i) la decisione in questione rientri tra le materie di cui alle lettere (d), (e), (f) e (h) della Clausola 6.7 del presente Accordo e (ii) tale Regione esprima esplicita obiezione a tale decisione notificandola per iscritto il FEI entro dieci (10) Giorni Lavorativi dalla data di finalizzazione del verbale della riunione pertinente (è inteso che il recesso sarà efficace immediatamente (dall'invio di tale notifica ai sensi della Clausola 24.2 del presente Accordo) se le condizioni previste ai punti (i) e (ii) che precedono sono soddisfatte).
- 6.11 Nei casi in cui il Comitato di Investimento ha poteri decisionali su proposta formale del FEI, il Comitato di Investimento avrà soltanto il potere di approvare o respingere le proposte o le raccomandazioni nella loro interezza (e non parzialmente) e non avrà il potere di modificare tali proposte o raccomandazioni, a meno che il FEI non abbia acconsentito a tali modifiche. Il Comitato di Investimento ha facoltà di deliberare sia durante le riunioni del Comitato di Investimento convocate in conformità con le previsioni del presente Accordo o tramite procedura scritta come descritto nell'Appendice H (Norme di Procedura del Comitato di Investimento), tuttavia, si concorda che se una decisione relativa a una proposta debitamente presentata dal FEI non è assunta durante la riunione del Comitato di Investimento immediatamente successiva la data di proposta formale da parte del FEI o se tramite procedura scritta a causa dell'interruzione/termine di tale procedura scritta, tale decisione dovrà essere assunta tramite procedura scritta da incardinarsi quanto prima successivamente a tale circostanza e in tal caso il meccanismo di interruzione/termine previsto al paragrafo 14 dell'Appendice H (Norme di Procedura del Comitato di Investimento) non troverà applicazione.
- 6.12 Per evitare dubbi, le Parti riconoscono e accettano che il FEI ha il diritto esclusivo di decidere tutte le misure necessarie al fine di attuare l'Iniziativa Agri e di formulare proposte al Comitato di Investimento sulle materie di cui al presente Accordo.



- 6.13 Il FEI dovrà fornire il Segretariato del Comitato di Investimento in conformità con quanto previsto dal presente Accordo (il “**Segretariato**”). I compiti e le funzioni del Segretariato comprendono quanto segue:
- (a) organizzazione delle riunioni del Comitato di Investimento, inclusa la redazione e la distribuzione dei documenti, dell’ordine del giorno e dei verbali del Comitato di Investimento;
 - (b) ogni altro compito definito nel presente Accordo di finanziamento o dal Comitato di Investimento; e
 - (c) le comunicazioni relative alle attività del Comitato di Investimento dovranno avere luogo attraverso il Segretariato.
- 6.14 Le comunicazioni destinate a o provenienti dal Comitato di Investimento saranno effettuate validamente se indirizzate per scritto in conformità con quanto previsto dalla Clausola 24 (Comunicazioni).

7. COMMISSIONI DI GESTIONE

- 7.1 Ciascuna Regione riconosce che, quale corrispettivo per il funzionamento dei rispettivi FdF Regionali, la gestione del rispettivo Contributo Regionale Impegnato e degli altri fondi del rispettivo FdF Regionale e l’esecuzione della rispettiva Attività del FdF Regionale da parte del FEI, dalla Data di Entrata in Vigore (indipendentemente dal fatto che a tale data i fondi siano già stati effettivamente erogati o meno) fino alla data che si verificherà per prima fra le due seguenti: (i) la risoluzione del presente Accordo in relazione alla Regione in questione, e (ii) la Data di Cessazione Pianificata, il FEI avrà diritto alle rispettive Commissioni di Gestione, che tale Regione con il presente atto si impegna ad assumere e pagare al FEI.
- 7.2 Il FEI sarà autorizzato a prelevare le rispettive Commissioni di Gestione dal rispettivo Conto Regionale del FdF su base semestrale. Ciascuna Regione accetta che qualora le Commissioni di Gestione siano superiori a saldo disponibile del rispettivo Conto Regionale del FdF (inclusi ai fini di tale calcolo gli eventuali rispettivi Rientri Regionali dalle Operazioni ivi accreditati ma esclusi gli importi già impegnati dal FEI a fronte di uno o più Strumenti Finanziari), il suddetto importo che supera il saldo sarà fatturato dal FEI alla Regione interessata, sotto forma di Richiesta Scritta separata e sarà pagabile entro 180 (cento ottanta) Giorni Lavorativi sul rispettivo Conto Regionale del FdF. Tale eventuale pagamento ricevuto dal FEI durante il Periodo di Ammissibilità sarà ritenuto parte integrante del rispettivo Contributo Regionale Pagato.
- 7.3 Le Commissioni di Gestione saranno pagabili da ciascuna Regione (o addebitati sul rispettivo Conto Regionale del FdF) in via posticipata e consisteranno in quanto segue:
- (a) durante il Periodo di Ammissibilità, il totale delle seguenti voci:
 - (i) relativamente al primo anno dalla Data di Entrata in Vigore, il 3% (tre per cento) della parte del rispettivo Contributo Regionale Pagato (dopo aver detratto dal rispettivo Contributo Regionale Pagato le eventuali parti di esso che sono impegnate dal FEI a Intermediari Finanziari, in



via prudenziale, per creare accantonamenti/riserve finanziarie a fronte di esposizioni a passività potenziali ai sensi degli Strumenti Finanziari sotto forma di accordi di garanzia stipulati dal FEI; su tali importi detratti la Commissione di Gestione è pagata ai sensi della Clausola 7.3(a)(iv)), che non è stata restituita a tale Regione in conformità con il presente Accordo (che, ai fini della presente definizione, dovrà essere calcolata pro tempore in base al numero di giorni di calendario durante tale periodo); e

- (ii) relativamente al secondo anno dalla Data di Entrata in Vigore, l'1% (uno per cento) della parte del rispettivo Contributo Regionale Pagato (dopo aver detratto dal rispettivo Contributo Regionale Pagato le eventuali parti di esso che sono impegnate dal FEI a Intermediari Finanziari, in via prudenziale, per creare accantonamenti/riserve finanziarie a fronte di esposizioni a passività potenziali ai sensi degli Strumenti Finanziari sotto forma di accordi di garanzia stipulati dal FEI; su tali importi detratti la Commissione di Gestione è pagata ai sensi della Clausola 7.3(a)(iv)), che non è stata restituita a tale Regione in conformità con il presente Accordo (che, ai fini della presente definizione, dovrà essere calcolata pro tempore in base al numero di giorni di calendario durante tale periodo); e
- (iii) Successivamente e fino al verificarsi della prima fra le due seguenti date: (i) la fine del Periodo di Ammissibilità o (ii) la Data di Cessazione Pianificata, lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) annuo della parte del rispettivo Contributo Regionale Pagato (dopo aver detratto dal rispettivo Contributo Regionale Pagato le eventuali parti di esso che sono impegnate dal FEI a Intermediari Finanziari, in via prudenziale, per creare accantonamenti/riserve finanziarie a fronte di esposizioni a passività potenziali ai sensi degli Strumenti Finanziari sotto forma di accordi di garanzia stipulati dal FEI; su tali importi detratti la Commissione di Gestione è pagata ai sensi della Clausola 7.3(a)(iv)), che non è stata restituita a tale Regione in conformità con il presente Accordo (che, ai fini della presente definizione, dovrà essere calcolata pro tempore in base al numero di giorni di calendario durante tale periodo); e
- (iv) lo 0,5% (zero virgola cinque per cento) annuo della parte del rispettivo Contributo Regionale Pagato che in qualsiasi momento è impegnato dal FEI a Intermediari Finanziari nell'ambito degli Strumenti Finanziari sotto forma di accordi di garanzia stipulati dal FEI (che, ai fini della presente definizione, dovrà essere calcolata pro tempore in base al numero di giorni di calendario durante tale periodo),

PIÙ

un elemento collegato alla performance pari a:

- (v) 1,5% (uno virgola cinque per cento) annuo della parte del rispettivo Contributo Regionale Impegnato effettivamente stanziato dal FEI (i.e. corrispondente alle risorse erogate ai Beneficiari Finali dagli



Intermediari Finanziari) in via prudenziale, per creare accantonamenti/riserve finanziarie a fronte di esposizioni a passività potenziali ai sensi degli Strumenti Finanziari (con riferimento alle risorse erogate ai Beneficiari Finali dagli Intermediari Finanziari) sotto forma di accordi di garanzia stipulati dal FEI.

- (b) **dopo il Periodo di Ammissibilità**, un importo pari a (1,5%) (uno virgola cinque per cento) annuo della porzione del rispettivo Contributo Regionale Impegnato ed effettivamente allocato dal FEI (i.e. corrispondente ai fondi erogati ai Beneficiari Finali dagli Intermediari Finanziari) nell'ambito degli Accordi Operativi alla fine del Periodo di Ammissibilità.

7.4 Indipendentemente dagli altri termini della presente Clausola 6 (Commissioni di Gestione), l'importo totale delle Commissioni di Gestione sarà soggetto a una soglia massima durante il Periodo di Ammissibilità, pari in ogni momento pertinente al totale in quel momento applicabile fra:

- (a) 7% (sette per cento) della differenza fra (i) il Contributo Regionale Pagato e (ii) la parte del Contributo Regionale Pagato che è stato impegnato dal FEI a Intermediari Finanziari per creare accantonamenti finanziari a fronte di esposizioni a passività potenziali ai sensi degli Strumenti Finanziari sotto forma di accordi di garanzia stipulati dal FEI, ove presenti;

E

- (b) il 10% (dieci per cento) della parte del rispettivo Contributo Regionale Pagato che è stato impegnato dal FEI a Intermediari Finanziari per creare accantonamenti finanziari a fronte di esposizioni a passività potenziali ai sensi degli Strumenti Finanziari sotto forma di accordi di garanzia stipulati dal FEI, ove presenti;

(di seguito, la “**Soglia Massima**”).

7.5 Ciascuna Regione conviene che la Soglia Massima non si applica alle rispettive Commissioni di Gestione sostenute dopo il Periodo di Ammissibilità.

8. SPESE IMPREVISTE, INTERESSI NEGATIVI E PERDITE DI TESORERIA

8.1 Spese impreviste

Ciascuna Regione prende atto e concorda che FEI potrebbe incorrere o sopportare spese, costi o passività aggiuntivi imprevisti connessi a contenziosi in relazione a un determinato FdF Regionale e una pertinente Attività del FdF Regionale (come, per esempio, contenziosi che emergano in relazione agli Strumenti Finanziari attuati nell'ambito degli Accordi Operativi), ivi incluse in particolare le spese che secondo la legge applicabile non sono spese ammissibili ai fini dell'articolo 42 del RDC e le eventuali norme correlate di tale Regione (“**Spese Impreviste**”). Ciascuna Regione concorda che tali Spese Impreviste saranno pagabili da tale Regione in conformità con quanto previsto alla Clausola 8.2.

8.2 Ciascuna Regione e il FEI concordano, in relazione a tale Regione che:



8.2.1 durante il Periodo di Ammissibilità:

(i) eventuali Spese Impreviste che non eccedono complessivamente l'Importo Massimo delle Spese Impreviste dovranno essere pagate da tale Regione a valere sulle proprie risorse (che non sono soggette alle regole europee sui Fondi SIE) come pagamento separato in favore del FEI, entro 180 (cento ottanta) Giorni Lavorativi dalla richiesta scritta da parte del FEI (restando inteso che (i) nessuna approvazione da parte della Regione o del Comitato di Investimento sarà necessaria in questo caso e (ii) il FEI notificherà il Comitato di Investimento circa la natura di tali Spese Impreviste, l'importo stimato da sopportare o già sopportato e, se richiesto da tale Regione, fornire qualsiasi prova documentale disponibile circa tali costi e spese);

(ii) eventuali Spese Impreviste che eccedano l'Importo Massimo delle Spese Impreviste:

a) se tali Spese Impreviste riguardano una sola Regione, esse devono essere approvate da tale Regione (fermo restando che tale approvazione non deve essere negata irragionevolmente). Un'approvazione negata nei casi in cui il perseguimento di un'azione legale sia nell'interesse del FdF Regionale o del Portafoglio Regionale (come definito nell'Appendice G (Accordi fra creditori)) o sia necessario per conformarsi a obblighi o requisiti derivanti dalla normativa applicabile, sarà considerata irragionevole.

Qualora la Regione approvi tali Spese Impreviste, esse dovranno essere pagate da tale Regione a valere sulle proprie risorse (che non sono soggette alle regole europee sui Fondi SIE) come pagamento separato in favore del FEI, entro 180 (cento ottanta) Giorni Lavorativi dalla richiesta scritta da parte del FEI relativa al pagamento di tali Spese Impreviste.

Qualora la Regione non approvi tali Spese Impreviste in conformità a quanto previsto nei rispettivi Accordi sui Termini Specifici della Regione, il FEI sarà completamente liberato da qualsiasi obbligo di perseguire per conto della Regione pertinente ulteriori azioni connesse alla relativa pretesa e non potrà incorrere in alcuna responsabilità per essersi astenuto dal perseguire ulteriori azioni.

Al fine di evitare dubbi, qualora tali Spese Impreviste riguardino due o più Regioni (ma non tutte), ciascuna Regione dovrà approvare i costi ai sensi della Clausola 8.2.1(ii)(a) e tali spese dovranno essere suddivise fra le Regioni pertinenti pro rata sulla base dei loro rispettivi Contributi Regionali Impegnati.

b) se tali Spese Impreviste riguardano tutte le Regioni o in generale l'implementazione dell'Iniziativa Agri, esse devono



essere approvate dal Comitato di Investimento (fermo restando che tale approvazione non deve essere negata irragionevolmente). Un'approvazione negata nei casi in cui il perseguimento di un'azione legale sia nell'interesse dell'Iniziativa Agri o sia necessario per conformarsi a obblighi o requisiti derivanti dalla normativa applicabile, sarà considerata irragionevole.

Qualora il Comitato di Investimento approvi tali Spese Impreviste, esse dovranno essere pagate dalle Regioni a valere sulle loro risorse (che non sono soggette alle regole europee sui Fondi SIE) come pagamento separato in favore del FEI, entro 180 (cento ottanta) Giorni Lavorativi dalla richiesta scritta da parte del FEI relativa al pagamento di tali Spese Impreviste. Tali Spese Impreviste dovranno essere suddivise fra le Regioni pro rata sulla base dei loro rispettivi Contributi Regionali Impegnati.

Qualora il Comitato di Investimento non approvi tali Spese Impreviste immediatamente dopo la proposta del FEI e in conformità a quanto previsto alla Clausola 6, il FEI sarà completamente liberato da qualsiasi obbligo di perseguire per conto delle Regioni ulteriori azioni connesse alla relativa pretesa e non potrà incorrere in alcuna responsabilità per essersi astenuto dal perseguire ulteriori azioni;

8.2.2 dopo il Periodo di Ammissibilità,

- (i) eventuali Spese Impreviste dovranno essere pagate con i pertinenti Importi di Riserva dei Rientri e i pertinenti Rientri Regionali dalle Operazioni disponibili sui rispettivi Conti Regionali del FdF, come meglio specificato alla Clausola 4.2.2;
- (ii) se i Rientri Regionali dalle Operazioni di cui alla Clausola 8.2.2(i) sopra non sono sufficienti a coprire le relative Spese Impreviste e le Spese Impreviste già sopportate e pagate da tale Regione sono inferiori all'Importo Massimo delle Spese Impreviste, tali Spese Impreviste dovranno essere pagate fino all'Importo Massimo delle Spese Impreviste in conformità a quanto previsto alla Clausola 8.2.1(i) sopra;
- (iii) qualora le Spese Impreviste eccedano l'Importo Massimo delle Spese Impreviste, le pertinenti Spese Impreviste dovranno essere approvate e pagate in conformità a quanto previsto alla Clausola 8.2.1(ii) sopra.

8.3 Interessi negativi e perdite di tesoreria

Ciascuna Regione e il FEI concordano che qualsiasi costo collegato all'applicazione di tassi di interesse negativi a un determinato Conto Regionale del FdF o a qualunque altro conto bancario necessario per l'attuazione della relativa Attività del FdF



Regionale, incluso in relazione ai rispettivi Fondi di Tesoreria, così come le perdite di tesoreria, saranno coperti:

- 8.3.1 durante il Periodo di Ammissibilità dagli Interessi Generati ai sensi delle Clausole 4.3 e 4.6 sopra e, qualora tali somme fossero insufficienti, dalla Regione a valere sulle proprie risorse (che non sono soggette alle regole europee sui Fondi SIE) come pagamento separato in favore del FEI, entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla richiesta scritta da parte del FEI;
- 8.3.2 dopo il Periodo di Ammissibilità, prima dagli Interessi Generati, successivamente dai pertinenti Rientri Regionali dalle Operazioni disponibili sul rispettivo Conto Regionale del FdF in conformità con quanto previsto alla Clausola 4.2.2 e qualora tali somme fossero insufficienti, dalla Regione a valere sulle proprie risorse (che non sono soggette alle regole europee sui Fondi SIE) come pagamento separato in favore del FEI, entro 60 (sessanta) Giorni Lavorativi dalla richiesta scritta da parte del FEI.
- 8.4 Qualora la Regione non effettui il pagamento delle Spese Impreviste di cui alla presente Clausola 8 entro le scadenze indicate nelle Clausole 8.2 e 8.3, tali importi matureranno interesse dalla data di scadenza fino alla data di pagamento a un tasso pari al tasso EURIBOR +1 (uno) per cento.

9. INTERESSI RILEVANTI E DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Ognuna delle Parti riconosce e conviene che:

- (a) il FEI gestisce, o potrebbe gestire, un certo numero di mandati concordati o da concordare tra il FEI e soggetti terzi. Le politiche di investimento di tali mandati possono comportare l'offerta di strumenti finanziari di natura simile a quella degli Strumenti Finanziari in una serie di giurisdizioni, tra cui quella italiana;
- (b) il FEI potrebbe investire, per proprio conto o a nome di soggetti terzi, in strumenti finanziari di natura simile a quella degli Strumenti Finanziari in una serie di giurisdizioni, tra cui quella italiana;
- (c) il FEI potrebbe (i) interagire con altre funzioni (tra cui ad esempio come finanziatore, garante o investitore) con gli Intermediari Finanziari nonché (ii) fornire finanziamenti (anche sotto forma di garanzie o capitale azionario) agli stessi Beneficiari Finali/investimenti come gli Strumenti Finanziari contemplati il presente atto, anche in un modo in cui gli Strumenti Finanziari contemplati nel presente atto sono subordinati a, o servono come miglioramento del credito per, tale sostegno del FEI;
- (d) nel contesto dell'Iniziativa Agri, il FEI agirà in qualità di agente di ciascuna Regione separatamente;
- (e) nel contesto dell'Iniziativa Agri, il FEI parteciperà nel rispetto delle disposizioni indicate nell'Appendice G (Accordi fra creditori) come prenditore di rischio senior nell'attuazione dello Strumento Finanziario/degli Strumenti Finanziari e, se applicabile, per conto di Investitori Terzi.



Di conseguenza, il FEI potrebbe senza previo riferimento al Comitato di Investimento o a qualunque Regione pertinente, effettuare operazioni in cui il FEI ha, direttamente o indirettamente, un interesse rilevante o una relazione di qualunque natura con qualsiasi altra parte, che comporta o potrebbe comportare un potenziale conflitto con i doveri del FEI verso tale Regione e il suo rispettivo FdF Regionale. Il FEI dovrà gestire e ove possibile, affrontare tali eventuali potenziali conflitti di interesse, in conformità con quanto descritto nelle disposizioni illustrate nell'Appendice G (Accordi fra creditori) con le sue norme e procedure interne, in buona fede, tenendo conto della Strategia di Investimento e Business Plan.

10. ACCORDI OPERATIVI

10.1 In conformità con gli articoli 6 e 7 dell'Atto Delegato, il FEI dovrà garantire che gli Accordi Operativi includano impegni o garanzie da parte degli Intermediari Finanziari secondo cui:

- (a) in relazione al pertinente Strumento Finanziario, essi agiranno in conformità con tutte le leggi applicabili e con il livello di cura, efficienza, trasparenza e diligenza professionale atteso da un organismo professionale esperto nell'attuazione di strumenti finanziari;
- (b) i Beneficiari Finali che beneficiano del supporto degli Strumenti Finanziari saranno selezionati tenendo debito conto della natura dello Strumento Finanziario e della loro potenziale redditività economica o, se del caso, della potenziale redditività economica dei progetti di investimento dei Beneficiari Finali che devono essere finanziati;
- (c) la selezione dei Beneficiari Finali sarà trasparente e potrà essere giustificata dagli Intermediari Finanziari su basi obiettive e in modo che tale selezione non dia origine a conflitti di interesse;
- (d) gli Intermediari Finanziari informeranno i Beneficiari Finali, in conformità con le disposizioni dell'articolo 13 ("**Informazione e pubblicità**") e l'allegato III del Regolamento di Attuazione della Commissione 808/2014 del 17 luglio 2014, che il finanziamento viene fornito in base a programmi cofinanziati dalle risorse FEASR;
- (e) gli Intermediari Finanziari si impegneranno a fornire supporto ai Beneficiari Finali in un mondo che sia proporzionato e il meno distorsivo possibile per la concorrenza;
- (f) gli Accordi Operativi rifletteranno le disposizioni indicate nell'allegato IV del RDC;
- (g) gli Intermediari Finanziari dovranno accettare che gli Strumenti Finanziari possano essere sottoposti ad attività di auditing da o per conto delle competenti autorità di auditing delle Regioni interessate, della Commissione e della Corte dei Conti Europea;



587de015



- (h) gli Intermediari Finanziari dovranno collaborare e garantire contrattualmente che i Beneficiari Finali collaborino, per fornire le informazioni necessarie a permettere la valutazione del PSR;
 - (i) gli Intermediari Finanziari dovranno accettare di non poter pretendere alcun importo oltre l'importo ad essi destinato nell'ambito degli Accordi Operativi; e
 - (j) gli Intermediari Finanziari e i Beneficiari Finali dovranno detenere e mantenere le somme ricevute dai FdF Regionali pertinenti in un conto bancario presso un istituto di credito situato nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea.
- 10.2 Il FEI dovrà garantire che gli Accordi Operativi riflettono determinati requisiti aggiuntivi, compresi fra l'altro:
- (a) requisiti riguardanti l'ammissibilità delle imprese o delle attività da finanziarie (che riflettono i pertinenti PSR e i termini concordati tra il FEI e il Comitato di Investimento nelle CEOI);
 - (b) requisiti sulla protezione dei dati e la conservazione dei documenti da parte del FEI, degli Intermediari Finanziari e/o dei Beneficiari Finali; e
 - (c) requisiti riguardanti la visibilità del coinvolgimento dello Strumento Finanziario.

Tali requisiti dovranno essere concordati tra il FEI e il Comitato di Investimento in relazione alle CEOI.

11. RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

- 11.1 Il FEI si impegna, fatto salvo quanto previsto nella Clausola 10.2(c) che segue, ad agire con la diligenza di un gestore professionale e in buona fede nell'attuazione del presente Accordo.
- 11.2 Fermo restando quanto previsto dalla Clausola 11.3 che segue, il FEI non dovrà essere ritenuto responsabile in nessuna circostanza nei confronti di alcuna Regione o alcun altro soggetto riguardo al rendimento finanziario del rispettivo FdF Regionale, ai risultati finanziari di alcun Accordo Operativo o Strumento Finanziario, investimento dei rispettivi Fondi di Tesoreria (anche come conseguenza di interessi negativi o oneri), al mancato rispetto, da parte di tale Regione, di qualsiasi Intermediario Finanziario o di qualsiasi Beneficiario Finale che usufruisce del finanziamento dei FdF Regionali, delle leggi o delle normative applicabili.
- 11.3 Il FEI non sarà responsabile verso alcuna Regione o verso alcun altro soggetto, per atti od omissioni nell'ambito di o in connessione con la sua nomina ai sensi del presente Accordo e per l'esecuzione da parte sua dell'attività del rispettivo FdF Regionale, salvo che nella misura in cui i costi, reclami, danni, perdite, passività o spese di tale Regione derivano direttamente da frode, condotta dolosa o negligenza grave del FEI nell'esecuzione del presente Accordo. Per evitare dubbi, il FEI non sarà responsabile in alcuna circostanza verso tale Regione per danni consequenziali, perdita di profitto o danni esemplari o punitivi (exemplary or punitive damages).



587de015



- 11.4 Fermo restando il disposto della Clausola 11.3 che precede, ogni responsabilità del FEI in relazione al presente Accordo sarà esclusa nella misura in cui le azioni del FEI si basano su informazioni fornite da una qualsiasi Regione o su una decisione o approvazione del Comitato di Investimento. Il FEI non si assume alcun obbligo di verificare indipendentemente la precisione, la pertinenza o la completezza di tali eventuali informazioni fornite da una delle Regioni o di esaminare o mettere in discussione le decisioni o le approvazioni del Comitato di Investimento.
- 11.5 Per quanto riguarda specificamente il trattamento delle Irregolarità che hanno condotto a imporre una correzione finanziaria:
- 11.5.1 il FEI sarà responsabile in relazione alle Irregolarità che si verificano a livello di ciascun FdF Regionale in conformità con il presente Accordo;
- 11.5.2 il FEI non sarà responsabile in relazione a Irregolarità che si verificano a livello dell'Intermediario Finanziario (i) qualora abbia incluso i requisiti dell'articolo 6(1) dell'Atto Delegato nel pertinente Accordo Operativo e (ii) qualora abbia posto in essere la dovuta diligenza nel selezionare l'Intermediario Finanziario e nel selezionare e perseguire appropriate misure contrattuali e legali contro l'Intermediario Finanziario per il recupero degli importi che hanno risentito delle Irregolarità, fermo restando che le decisioni in relazione a tali misure contrattuali e legali siano esercitate a discrezione esclusiva del FEI che agisce con la dovuta diligenza. Per evitare dubbi, il FEI non assume alcuna responsabilità nei casi in cui tali condizioni sono soddisfatte; e
- 11.5.3 il FEI non sarà responsabile in merito a Irregolarità che si verificano a livello dei Beneficiari Finali qualora esso abbia (i) incluso nell'Accordo Operativo un obbligo per l'Intermediario Finanziario di esercitare la dovuta diligenza nel selezionare e perseguire appropriate misure contrattuali e legali contro i Beneficiari Finali per il recupero degli importi oggetto delle Irregolarità e, (ii) nel caso in cui l'Intermediario Finanziario non abbia adempiuto all'obbligo descritto nell'articolo 11.5.3(i), il FEI abbia esercitato la dovuta diligenza nel selezionare e perseguire appropriate misure contrattuali e legali contro l'Intermediario Finanziario nel quadro dell'Accordo Operativo per il recupero degli importi oggetto delle Irregolarità, fermo restando che le decisioni riguardanti tali misure contrattuali e legali siano esercitate a discrezione esclusiva del FEI che agisce con la dovuta diligenza. Per evitare dubbi il FEI non avrà alcuna responsabilità nel caso in cui l'Intermediario Finanziario abbia esercitato la dovuta diligenza nel selezionare e perseguire le misure contrattuali e legali contro un Beneficiario Finale per il recupero degli importi oggetto dell'Irregolarità.
- Il FEI non avrà alcuna responsabilità riguardo alle circostanze descritte nelle clausole 11.5.2 e 11.5.3 nel caso in cui la Regione non effettui il pagamento in favore del FEI per i costi di contenzioso sostenuti o da sostenere in conformità con la Clausola 8.2.
- 11.6 Con il presente atto ogni Regione si impegna a tenere indenne ed esonerare da responsabilità il FEI e ciascuno dei suoi funzionari, dirigenti, impiegati, agenti, delegati e sub-delegati a prima richiesta scritta in relazione a qualunque costo,



587de015



reclamo, danno, perdita, responsabilità, procedimento legale, transazione o spesa (inclusi gli onorari legali e le altre spese sostenute per le indagini o la difesa di eventuali controversie) sostenute o subite dal FEI in (gli “**Importi Indennizzati**”) in relazione a quanto segue:

- (a) la nomina del FEI in base al presente Accordo o in relazione all’Attività del FdF Regionale in qualità di gestore dello Strumento Finanziario;
- (b) il fatto che le eventuali informazioni fornite da tale Regione o dal Comitato di Investimento al FEI in relazione al presente Accordo e i rispettivi Accordi sui Termini Specifici della Regione siano false, fuorvianti, inesatte o incomplete;
- (c) le eventuali istruzioni fornite al FEI da o per conto di tale Regione in relazione al presente Accordo o alla rispettiva Attività del FdF Regionale;
- (d) le eventuali inadempienze (incluso, a titolo esemplificativo, il mancato pagamento o l’approvazione negata irragionevolmente da parte della Regione o del Comitato di Investimento (a seconda dei casi) delle Spese Impreviste ai sensi della Clausola 8.2.1(ii) del presente Accordo) o dichiarazioni fuorvianti, provenienti direttamente o indirettamente da tale Regione o dal Comitato di Investimento ai sensi del presente Accordo o degli Accordi sui Termini Specifici della Regione; e/o
- (e) le eventuali pretese da parte di qualunque soggetto in relazione ai beni che fanno parte del rispettivo FdF Regionale,

salvo che nella misura in cui tali Importi Indennizzati risultano direttamente da frode, condotta dolosa o negligenza grave del FEI nell’esecuzione del presente Accordo.

Per evitare dubbi, l’obbligo di ciascuna Regione ai sensi della presente Clausola 11.6 si estende anche all’obbligo di tenere indenne il FEI per qualsiasi pagamento che il FEI sarebbe obbligato a effettuare in favore degli Intermediari Finanziari (incluse eventuali penalità) ai sensi degli Accordi Operativi, anche qualora il FEI abbia effettuato tali pagamenti sulla base di risorse diverse da quelle dei rispettivi FdF Regionali.

11.7 Con il presente atto ogni Regione accetta quanto segue:

- (a) gli eventuali Importi Indennizzati (insieme agli eventuali interessi maturati per ritardato pagamento ai sensi della Clausola 11.7(b) dovuti al FEI dovranno essere pagati da tale Regione al FEI entro 180 (cento ottanta) Giorni Lavorativi dalla Richiesta Scritta del FEI, come importo aggiuntivo dovuto da tale Regione in aggiunta al rispettivo Contributo Regionale Impegnato e dovranno essere pagati a valere sulle risorse di tale Regione che non sono soggette alle norme dell’Unione Europea sui Fondi SIE.
- (b) Qualora tale Regione non effettui il pagamento degli Importi Indennizzati entro la scadenza indicata nella Clausola 11.7(a), tale importo maturerà interesse dalla data di scadenza fino alla data di pagamento a un tasso pari al tasso EURIBOR +1 (uno) per cento.



- 11.8 Gli obblighi di ciascuna Regione di indennizzare il FEI ai sensi del presente Accordo sono permanenti e resteranno pienamente efficaci e validi indipendentemente dal verificarsi della Data di Cessazione Pianificata o dall'eventuale cessazione degli altri termini del presente Accordo relativamente a tale Regione.
- 11.9 Nella misura in cui le risorse disponibili nel Conto Regionale del FdF sono insufficienti (ivi inclusi, a titolo esemplificativo, nei casi in cui tali ammanchi siano dovuti a perdite di tesoreria o indisponibilità dei fondi depositati con la Banca di Tesoreria del FdF) a pagare le rispettive Commissioni di Gestione in conformità al presente Accordo, ogni altro importo dovuto ai sensi del presente Accordo, così come ogni importo necessario per far fronte agli impegni ai sensi degli Accordi Operativi in maniera conforme con la copertura della relativa tranche del Contributo Regionale, come specificato nell'Appendice G (Accordi fra creditori), la Regione pertinente sarà responsabile per il pagamento di tali importi al FEI. Se la Regione pertinente non provvede al pagamento dell'importo richiesto alla data di scadenza, la somma non pagata maturerà interessi dalla data di scadenza fino alla data di pagamento, a un tasso pari al EURIBOR + uno (1) per cento. Gli obblighi di pagamento della Regione pertinente di cui alla presente Clausola 11.9 sono permanenti e resteranno pienamente efficaci e validi indipendentemente dal verificarsi della Data di Cessazione Pianificata o dall'eventuale cessazione degli altri termini del presente Accordo relativamente a tale Regione.
- 12. DICHIARAZIONI, GARANZIE E IMPEGNI DI CIASCUNA REGIONE**
- 12.1 Con il presente atto ogni Regione dichiara e garantisce e in relazione alle questioni illustrate nella Clausola 12.1(d), (e), (f) e (h) (che segue) dichiara e garantisce che in ogni momento rilevante fino alla cessazione del presente Accordo:
- (a) essa dispone di tutti i poteri di tutte le capacità (anche in relazione alle sue leggi interne e ai requisiti costituzionali) (x) per firmare, adempiere ed eseguire, e ha finalizzato tutte le necessarie azioni per autorizzare la firma, adempimento ed esecuzione del presente Accordo e del pertinente Accordo sui Termini Specifici della Regione e (y) per conferire nomina al FEI secondo i termini del presente Accordo e del pertinente Accordo sui Termini Specifici della Regione e per porre in essere le operazioni previste nella sfera d'applicazione del presente Accordo e ha ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni e le approvazioni per consentire al FEI di farlo in suo nome e per suo conto;
 - (b) gli obblighi espressi come assunti da essa nel presente Accordo sono obblighi legali, validi, vincolanti ed esecutivi;
 - (c) stipulando o dando esecuzione al presente Accordo o al pertinente Accordo sui Termini Specifici della Regione o l'attuazione delle transazioni di cui sopra essa non viola alcuna legge, norma o regolamento ad essa applicabile né alcun contratto rilevante di cui essa è una parte;
 - (d) il suo rispettivo FdF Regionale è libero da qualunque vincolo, onere e gravame e la Regione si impegna a fare in modo che dagli atti o dalle omissioni della Regione stessa non derivino vincoli, oneri o gravami sul suo rispettivo FdF Regionale;



- (e) le informazioni o la documentazione da essa fornite al FEI (incluse le informazioni riguardanti la posizione finanziaria della Regione stessa o del suo rispettivo FdF Regionale) sono vere, complete, accurate e non sono fuorvianti sotto alcun aspetto sostanziale;
 - (f) essa fornirà le eventuali informazioni aggiuntive adeguatamente richieste dal FEI o dalle autorità competenti;
 - (g) essa comprende e riconosce i rischi inerenti agli Strumenti Finanziari, in particolare come illustrato nella Politica in Materia di Rischio; e
 - (h) essa collaborerà con le altre Regioni e agirà, in ogni momento, in buona fede a livello della Piattaforma.
- 12.2 Ciascuna Regione comunicherà al FEI prontamente eventuali cambiamenti rilevanti delle informazioni da essa fornite ai fini del presente Accordo o delle proprie circostanze in generale, e fornirà le altre informazioni pertinenti che il FEI potrà di volta in volta ragionevolmente richiedere. Ciascuna Regione riconosce che l'omessa comunicazione di tali informazioni può pregiudicare la capacità del FEI di fornire i propri servizi ai sensi del presente Accordo e la qualità dei servizi che il FEI può fornire.
- 12.3 Ciascuna Regione si impegna a non cedere o alienare alcuno degli attivi del suo rispettivo FdF Regionale e a non autorizzare alcun soggetto se non il FEI a cedere o alienare tali attivi.
- 12.4 Ciascuna Regione si impegna a non chiedere alcuna modifica del proprio PSR che possa pregiudicare lo Strumento Finanziario da attuarsi nell'ambito dell'Iniziativa Agri senza l'approvazione preventiva del FEI.
- 12.5 Ciascuna Regione si obbliga ad intraprendere le necessarie azioni per impegnare il rispettivo Organismo Pagatore e assicurare che l'Organismo Pagatore adempia tutti i pagamenti richiesti ai sensi dei termini del presente Accordo. Ciascuna Regione e il FEI concordano che il FEI non impegnerà alcuna parte del Contributo Regionale Impegnato nell'ambito di Accordi Operativi prima di aver ricevuto una notifica scritta da parte della pertinente Autorità di Gestione che il relativo Organismo Pagatore ha accettato per iscritto di rispettare i termini concordati nel presente Accordo e le previsioni di cui all'Appendice K (Procedura di Pagamento).
- 12.6 Ciascuna Regione rappresenta e garantisce inoltre che la Strategia di investimento e Business Plan (i) incorpora pienamente e in maniera accurata tutte le condizioni e i requisiti (ivi inclusi i criteri di eleggibilità) del rispettivo PSR che sono applicabili allo Strumento Finanziario attuato nell'ambito dell'Iniziativa Agri e (ii) è conforme agli obiettivi di policy del rispettivo PSR.
- 12.7 Ciascuna Regione rappresenta e garantisce che non ci sono requisiti aggiuntivi nazionali o regionali applicabili allo Strumento Finanziario attuato nel contesto dell'Iniziativa Agri. Le Parti concordano che se qualcuno di tali requisiti dovesse entrare in vigore dopo la Data di Entrata in Vigore, la Regione dovrà notificarlo al FEI prima possibile e, successivamente alla notifica, il FEI avrà il diritto, a sua totale



587de015



discrezione, di applicare tale requisito agli Accordi Operativi da sottoscrivere successivamente o di fermarsi dal sottoscrivere nuovi Accordi Operativi.

- 12.8 Ciascuna Regione rappresenta e garantisce che (i) il riferimento nel rispettivo PSR a “prestiti” intende coprire qualsiasi prestito o altri strumenti di rischio o e (ii) il riferimento nel rispettivo PSR a small mid-caps ha il significato attribuito al termine “Small Mid-Cap” di cui alla Clausola 1.1 del presente Accordo.

13. AIUTI DI STATO

- 13.1 Ogni Regione conferma che la sezione “Aiuti di Stato” nell’Appendice B (Strategia di investimento e Business Plan) è conforme a tutte le regole applicabili agli Aiuti di Stato.
- 13.2 Ogni Regione dovrà fornire al FEI tutte le informazioni necessarie per consentire che il suo rispettivo FdF Regionale, ogni Strumento Finanziario e ogni Accordo Operativo siano conformi alle regole applicabili agli Aiuti di Stato. La responsabilità del FEI in merito agli Aiuti di Stato sarà limitata a richiedere a ciascun Intermediario Finanziario di garantire il rispetto dei requisiti degli Aiuti di Stato in conformità alle previsioni stabilite nel presente Accordo (incluse le Appendici) e a inserire le clausole pertinenti in ciascun rispettivo Accordo Operativo.
- 13.3 Le informazioni di cui alla Clausola 13.2 che precede saranno comunicate dal FEI agli Intermediari Finanziari che saranno contrattualmente responsabili del rispetto delle regole applicabili agli Aiuti di Stato.
- 13.4 Ogni Accordo Operativo dovrà includere un impegno da parte dell’Intermediario Finanziario a rispettare le regole degli Aiuti di Stato in conformità con la Clausola 13.3 incluso un obbligo per gli Intermediari Finanziari di ottenere l’impegno da parte dei Beneficiari Finali di rimborsare gli eventuali sostegni ricevuti che costituiscono Aiuti di Stato illegali.

14. MONITORAGGIO E REPORTING

- 14.1 Il FEI dovrà monitorare l’attuazione degli Strumenti Finanziari e degli Accordi Operativi in conformità con i criteri indicati nell’Appendice E (Monitoraggio/Controllo degli Intermediari Finanziari). Il FEI invierà a ciascuna Regione una lettera formale di comunicazione riguardo agli obiettivi di investimento raggiunti ai fini della definizione di “Tranche Successiva” entro 3 (tre) mesi dalla fine del pertinente trimestre di reporting. Il modello di tale lettera di comunicazione sarà sottoposto al Comitato di Investimento prima della firma del primo Accordo Operativo.
- 14.2 Sulla base dei dati forniti dagli Intermediari Finanziari, il FEI preparerà in lingua inglese i seguenti rapporti e rendiconti:
- (a) un rapporto regionale annuale sullo stato di avanzamento (il “**Rapporto di Avanzamento**”), presentato dal FEI a ciascuna Regione non più tardi di 4 (quattro) mesi dopo l’ultimo giorno del Periodo di Reporting, che dovrà contenere un riepilogo delle attività di monitoraggio, come indicato



nell'Appendice F (Rapporto di Avanzamento) del presente Accordo, fornendo informazioni su tale Regione; e

- (b) il rendiconto finanziario annuale verificato, che sarà redatto in conformità con i principi contabili generalmente accettati nell'Unione Europea, verificato da una Società di Revisione nominata dal FEI e presentato da ciascuna Regione. Il rendiconto finanziario verificato del FdF Regionale dovrà essere presentato entro e non oltre 5 (cinque) mesi dopo l'ultimo giorno del Periodo di Reporting.

14.3 Il FEI conviene che le attività di monitoraggio condotte in relazione agli Strumenti Finanziari (anche, ove opportuno, a campione) riguarderanno le questioni seguenti:

- (a) se gli Intermediari Finanziari conducano o meno le procedure allo scopo di rispettare le leggi e i regolamenti e le procedure dell'Unione Europea e l'Accordo Operativo (i controlli da eseguirsi da parte del FEI saranno quelli previsti ai sensi delle proprie regole e procedure di monitoraggio interne);
- (b) se gli accordi mediante i quali il finanziamento viene messo a disposizione dei Beneficiari Finali contengano o meno disposizioni relative ai requisiti di verifica contabile e tracce di revisione (audit trails) in conformità con quanto disposto nel comma 1(e) dell'Allegato IV del RDC e se includano o meno gli eventuali requisiti concordati di visibilità;
- (c) se sia stata o meno stabilita una pista di controllo ai fini del reporting e della verifica contabile, in conformità con le disposizioni pertinenti del RDC e degli Atti Delegati e di Esecuzione;
- (d) se gli Intermediari Finanziari conservino o meno la documentazione di supporto che si riferisce ai finanziamenti messi a disposizione dei Beneficiari Finali per 3 (tre) anni dal 31 dicembre successivo alla cessazione del pertinente Accordo Operativo; e
- (e) se gli Intermediari Finanziari adottino o meno procedure volte a (i) conservare la documentazione di supporto disponibile per consentire la verifica della legalità e della regolarità delle spese da parte degli Intermediari Finanziari e (ii) garantire che gli Intermediari Finanziari possano comprovare che i fondi sono stati usati per i fini previsti, che gli Intermediari Finanziari rispettano le leggi comunitarie e nazionali applicabili e rispettano i criteri e le condizioni legati al finanziamento che essi ricevono.

15. REVISIONE CONTABILE

15.1 Il FEI accetta di mantenere un'adeguata pista di audit (audit trail) in relazione a ciascun FdF Regionale ai fini della rendicontazione e audit, e accetta di agire in conformità alle disposizioni della regolamentazione europea, ivi incluso il RDC, l'Atto Delegato l'Atto di Esecuzione, tenendo conto di qualsiasi legislazione modificativa, estensiva, ri-emanativa o sostitutiva. Qualora al fine di conformarsi a tali requisiti il FEI produca un rapporto di controllo, di audit o altra forma di rapporto o comunicazione a una Regione, in virtù della partecipazione di tale Regione all'Iniziativa Agri e alla Piattaforma con altre Regioni, la Regione accetta che tale



rapporto o documento prodotto dal FEI sarà inviato nello stesso formato (e, ove rilevante, contenuto) di tutte le altre Regioni.

- 15.2 Ciascuna Regione accetta che prima di ogni verifica o attività di audit da svolgersi da parte dei propri organi competenti (ivi inclusi servizi che agiscono in qualità di autorità di gestione e/o autorità di audit) al livello degli Intermediari Finanziari o dei Beneficiari Finali (ivi incluse le visite in loco), un approccio e una metodologia comuni saranno concordati attraverso il Comitato di Investimento (su proposta formale del FEI) in conformità ai requisiti di audit e controllo previsti dalla normativa europea tenendo conto di qualsiasi legislazione modificativa, estensiva, ri-emanativa o sostitutiva.
- 15.3 Gli Accordi Operativi devono prevedere che gli Intermediari finanziari accettino (a) di essere sottoposti a audit da parte di o per conto delle Regioni, della Commissione e della Corte dei Conti europea e/o del competente Organismo Pagatore e (b) di fornire tutte le informazioni che occorrono alle Regioni o al FEI, al FdF Regionale e alla Commissione per adempiere a tutti gli obblighi di informativa o audit delle autorità di audit nazionali e/o regionali e/o della Corte dei Conti europea e/o del competente Organismo Pagatore.
- 15.4 Le Regioni assolveranno i propri obblighi di svolgere audit e/o verifiche (ivi inclusi i controlli in loco) ai sensi delle linee guida europee, della normativa o dei regolamenti relativi agli Strumenti Finanziari, nella misura in cui applicabili ai Fondi SIE, così come aggiornati tempo per tempo e tenendo conto di qualsiasi legislazione modificativa, estensiva, ri-emanativa o sostitutiva.
- 15.5 Le Parti accettano che le verifiche di audit di cui alla Clausola 15.4 possano avere luogo durante l'intera durata del presente Accordo. In caso di verifiche o di audit ai sensi della Clausola 15.2 e 15.4, le Regioni ne daranno comunicazione al FEI con un preavviso scritto di almeno sei (6) settimane e informeranno il FEI in merito all'ambito di applicazione dell'audit.
- 15.6 Le Regioni accettano che qualsiasi verifica e/o audit svolti al livello degli Intermediari Finanziari o Beneficiari Finali, nel proprio ambito di intervento e nelle conclusioni, non potranno sovrapporsi con gli audit e le verifiche ai sensi dell'articolo 40 del RDC secondo cui - nel caso del FEI - audit e controlli sono regolati dalle pertinenti previsioni dell'articolo 40 del RDC e dall'articolo 9(3) dell'Atto Delegato in particolare in relazione al fatto che qualsiasi audit e verifica dovranno essere eseguite da, o sulla base delle informazioni fornite da parte di, auditors esterni.

16. CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI

- 16.1 Il FEI dovrà conservare tutta la documentazione di supporto riguardante le sue azioni ai sensi del presente Accordo per 3 (tre) anni dal 31 dicembre successivo al termine del Periodo di Legacy.
- 16.2 Il FEI si impegna a rendere disponibile tutta la documentazione di supporto come prova, per consentire che le sue spese siano sottoposte alla revisione contabile.



587de015



16.3 Il FEI dovrà garantire che gli Accordi Operativi contengano impegni simili a quelli previsti dalle clausole 16.1 e 16.2 che precedono, affinché gli Intermediari Finanziari rispettino i requisiti indicati nell'articolo 9.1(e) dell'Atto Delegato.

17. POLITICA OFFSHORE

17.1 Come previsto dalle disposizioni dell'articolo 38(4) del RDC:

- (a) il FEI si impegna a non stipulare Accordi Operativi con Intermediari Finanziari costituiti in un paese che, al momento della firma prevista dell'Accordo Operativo, sarebbe un Paese Non Conforme; e
- (b) il FEI dovrà garantire che gli Accordi Operativi contengano un impegno simile a quello contenuto nella Clausola 17.1(a) che precede, in base al quale gli Intermediari Finanziari si impegnano ai fini del pertinente Strumento Finanziario, a non entrare in rapporti commerciali con entità giuridiche costituite in un Paese Non Conforme.

17.2 Con il presente atto le Parti convengono che una modifica dello status di un paese in base alla quale esso diventa Paese Non Conforme non avrà effetto sugli Accordi Operativi già stipulati all'epoca di tale modifica.

18. MODIFICHE

18.1 Le eventuali modifiche del presente Accordo dovranno essere effettuate, esclusivamente su proposta formale del FEI (per iscritto), mediante uno dei seguenti metodi (in entrambi i casi come scelto dal FEI) :

18.1.1 una decisione validamente assunta del Comitato di Investimento in conformità alle previsioni del presente Accordo. A seguito di una tale decisione il presente Accordo verrà ritenuto (i) modificato e/o riformulato nella forma approvata Comitato di Investimento, con effetto dalla data della decisione del Comitato di Investimento e (ii) vincolante per tutte le Parti, senza che sia necessario che tutte le Parti sottoscrivano un documento formale scritto (ivi incluso per motivi di prova/documentazione). Per evitare dubbi, qualunque Regione che non fornisca il suo consenso a tali modifiche avrà il diritto di recedere dal presente Accordo come previsto dalle disposizioni delle Clausole 6.10 e 19.3; o

18.1.2 uno strumento scritto firmato da un rappresentante debitamente autorizzato da ciascuna delle Parti.

18.2 Ciascuna Regione conviene che a livello della Piattaforma e del Comitato di Investimento negozierà in buona fede le eventuali modifiche dei termini del presente Accordo che diventino necessarie o auspicabili, anche, ma non soltanto, in caso di modifiche di leggi, regolamenti o atti amministrativi dell'Italia, delle Regioni o dell'Unione Europea (inclusi, ove pertinente, eventuali compensi o rettifiche alla remunerazione del FEI come conseguenza di tali eventuali modifiche).



587de015



19. DATA DI ENTRATA IN VIGORE E CESSAZIONE

19.1 Il presente Accordo sarà efficace dalla Data di Entrata in Vigore e, a meno che non venga interrotto anticipatamente in conformità con la presente Clausola, resterà in vigore fino alla Data di Cessazione Pianificata (fermo restando che gli obblighi di indennizzo delle Regioni ai sensi della Clausola 11 resteranno pienamente validi ed efficaci indipendentemente dalla cessazione del presente Accordo). In relazione a ciascuna Regione Aderente, il presente Accordo sarà efficace a partire dalla data della firma della Lettera di Adesione e dei suoi allegati da parte di tale regione.

19.2 Il FEI avrà il diritto di porre fine al presente Accordo:

19.2.1 in relazione a una Regione se si verifica uno degli eventi descritti di seguito:

- (i) tale Regione commette una violazione sostanziale dei propri obblighi ai sensi del presente Accordo o del relativo Accordo sui Termini Specifici Regionali;
- (ii) tale Regione non effettua il pagamento della Prima Tranche o di qualsiasi Tranche Successiva entro 30 Giorni Lavorativi dall'invio da parte del FEI della pertinente Richiesta Scritta;
- (iii) tale Regione non effettua il pagamento di qualunque altra somma dovuta e pagabile da tale Regione ai sensi del presente Accordo e a tale mancato pagamento non viene posto rimedio o se esso non viene sanato interamente entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla data in cui il FEI ha fornito apposito preavviso scritto alla Regione suddetta;
- (iv) nelle circostanze descritte nell'Appendice K (Procedure di Pagamento).

Il FEI, mediante preavviso scritto alla rispettiva Regione può porre fine al presente Accordo se si verifica uno degli eventi descritti nella Clausola 19.2.1 e tale risoluzione sarà immediatamente efficace.

19.2.2 in relazione a tutte le Regioni contemporaneamente, se il FEI e il Comitato di Investimento non concordano su una revisione della Strategia di investimento e Business Plan come descritto nella Clausola 4.5 prima dell'inizio del Periodo di Legacy, il FEI, mediante preavviso scritto a ciascuna Regione può porre fine al presente Accordo se si verifica l'evento descritto nella Clausola 19.2.2 e tale risoluzione sarà immediatamente efficace.

19.3 Una Regione avrà il diritto di porre fine al presente Accordo in relazione alla Regione suddetta soltanto nei casi seguenti:

- (i) se tale Regione obietta esplicitamente a una decisione del Comitato di Investimento subordinatamente alle condizioni previste alla Clausola 6.10 del presente Accordo;
- (ii) se il FEI commette una violazione sostanziale dei propri obblighi nei confronti di tale Regione ai sensi del presente Accordo.



In ciascuno dei casi illustrati nella presente Clausola 19.3 (i) e (ii), la Regione interessata dovrà mediante preavviso scritto al FEI (con copia al Comitato di Investimento) porre fine al presente Accordo in relazione alla Regione suddetta e tale risoluzione sarà immediatamente efficace. Per evitare dubbi, dopo tale risoluzione, il presente Accordo rimarrà pienamente valido ed efficace nei confronti di tutte le altre Regioni.

19.4 Dopo la risoluzione del presente Accordo in relazione a una Regione (o a tutte le Regioni, se del caso), ogni Regione riconosce e accetta quanto segue:

- (a) il FEI non trasferirà il saldo del rispettivo Conto Regionale del FdF (o di eventuali attivi risultanti dagli Accordi Operativi) a tale Regione; e
- (b) il FEI non procederà ad alcuna cessione, trasferimento o novazione degli Accordi Operativi e/o degli Strumenti Finanziari in quel momento vigenti in favore di tale Regione,

ma continuerà a gestire il rispettivo Conto Regionale del FdF e gli Accordi Operativi vigenti secondo i termini del presente Accordo, incluso il diritto di ricevere il pagamento delle rispettive Commissioni di Gestione e Spese Impreviste, da rimborsare in relazione ai costi e alle spese, e ad essere tenuta indenne in base ai termini del presente Accordo fermo restando che:

- (i) esso non dovrà stipulare alcun nuovo Accordo Operativo usando il rispettivo Contributo Regionale Impegnato; e
- (ii) esso non dovrà reinvestire o riutilizzare i rispettivi Rientri Regionali dalle Operazioni in nuove Operazioni Finanziarie se non per un reinvestimento o riutilizzo che venga effettuato dall'Intermediario Finanziario pertinente in conformità con i termini espliciti di un Accordo Operativo esistente.

In tali circostanze, il presente Accordo rimarrà pienamente valido ed efficace fino alla Data di Cessazione Pianificata in relazione a quegli Accordi Operativi che erano in vigore alla data in cui il presente Accordo sarebbe altrimenti terminato a causa della risoluzione.

19.5 La risoluzione o la scadenza naturale del presente Accordo in relazione a una Regione (o a tutte le Regioni) non influenzerà i diritti e gli obblighi del FEI e della pertinente Regione/delle pertinenti Regioni maturati o esistenti alla data di tale risoluzione o scadenza naturale, inclusi, senza limitazione, i diritti e gli obblighi maturati del FEI e della pertinente Regione/delle pertinenti Regioni in relazione agli obblighi di pagamento. Dopo la risoluzione o la scadenza naturale del presente Accordo in relazione a una Regione (o a tutte le Regioni), il presente Accordo rimarrà valido ed efficace in relazione a qualunque passività (incluso, a titolo esemplificativo, in relazione alle Spese Impreviste) o esposizione effettiva o potenziale ai sensi di qualsiasi Accordo Operativo attribuibile alla rispettiva Regione, fino a quando tale passività o esposizione non sarà stata stornata o considerata irrecuperabile e l'eventuale termine di prescrizione applicabile non sia scaduto e in particolare il FEI sarà autorizzato a trattenere gli importi eventualmente necessari ai sensi del presente Accordo o di qualsiasi Accordo Operativo per il pagamento delle somme



eventualmente dovute o per l'adempimento di eventuali obblighi maturati o potenziali in base a o in connessione con le Operazioni in corso.

- 19.6 Tutte le spese sostenute dal FEI in relazione alla suddetta interruzione anticipata saranno a carico della pertinente Regione e saranno prelevate dai fondi disponibili sul rispettivo Conto Regionale del FdF (a meno che tale interruzione anticipata non sia da attribuirsi al FEI).

20. RISERVATEZZA E DIVULGAZIONE

- 20.1 Il FEI non è obbligato a divulgare ad alcuna Regione o a prendere in considerazione le informazioni:

- (a) la cui divulgazione da parte del FEI a tale Regione costituirebbe o potrebbe costituire violazione del dovere di riservatezza nei confronti di qualunque altro soggetto; o
- (b) di cui viene a conoscenza un dipendente, funzionario o agente del FEI, ma di cui non è effettivamente a conoscenza una persona del FEI che gestisce il rispettivo FdF Regionale o alcuno degli Accordi Operativi.

- 20.2 Le Parti manterranno riservate in ogni momento tutte le informazioni di natura confidenziale acquisite come conseguenza del loro coinvolgimento nell'esecuzione del presente Accordo, con l'eccezione che potranno rivelare tali informazioni in una qualsiasi delle circostanze seguenti:

- (a) qualora la divulgazione sia fatta dal FEI alla Banca Europea per gli Investimenti o a uno degli Investitori Terzi;
- (b) qualora esso sia autorizzato o vincolato a divulgarle in base a leggi o regolamenti o in base alle proprie politiche riguardo all'accesso pubblico alle informazioni, o qualora gli venga richiesto da autorità normative o fiscali o da tribunali competenti, inclusa la divulgazione di tali informazioni alla Commissione, all'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode e/o alla Corte dei Conti Europea;
- (c) ai suoi consulenti professionali ove ragionevolmente necessario per l'esecuzione dei suoi servizi professionali;
- (d) (nel caso in cui il FEI, quando divulga informazioni relative a una Regione e/o al rispettivo FdF Regionale) a uno dei suoi delegati e altri agenti ai sensi del presente Accordo, a qualsiasi controparte di mercato o broker (secondo quanto previsto dalla prassi di mercato) in relazione alle operazioni intraprese per il rispettivo FdF Regionale, in tutti i casi solo per favorire o consentire la corretta esecuzione dei propri servizi ai sensi del presente Accordo o di eventuali Accordi Operativi; o
- (e) alle controparti nei casi in cui la divulgazione è ragionevole allo scopo di effettuare operazioni in connessione con il presente Accordo o di stabilire un rapporto di contrattazione per la realizzazione di tali transazioni.



587de015



20.3 Ciascuna Regione autorizza il FEI a fornire ai revisori contabili del rispettivo FdF Regionale e del FEI qualunque informazione da essi richiesta riguardo ai fondi del rispettivo FdF Regionale.

21. CESSIONE

Il presente Accordo è personale per ciascuna Regione e non può essere ceduto o trasferito da tale Regione (né mediante cessione, novazione o altro). Fermo restando quanto previsto nella Clausola 2.5, il FEI potrà trasferire o delegare tutto o parte delle sue funzioni, inclusi tutto o parte dei suoi diritti e doveri ai sensi del presente Accordo a una entità che esso ragionevolmente ritiene possa correttamente svolgere tale funzione, a condizione di aver preventivamente ottenuto il consenso scritto del Comitato di Investimento, consenso che non dovrà essere negato senza motivo.

22. LEGGE APPLICABILE E RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

22.1 Il presente Accordo e gli eventuali obblighi non contrattuali derivanti da o connessi con esso sono regolati dalle leggi del Lussemburgo.

22.2 Le Parti si adopereranno al meglio per risolvere in via amichevole qualsiasi controversia, vertenza o disaccordo che dovesse insorgere in relazione al presente Accordo. Tali trattative non dovranno superare un periodo di 2 (due) mesi dalla ricezione da parte di una delle Parti di una comunicazione dell'altra Parte riguardo all'esistenza di tale controversia, vertenza o disaccordo. Qualora la controversia, vertenza o disaccordo non venga risolto in via amichevole entro il periodo sopra indicato, la suddetta controversia, vertenza o disaccordo derivante da o insorta in relazione al presente Accordo, inclusa ogni questione riguardante la sua esistenza, validità o interruzione anticipata o le conseguenze della sua nullità, saranno definitivamente e irrevocabilmente risolti mediante arbitrato secondo le regole di arbitrato della Camera di Commercio Internazionale ("**Regole ICC**") da 3 (tre) arbitri nominati in conformità con le Norme ICC. La lingua del procedimento arbitrale sarà l'inglese e la sede dell'arbitrato sarà in Lussemburgo.

23. RINUNCIA ALL'IMMUNITÀ

23.1 Ai fini del presente Accordo ciascuna Regione rinuncia a beneficio del FEI, a ogni immunità, da azioni legali, esecuzione di sentenze o altro, che essa o le sue proprietà possano avere in qualsiasi giurisdizione. In particolare, ma senza limitazione, ciascuna Regione:

- (a) si sottopone ad arbitrato in conformità con quanto previsto nella Clausola 22.2 che precede e alla giurisdizione di controllo del tribunale del Lussemburgo in relazione a tale arbitrato;
- (b) acconsente in via generale alla concessione di eventuale risarcimento mediante ordinanza d'ingiunzione o esecuzione forzata (injunction or order) in forma specifica o per la restituzione di terreni o altre proprietà; e
- (c) acconsente al deposito di eventuale citazione contro le sue proprietà per l'esecuzione di una sentenza o, in un'azione in rem per il fermo, la detenzione o la vendita di qualsiasi sua proprietà.



23.2 Tali rinunce si estendono a tutte le proprietà di tale Regione assegnate al o comprendenti il rispettivo FdF Regionale, che tale Regione accetta e conviene costituiscano proprietà.

24. COMUNICAZIONI

24.1 Comunicazioni scritte e indirizzi

Salvo quanto diversamente indicato nel presente Accordo, qualsiasi modifica o comunicazione da una Parte all'altra Parte dovranno essere effettuate per scritto e consegnate mediante posta raccomandata o e-mail, con conferma di trasmissione che indichi chiaramente nell'oggetto "Piattaforma di Garanzia Multiregionale Agri per l'Italia [Regione]" ("Agri Multi-Regional Guarantee Platform for Italy [Region]"),

Se dirette al Comitato di Investimento:

Segretariato
European Investment Fund
Indirizzo: 37b, av. J. F. Kennedy, L-2968 Luxembourg
Email: Agri_Platform_Italy@eif.org

Se dirette alla Regione:

agli indirizzi specificati nei rispettivi Accordi sui Termini Specifici della Regione

Se dirette all'Organismo Pagatore (per le Richieste Scritte) :

agli indirizzi specificati negli Accordi sui Termini Specifici della Regione

Se dirette al FEI:

Regional Business Development

European Investment Fund
Indirizzo: 37b, av. J. F. Kennedy, L-2968 Luxembourg
Email: Agri_Platform_Italy@eif.org

Attention: Agri Multi-Regional Guarantee Platform for Italy [Nome della Regione]

Ciascuna delle Parti comunicherà per iscritto, senza indugio, alle rispettive altre Parti qualsiasi cambiamento dei dati di cui sopra. Fino al ricevimento della notifica di tali cambiamenti, ciascuna Parte può validamente notificare all'ultimo indirizzo indicato.

24.2 Consegna

24.2.1 Ogni comunicazione o documento redatto o consegnato da una persona a un'altra ai sensi del o in relazione al presente Accordo sarà efficace soltanto:

- (i) se inviato per lettera, quando sarà stato consegnato al pertinente indirizzo o cinque Giorni Lavorativi dopo essere stato depositato alla posta in una busta affrancata indirizzata all'indirizzo sopraindicato; o
- (ii) se inviato per e-mail, quando effettivamente ricevuto (o reso disponibile) in forma leggibile,



587de015



e, se un particolare ufficio o un funzionario è specificato come parte nell'indirizzo di una Parte previsto ai sensi della Clausola 24.1 (Comunicazioni scritte e indirizzi) che precede, se indirizzato al suddetto ufficio o funzionario.

24.2.2 Ogni comunicazione o documento che diventa efficace, in conformità con i paragrafi (i) e (ii) della Clausola 24.2.1 che prece, dopo le 17:00 del luogo di ricezione, sarà ritenuto efficace solo il giorno successivo.

25. **VARIE**

- 25.1 Il presente Accordo, incluse le sue Appendici (così come modificati di volta in volta) costituisce l'intero accordo tra il FEI e ciascuna Regione in relazione alla gestione del rispettivo FdF Regionale e sostituisce, e prevale su, tutte le precedenti intese, accordi, patti, dichiarazioni, proposte o comunicazioni fra le rispettive Parti, sia scritti sia verbali.
- 25.2 L'autorità del FEI ai sensi del presente Accordo è conferita da ciascuna Regione. Tale conferimento di autorità sarà vincolante per ciascuna Regione e qualsiasi suo successore legale.
- 25.3 Il FEI potrà, ma non sarà obbligato a compensare gli eventuali importi adesso dovuti da una Regione con gli importi eventualmente dovuti dal FEI a tale Regione ai sensi del presente Accordo.
- 25.4 L'illegalità, l'invalidità o l'inopponibilità di una qualunque disposizione del presente Accordo non pregiudicherà la legalità, la validità o l'opponibilità del presente Accordo e la legalità, la validità o l'opponibilità di qualsiasi altra disposizione.
- 25.5 Il presente Accordo è stato sottoscritto per scambio di [*] lettere originali ciascuna in lingua inglese e italiana. Nel caso di differenze tra la versione inglese e italiana, la versione inglese avrà la prevalenza.
- 25.6 In caso di discrepanze fra il presente Accordo e l'Appendice G (Accordi fra creditori), l'Appendice G (Accordi fra creditori) prevarrà.



587de015



APPENDICE A

ACCORDO SUI TERMINI SPECIFICI DELLA REGIONE

Il presente Accordo sui Termini Specifici della Regione (l'“**Accordo**”) viene stipulato fra:

(a) la Regione Veneto, come meglio specificata nell'Allegato 1 al presente Accordo (la “**Regione**”);

e

(b) il **Fondo Europeo per gli Investimenti**, con sede in Lussemburgo, in 37 B, avenue J.F. Kennedy, L-2968 (“**FEI**”).

Il FEI e la Regione sono collettivamente definiti come le “**Parti**” e ciascuno disgiuntamente una “**Parte**”.

PREMESSO CHE:

- (A) Nell'ambito della Piattaforma Multiregionale di Garanzia Agri per l'attuazione dell'Iniziativa Agri in Italia (la “**Piattaforma**”) le Parti hanno sottoscritto un Accordo di Finanziamento (l'“**Accordo di Finanziamento**”), ai sensi del quale la Regione ha nominato il FEI come proprio agente per operare e gestire le risorse messe a disposizione dello stesso nella forma del pertinente fondo di fondi regionale (il “**FdF Regionale**”) in conformità all'articolo 38(4)(b)(i) del RDC, in nome proprio, ma per conto, e a rischio, della Regione.
- (B) Le Parti ora desiderano sottoscrivere il presente Accordo allo scopo di stabilire i dettagli relativi alla partecipazione della Regione alla Piattaforma e all'Accordo di Finanziamento e i termini applicabili alla nomina del FEI come suo agente, in conformità alle Premesse (C), (D) e (I) dell'Accordo di Finanziamento, a seconda dei casi.

TUTTO CIÒ PREMESSO si conviene quanto segue:

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 I termini in maiuscolo utilizzati nel presente Accordo (ivi incluso, al fine di evitare dubbi, nell'Allegato 1) avranno lo stesso significato previsto nell'Accordo di Finanziamento, a meno che non siano altrimenti definiti nel prosieguo.

1.2 Nel presente Accordo:

“**Termini Specifici della Regione**” indica i termini previsti nell'Allegato 1 (Termini Specifici della Regione) al presente Accordo.

2. TERMINI SPECIFICI DELLA REGIONE

Le Parti concordano e riconoscono che i termini specifici e le previsioni incluse nell'Allegato 1 (Termini Specifici della Regione) al presente Accordo, integrano le previsioni dell'Accordo di Finanziamento (ivi incluse le sue Appendici) e tutte le



previsioni dell'Accordo di Finanziamento dovranno applicarsi mutatis mutandis al presente Accordo.

3. MISCELLANEA

- 3.1 La Regione si impegna a sottoscrivere il presente Accordo nella stessa data in cui la stessa sottoscrive l'Accordo di Finanziamento e/o la Lettera di Adesione, a seconda dei casi.
- 3.2 Il presente Accordo insieme al suo Allegato 1 (che forma parte integrante dello stesso) costituisce l'intero accordo e intesa tra le Parti in relazione ai Termini Specifici della Regione.
- 3.3 Il presente Accordo è stato sottoscritto per scambio di [*] lettere originali ciascuna in lingua inglese e italiana. Nel caso di differenze tra la versione inglese e italiana, la versione inglese avrà la prevalenza.
- 3.4 Nessuna modifica o rinuncia in relazione alle materie coperte dal presente Accordo sarà efficace se non concordata per iscritto dalle Parti.
- 3.5 I titoli sono utilizzati nel presente Accordo solo per comodità o per riferimento e non devono pregiudicare la struttura o essere presi in considerazione per interpretare il presente Accordo.

4. LEGGE APPLICABILE E GIURISDIZIONE

Le previsioni della Clausola 22 (Legge Applicabile e Risoluzione delle Controversie) dovranno applicarsi mutatis mutandis al presente Accordo.



587de015



Allegato 1
Termini Specifici della Regione

1. Regione

1.1 Nome della Regione

Regione del Veneto

1.2 rappresentata dal Direttore pro tempore della Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste - Regione del Veneto, in qualità di Autorità di Gestione.

Indirizzo e recapiti per le comunicazioni:

Indirizzo: via Torino, 110. CAP 30172 Mestre VENEZIA

Email: AdgFearParchiForeste@pec.regione.veneto.it

Persona di contatto: Franco Contarin

1.3 Autorità di Gestione della Regione ai fini delle Comunicazioni consegnate ai sensi dell'Accordo di Finanziamento

Nome: Regione del Veneto - Direzione AdG FEASR, Parchi e Foreste

Indirizzo: via Torino, 110. CAP 30172 Mestre VENEZIA

Email: AdgFearParchiForeste@pec.regione.veneto.it

Persona di contatto: Maria Berletti

2. Organismo Pagatore

“**Organismo Pagatore**” indica Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA

Indirizzo ai fini delle Notifiche/Richieste Scritte da inviarsi all'Organismo Pagatore ai sensi dell'Accordo di Finanziamento.

Via Niccolò Tommaseo, 67. CAP 35131 Padova

Email: protocollo@cert.avepa.it

3. Programma di Sviluppo Rurale

“**Programma di Sviluppo Rurale**” (PSR) significa il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto (CCI: 2014IT06RDP014).

Misure supportate attraverso il FdF Regionale: 4

Allocazione indicativa del Contributo Regionale alle differenti sotto-misure:



Misura 4.1: EUR 2.000.000,00

Misura 4.2: EUR 13.000.000,00

Conformemente a quanto previsto nel PSR, vista la natura dello Strumento Finanziario da attuarsi, la Regione prende atto che l'allocazione del Contributo Regionale alle diverse sotto-misure è indicativa al fine di garantire flessibilità dello Strumento Finanziario e adattamenti rispetto alla domanda di mercato.

4. **Contributo della Regione**

“Contributo Regionale Impegnato” significa: EUR 15.000.000

5. **Prima Tranche**

“Prima Tranche” significa: EUR 3.750.000

6. **Tranche Successiva**

“Tranche Successiva” significa: (i) Prima Tranche Successiva: EUR 3.750.000

(ii) seconda e terza Tranche Successiva, ciascuna:

EUR 3.750.000

7. **Piattaforma**

Ai fini della Clausola 6.2 dell'Accordo di Finanziamento:

Membro senza diritti di voto: Mauro Trapani - Direttore pro tempore Area Sviluppo Economico – Regione del Veneto

Fondamenta S. Lucia, Cannaregio, 23. CAP 30121 VENEZIA

Email: area.sviluppoeconomico@pec.regione.veneto.it

Telefono: 0412795900 – Fax 0412795808

Autorità di Gestione: Franco Contarin – Direttore pro tempore Direzione AdG Feasr, Parchi e Foreste – Regione del Veneto

via Torino, 11. CAP 30172 Mestre VENEZIA

E mail: AdgFeasrParchiForeste@pec.regione.veneto.it

Telefono: 0412795432 – Fax 0412795492

8. **Spese Impreviste**

Con riferimento alle Clausole 8.2.1(ii)(a) e 8.2.2(ii), la Regione avrà 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione della proposta da parte del FEI relativa alle Spese Impreviste per approvare o rigettare tale proposta. La proposta del FEI sarà considerata approvata



da parte della Regione se la Regione non obietti a tale proposta entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla proposta.

9. Dimensioni Massime della Copertura del Rischio

- Dimensione Massima di Copertura del Rischio in relazione alla Copertura del Rischio Junior: l'ammontare massimo della Copertura del Rischio Junior è pari a EUR 13.500.000.
- Dimensione Massima di Copertura del Rischio in relazione alla Copertura del Rischio Senior: l'ammontare massimo iniziale della Copertura del Rischio Senior è pari a EUR 13.500.000. A seguito dell'aggiustamento della Copertura del Rischio Senior ai sensi dell'Articolo 8.3 dell'Appendice G (Accordo fra Creditori) l'ammontare massimo della Copertura del Rischio Senior può essere fino a EUR 32.820.000.

10. Percentuale Iniziale di Copertura del Rischio

La Percentuale Iniziale di Copertura del Rischio in relazione alla Copertura del Rischio Junior è : 50%

La Percentuale Iniziale di Copertura del Rischio in relazione alla Copertura del Rischio Senior è : 50%

11. Percentuale Target di Copertura del Rischio

La Percentuale Target di Copertura del Rischio in relazione alla Copertura del Rischio Junior è : 29.1%

La Percentuale Target di Copertura del Rischio in relazione alla Copertura del Rischio Senior è : 70.9%

12. Altre previsioni

La Regione rappresenta e garantisce che i requisiti previsti nel relativo PSR secondo cui l'azienda agricola del Beneficiario Finale deve avere una dimensione economica aziendale minima uguale a 12.000 euro di produzione standard in zona montana e un minimo di 15.000 euro nelle altre zone, non si applicano allo Strumento Finanziario attuato nell'ambito dell'Iniziativa Agri.

La Regione rappresenta inoltre che:

- nell'approvare il presente Funding Agreement, la Giunta Regionale del Veneto ha conseguentemente emendato gli Indirizzi Procedurali Generali del Programma di Sviluppo Rurale approvati con DGR n. 1937 del 23/12/2015 e s.m.i. al fine di prevedere che le procedure per la domanda di aiuto e le domande di pagamento per lo strumento finanziario da attuarsi in base al presente Accordo di Finanziamento siano regolati da quanto previsto nel presente Accordo di Finanziamento ed in particolare nell'Appendice K;



- la domanda di sostegno che il FEI dovrà presentare in base a quanto previsto nell'Appendice K dell'Accordo di Finanziamento dovrà essere presentata all'Organismo Pagatore sopra indicato ai sensi di quanto previsto nella medesima Appendice K;
- le domande di sostegno e di pagamento che il FEI dovrà presentare in base a quanto previsto nell'Appendice K dovranno essere presentate all'Organismo Pagatore sopra indicato in modalità digitale secondo la procedura che la Regione – se necessario – si impegna a modificare o far modificare al fine di renderla compatibile con quanto previsto nell'Appendice K.



587de015



APPENDICE B STRATEGIA DI INVESTIMENTO E BUSINESS PLAN

Se non diversamente definite nella presente Appendice B, le parole e le espressioni definite nel corpo principale dell'Accordo avranno gli stessi significati utilizzati nella presente Appendice B.

A. STRATEGIA DI INVESTIMENTO

Introduzione

Ognuna delle Regioni partecipanti all'Iniziativa Agri intende usare il proprio contributo per affrontare una parte della lacuna di mercato individuata nella rispettiva Valutazione Ex-Ante.

Come strumento per affrontare la lacuna di mercato individuata nella rispettiva Valutazione ex ante, ogni Regione affida al FEI ai sensi del presente Accordo la creazione e la gestione dei rispettivi Fondi di Fondi Regionali ai fini dell'attuazione da parte del FEI, nel contesto dell'Iniziativa Agri, di uno strumento finanziario sotto forma di una garanzia illimitata di portafoglio. Più in particolare, nel contesto dell'Iniziativa Agri, il FEI fornirà agli intermediari finanziari prescelti una garanzia illimitata per i portafogli di nuovi prestiti o altri strumenti di rischio ove ciò sia esplicitamente previsto nel pertinente PSR e come specificato nella CEOI a Beneficiari Finali eleggibili nei settori agricoli e agroindustriali ammissibili.

Come disposto dall'articolo 1 dell'Allegato IV del RDC, l'Attività del FdF Regionale sarà regolata dalla presente Strategia di Investimento e Business Plan, i quali potranno essere revisionati in conformità ai termini del presente Accordo.

Valutazione ex ante

Ogni Regione ha eseguito la rispettiva Valutazione ex ante secondo quanto disposto nell'articolo 37.2 del RDC. I risultati delle analisi condotte in ciascuna Regione evidenziano che:

- Tenuto conto della situazione del mercato finanziario contraddistinta da alta liquidità, bassi tassi di interesse e forte avversione al rischio da parte degli intermediari finanziari, la lacuna di mercato può essere affrontata in maniera ottimale mediante strumenti finanziari di garanzia a supporto delle pertinenti misure dei rispettivi PSR;
- le tradizionali notevoli difficoltà in relazione all'accesso al finanziamento per gli agricoltori, legate soprattutto agli alti requisiti di garanzia richiesti dagli intermediari finanziari agli imprenditori che adottano la contabilità semplificata, fanno sì che la garanzia illimitata di portafoglio si dimostri lo strumento finanziario più appropriato per essere supportato dal pertinente PSR, soprattutto durante una fase iniziale e sperimentale;
- l'obiettivo di ottimizzare la leva finanziaria delle risorse del pertinente PSR, mantenendo contemporaneamente ai livelli più bassi possibile il rischio assunto dall'intermediario finanziario in relazione alle operazioni supportate può essere ricercato nella maniera ottimale individuando altri investitori istituzionali (privati o pubblici che operano in base al principio dell'economia di mercato) che possano fornire un contributo allo strumento finanziario.



587de015



Per affrontare le esigenze di finanziamento individuate nella pertinente Valutazione ex ante, ciascuna Regione ha inserito fra le priorità e le focus area che necessitano di essere supportate tramite gli strumenti finanziari sopra menzionati:

- Priorità 2: Potenziare la sostenibilità delle aziende agricole e la competitività di tutti i tipi di agricoltura in tutte le regioni e promuovere tecnologie agricole innovative e la gestione sostenibile delle foreste – Focus Area 2A Migliorare il rendimento economico delle aziende agricole e facilitare la ristrutturazione e l'ammmodernamento delle aziende agricole, in particolare allo scopo di incrementare la quota di mercato e l'orientamento al mercato oltre che la diversificazione agricola.
- Priorità 3: Promuovere l'organizzazione della catena alimentare, inclusi la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione del rischio in agricoltura – Focus Area 3A Migliorare la competitività dei produttori primari attraverso il miglioramento della loro integrazione nella catena agroalimentare.

In tal modo, lo strumento finanziario di garanzia illimitata di portafoglio intende supportare le sotto-misure 4.1 Supporto a favore degli investimenti nelle aziende agricole, e 4.2, Supporto a favore degli investimenti nei settori della trasformazione/commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli (tali sotto-misure come specificate più dettagliatamente per ciascuna Regione nell'Accordo sui Termini Specifici della Regione) e contribuire alle relative focus area 2A e 3A.

La finalità primaria di ciascun FdF Regionale sarà quella di conseguire l'obiettivo di incrementare l'accesso al finanziamento per i coltivatori e le imprese agricole dedicando fondi del PSR a uno strumento finanziario di garanzia illimitata di portafoglio.

Ciascuna Regione conviene che il contributo al conseguimento dell'obiettivo specifico sopra indicato, illustrato nel rispettivo PSR deve essere misurato tramite l'allocazione del rispettivo Contributo Regionale Impegnato dal pertinente FdF Regionale alle garanzie illimitate di portafoglio messe a disposizione degli Intermediari Finanziari (a prescindere dalla specifica distinzione di tale allocazione alle differenti sotto-misure e focus area del pertinente PSR).

Le Parti prendono atto che lo strumento finanziario di garanzia illimitata di portafoglio si rivolge a un segmento di rischio tale che il livello di restituzione al pertinente FdF Regionale delle risorse investite non è direttamente legato al conseguimento degli obiettivi strategici auspicati. Le Parti concordano quindi di non considerare rilevante il criterio enunciato nell'articolo 12.1.b dell'Atto Delegato ai fini dell'elemento relativo alla performance previsto per la Commissione di Gestione ai sensi del presente Accordo.

Accordi di Attuazione

Come strumento per affrontare la lacuna di mercato individuata nella Valutazione ex ante, ciascuna Regione affida al FEI ai sensi del presente Accordo la creazione del rispettivo FdF Regionale ai sensi dell'articolo 2(27) del RDC con l'obiettivo di facilitare l'accesso ai finanziamenti per i Beneficiari Finali in collaborazione con gli Intermediari Finanziari prescelti attivi nel mercato di tale Regione.

Ai sensi del presente Accordo, ciascuna Regione nomina il FEI come suo agente per la gestione delle somme messe a disposizione ai sensi del presente Accordo sotto forma di un FdF Regionale ai sensi dell'articolo 38(4)(b)(i) del RDC. Fermo restando l'esito degli inviti a manifestare interesse ("CEOI") e delle relative trattative il FEI selezionerà, in conformità



587de015



alle sue regole e procedure interne, gli Intermediari Finanziari allo scopo di stipulare Accordi Operativi con ciascun Intermediario Finanziario selezionato nel contesto della Piattaforma. La valutazione e la selezione degli Intermediari Finanziari verrà effettuata dal FEI in base al suo processo di CEOI come illustrato nel presente Accordo.

Ogni Regione designerà i suoi rappresentanti nel Comitato di Investimento con la finalità, tra le altre, di sorvegliare e controllare l'attuazione di questa Strategia di Investimento e Business Plan secondo quanto previsto dalle disposizioni del presente Accordo.

Ciascuna Regione conferma che la presente Strategia di Investimento e Business Plan, ivi inclusi senza limitazione, le implicazioni sull'eleggibilità e gli Aiuti di Stato di cui sotto, è conforme agli obiettivi del proprio PSR e pienamente conforme con tutte le condizioni e requisiti del proprio PSR applicabili allo Strumento Finanziario.

Contributo del Programma di Sviluppo Regionale (PSR) allo strumento finanziario

Ogni Contributo Regionale Impegnato è descritto in dettaglio negli Accordi sui Termini Specifici della Regione insieme all'assegnazione indicativa di tale contributo a ciascuna sotto-misura e focus area.

Ciascuna Regione conferma e concorda che l'allocazione del proprio Contributo Regionale Impegnato alle sotto-misure indicato nell'Accordo sui Termini Specifici della Regione è meramente di natura indicativa e che il FEI, per garantire la flessibilità dello Strumento Finanziario in base alla domanda, sarà autorizzato a mettere in comune e impegnare tali risorse agli Intermediari Finanziari che potranno utilizzare tali risorse per supportare qualsiasi sotto-misura.

Prodotti/strumenti finanziari offerti

In funzione dei risultati del processo CEOI, si prevede che verranno selezionati degli Intermediari Finanziari. Gli Intermediari Finanziari saranno selezionati in applicazione delle politiche, norme, procedure e regolamenti del FEI ed in conformità alle migliori pratiche con procedure di selezione aperte, trasparenti, proporzionate, non discriminatorie e obiettive, evitando conflitti di interesse, tenendo debitamente conto dei criteri e dei principi sottesi al programma e dell'esperienza e della capacità finanziaria degli enti che manifestano interesse.

Nel contesto dell'Iniziativa Agri, il FEI fornirà agli Intermediari Finanziari selezionati una garanzia illimitata di portafoglio per portafogli di operazioni di finanziamento eleggibili. Come dovrà essere specificamente indicato nella CEOI, tale garanzia illimitata coprirà le perdite al tasso di garanzia del 50% con riferimento a ciascuna operazione di finanziamento eleggibile inclusa nel Portafoglio, permettendo in questo modo agli Intermediari Finanziari selezionati di trasferire i rispettivi costi di riduzione del rischio direttamente ai Beneficiari Finali. Gli Intermediari Finanziari selezionati dovranno impegnarsi a mantenere in qualsiasi momento un'esposizione al rischio di credito almeno pari al 20% con riferimento a ciascuna operazione di finanziamento garantita al fine di assicurare il necessario allineamento di interessi.

La creazione, l'istruttoria, la documentazione e il servicing delle operazioni eleggibili saranno compito degli Intermediari Finanziari in conformità con le loro procedure standard di costituzione e servicing. In questo contesto, l'Intermediario Finanziario è il solo che mantiene una relazione diretta di concessione di credito con ciascun Beneficiario Finale.



Il FEI caricherà all'Intermediario Finanziario una commissione di garanzia in relazione alla protezione del rischio fornita attraverso lo Strumento Finanziario. Il FEI sarà autorizzato ad addebitare tali somme a proprio beneficio. Al fine di evitare dubbi, il Contributo Regionale Impegnato sarà fornito a titolo gratuito.

Le operazioni ammissibili (secondo Criteri di Eleggibilità prestabiliti per ciascun singolo finanziamento e a livello del Portafoglio) come descritte nei termini indicativi che seguono saranno automaticamente incluse nel portafoglio, mediante la presentazione di avvisi di inclusione.


Termini Indicativi:²

1. Principali caratteristiche

<p>Obiettivi di Volumi Massimi Regionali</p>	<p>Eccetto che per la Prima Tranche, gli impegni da parte del FEI nei confronti degli Intermediari Finanziari rispetto agli obiettivi di volumi massimi regionali disponibili verranno assunti in tranches successive soggette a livelli soddisfacenti di erogazione delle quote precedentemente impegnate. A tale scopo e ai fini del paragrafo 8.3 dell'Appendice G (Accordi fra Creditori), gli Accordi Operativi conterranno una serie di specifici obiettivi regionali di volumi in relazione a ciascuna Regione.</p> <p>Gli Intermediari Finanziari dovranno dimostrare, attraverso una lista delle operazioni sottostanti impegnate ed erogate da inviarsi al FEI, di aver impegnato ed erogato risorse pari ad almeno ciascun volume target determinato dal FEI nel relativo Accordo Operativo, al fine di sbloccare la "tranche" seguente di volume regionale target, ai sensi di un programma stabilito nell'Accordo Operativo.</p> <p>Ciascun aumento dei volumi regionali target fino al volumi massimo regionale sarà efficace alla ricezione da parte dell'Intermediario Finanziario di un avviso di estensione da parte del FEI.</p>
<p>Trasferimento del Beneficio</p>	<p>Nell'Accordo Operativo, l'Intermediario Finanziario dovrà riconoscere che la garanzia viene fornita allo scopo ultimo di migliorare l'accesso ai finanziamenti per i Beneficiari Finali e dovrà fornire il finanziamento del debito eleggibile a prezzi migliori e/o con requisiti di garanzia migliori rispetto a simili strumenti di finanziamento del debito non coperti dalla garanzia e dovrà tenere traccia per dimostrare tale differenza. In nessun caso il tasso d'interesse globale e/o le garanzie collaterali di un'operazione eleggibile potranno essere più alte del tasso di interesse globale e/o delle garanzie collaterali di un'operazione simile in cui la garanzia è assente.</p> <p>Nell'ambito della manifestazione di interesse i richiedenti dovranno presentare proposte specifiche per l'attuazione del trasferimento del beneficio, che potranno essere negoziate dal FEI allo scopo di perseguire gli obiettivi dell'Iniziativa Agri. I meccanismi specifici finali concordati faranno parte dell'Accordo Operativo (per</p>

² I termini descritti rappresentano la descrizione generale del prodotto, non devono essere considerati esaustivi e rimangono soggetti a modifiche. Le Parti specificheranno le caratteristiche del prodotto nella CEOI.



	<p>esempio, una percentuale minima di riduzione dei requisiti di garanzia collaterale e/o dei tassi di interesse da applicare in relazione a ciascuna operazione eleggibile).</p> <p>Il diagramma che segue presenta uno schema indicativo per illustrare il concetto di “trasferimento del beneficio” della garanzia (le cifre di cui sotto sono dei meri esempi e non sono rappresentative di quelle che saranno le cifre reali) nella forma della riduzione del tasso di interesse e in assenza di alcuna riduzione delle garanzie collaterali richieste. La riduzione del tasso di interesse su ciascun finanziamento prenderà in considerazione la commissione di garanzia, il tasso di garanzia e il costo del rischio e del capitale in relazione a ciascun Beneficiario Finale in assenza di supporto da parte della garanzia. Il trasferimento del beneficio sarà, pertanto, più basso per Beneficiari Finali meno rischiosi rispetto a quelli più rischiosi.</p>  <p>The diagram illustrates the 'transfer of benefit' of a guarantee. It shows two stacked bar charts representing the components of a loan margin. The left chart, labeled 'Typical components of the loan margin', shows: Credit Spread & Cost of Capital = 2.50%, Profit Margin = 1.00%, Admin cost = 1.00%, and Funding Cost = 0.50%. Below this, it states 'Before the Guarantee Loan interest = 5.00%'. The right chart shows the same components but with a reduced Credit Spread & Cost of Capital of 1.50%. Below this, it states 'After the Guarantee Loan interest = 4.00%'. A dashed vertical line separates the two charts, with a curved arrow at the top indicating a transition. A downward arrow labeled 'Credit spread reduction' points to the top of the right chart. A callout box on the right points to the 1.50% section, stating 'Embeds the cost of the Guarantee, i.e. the Guarantee Fee on the guaranteed portion'.</p>
<p>Eventi di risoluzione della garanzia</p>	<p>Gli Accordi Operativi conterranno degli eventi di default standard, ivi incluso il non pagamento degli importi dovuti ai sensi degli Accordi Operativi, inadempimento sostanziale degli obblighi, illegalità e falsa rappresentazione³.</p> <p>Il verificarsi di un evento di default che non è rimediato nel periodo di grazia (ove presente) potrebbe risultare nella risoluzione dell'Accordo Operativo.</p>

Eleggibilità

<p>Forme eleggibili di finanziamento del debito</p>	<p>Prestiti (o altri strumenti di rischio ove ciò sia esplicitamente previsto nel pertinente PSR e come specificato nella CEOI) stipulati con i Beneficiari Finali</p>
---	--

³ Le previsioni degli Accordi Operativi, ivi inclusi gli eventi di risoluzione, saranno adattati al fine di conseguire una compatibilità, ferma restando la posizione della pertinente autorità di vigilanza, con la liberazione di capitale ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.



Criteri di Eleggibilità	<p>Le operazioni, i Beneficiari Finali e il portafoglio, a seconda dei casi, dovranno rispondere a una serie di Criteri di Eleggibilità illustrati nella presente tabella indicativa e che dovranno essere integrati o meglio specificati nella COEI.</p> <p>Il FEI potrà stabilire criteri aggiuntivi nei singoli casi, ad esempio, le soglie riguardanti le classi di rating ammissibili, i livelli minimi di granularità del portafoglio, i limiti percentuali del portafoglio sulle caratteristiche bullet o ballon delle operazioni sottostanti.</p> <p>La violazione di uno qualunque dei Criteri di Eleggibilità comporterà l'esclusione della relativa operazione dal portafoglio, salvo nei casi molto limitati in cui valutazioni circa la possibilità da parte dell'Intermediario Finanziario di controllare tale violazione potrebbero risultare nel mantenimento della copertura di garanzia.</p>
Scopo generale dell'investimento	<p>In funzione della natura del mutuatario e del tipo di investimento da finanziare con il finanziamento del debito, il progetto dovrà ricadere in una delle seguenti sotto-misure:</p> <p>4.1 Supporto per investimenti nelle aziende agricole;</p> <p>o</p> <p>4.2 Supporto per investimenti per la trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli.</p> <p>Il finanziamento del debito fornito nel contesto della sotto-misura 4.1 deve sostenere investimenti nella produzione agricola al fine di migliorarne le prestazioni e la sostenibilità globale, le infrastrutture collegate allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adattamento dell'agricoltura, l'accesso ai terreni agricoli, il consolidamento e il miglioramento e il risparmio di energia.</p> <p>Il finanziamento del debito fornito nel contesto della sotto-misura 4.2 deve sostenere investimenti relativi alla trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei Prodotti Agricoli nei casi in cui il risultato può essere sia un Prodotto Agricolo che un Prodotto non Agricolo.</p>
Beneficiari Finali Ammissibili	<p>1. Natura del Beneficiario Finale:</p> <p>a) Con riferimento alla sotto-misura 4.1, il Beneficiario Finale deve essere:</p> <p>(i) Agricoltori professionali secondo la definizione prevista dalla legislazione italiana (cioè imprenditori agricoli professionali). Possono essere persone fisiche o giuridiche e possono essere anche essere costituiti sotto forma di raggruppamenti giuridici/joint venture (ad esempio cooperative, anche se di dimensioni superiori a quelle delle PMI) . In questo caso l'Intermediario Finanziario dovrà far affidamento sulla certificazione</p>



587de015



	<p>emessa dalla pertinente autorità regionale attestante l'eleggibilità del richiedente; o</p> <p>(ii) Qualunque altra persona fisica o giuridica identificata e dichiarata coltivatore ammissibile nell'ambito del PSR, tramite una valida certificazione emessa dalla pertinente Autorità di Gestione. In questo caso l'Intermediario Finanziario non è tenuto a effettuare ulteriori controlli sull'ammissibilità del Beneficiario Finale;</p> <p>b) Con riferimento alla sotto-misura 4.2, il Beneficiario Finale deve essere:</p> <p>(i) Agricoltori professionali secondo la definizione prevista dalla legislazione italiana (cioè imprenditori agricoli professionali). Possono essere persone fisiche o giuridiche e possono essere anche essere costituiti sotto forma di raggruppamenti giuridici/joint venture (ad esempio cooperative, anche se di dimensioni superiori a quelle delle PMI) . In questo caso l'Intermediario Finanziario dovrà far affidamento sulla certificazione emessa dalla pertinente autorità regionale attestante l'eleggibilità del richiedente;</p> <p>(ii) Qualunque altra persona fisica o giuridica identificata e dichiarata coltivatore ammissibile nell'ambito del PSR, tramite una valida certificazione emessa dalla pertinente Autorità di Gestione. In questo caso l'Intermediario Finanziario non è tenuto a effettuare ulteriori controlli sull'ammissibilità del Beneficiario Finale;</p> <p>(sia nel caso (b)(i) e (ii) sopra solo nella misura in cui i Prodotti Agricoli da trasformare, commercializzare e/o sviluppare, in relazione al progetto da finanziarsi nel contesto dell'Iniziativa Agri, sono presi all'esterno e non prodotti dal Beneficiario Finale (al fine di evitare dubbi, progetti che hanno lo scopo di trasformare, commercializzare e/o sviluppare Prodotti Agricoli prodotti dal Beneficiario Finale sono eleggibili alla sotto-misura 4.1)); o</p> <p>(iii) Ogni altra PMI o Small Mid-Cap attive nella trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei Prodotti Agricoli (ove il risultato del processo di produzione sia un prodotto non agricolo);</p> <p>2. Il Beneficiario Finale (i) deve avere una sede legale in uno stato membro dell'Unione Europea e (ii) l'attività economica (inclusi senza limitazione: unità operative o filiali produttive) a beneficio di cui il pertinente finanziamento del debito viene utilizzato deve essere localizzata nella Regione in cui il pertinente finanziamento del debito è attribuito.</p> <p>3. Il Beneficiario Finale deve essere potenzialmente sostenibile dal punto di vista economico (così come determinato dall'Intermediario Finanziario ai sensi delle proprie procedure interne);</p> <p>4. Il Beneficiario Finale non deve essere "in difficoltà" (ai sensi del Regolamento della Commissione (UE) N. 651/2014 del 17 giugno 2014 che dichiara determinate categorie di aiuto compatibili con il mercato interno in</p>
--	---



587de015



	<p>applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato) (così come determinato dall'Intermediario Finanziario ai sensi delle proprie procedure interne);</p> <p>5. Il Beneficiario Finale non deve essere soggetto a procedure di insolvenza collettiva o comunque avere i criteri per essere sottoposto ai sensi della propria normativa nazionale a procedure di insolvenza collettiva. Nel caso di grandi imprese, il Beneficiario Finale deve essere in una situazione equiparabile a un rating del merito creditizio pari ad almeno B-;</p> <p>6. Il Beneficiario Finale non deve avere un focus sostanziale in uno o più Settori Ristretti elencati nel prosieguo (la cui determinazione deve essere fatta dall'Intermediario Finanziario a propria discrezione in base, a titolo esemplificativo, all'importanza relativa di tale settore rispetto alle entrate, ai profitti o alla clientela del Beneficiario Finale pertinente);</p> <p>7. Il Beneficiario Finale non deve essere un'impresa che ha beneficiato di un aiuto di stato dichiarato illegale o non conforme dalla Commissione Europea e non ha restituito o depositato in un conto bloccato il relativo importo, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio del 23 maggio 2007, così come di volta in volta modificato.</p>
Costi Ammissibili	<p>I Costi Ammissibili sono, con riferimento agli Investimenti Eleggibili, costi ammissibili ai sensi dell'articolo 45 del Regolamento FEASR. Al fine di evitare dubbi, in linea con la premessa (37) e l'articolo 37(11) del RDC, il finanziamento del debito fornito al Beneficiario Finale nell'ambito dell'Iniziativa Agri dovrebbe essere in grado di coprire nel suo intero l'investimento fatto dal Beneficiario Finale senza distinzione di costi relativi all'IVA e il pertinente PSR deve essere interpretato di conformemente.</p> <p>La spesa da supportarsi con l'operazione di finanziamento del debito deve essere sostenuta dopo la data della richiesta da parte del Beneficiario Finale della relativa operazione di finanziamento del debito.</p>
Spese Inammissibili	<p>Le spese seguenti non sono in alcun caso ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> • impianti ed attrezzature usati • investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori • investimenti destinati a semplice sostituzione di impianti ed attrezzature esistenti • acquisto di beni immobili usati che abbiano già fruito di finanziamento pubblico nel corso dei 10 anni precedenti • acquisto di terreni • i semplici investimenti di sostituzione



587de015



	<ul style="list-style-type: none"> • acquisto di diritti di produzione agricola • animali, piante annuali e loro messa a dimora • acquisto di macchinari ed attrezzature per la produzione e la commercializzazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari; • impianti fotovoltaici collocati a terra su suolo agricolo; • investimenti irrigui come definiti all'articolo 46 del Regolamento FEASR; • investimenti per la produzione di energia, inclusa la produzione di energia per uso proprio da parte dell'impresa agricola.
Investimenti Ammissibili	<p>a) Con riferimento alla sotto-misura 4.1, le tipologie di Investimenti Eleggibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acquisto di macchinari ed attrezzature • Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento provenienti dall'attività aziendale • Ristrutturazione di fabbricati per la produzione e per la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli e dell'allevamento con utilizzo di materiali da costruzione che migliorino l'efficienza energetica • Interventi di miglioramento fondiario (es.: sistemazioni fondiarie e idraulico-agrarie; impianti colture arboree da frutto) • Realizzazione e razionalizzazione di strutture ed impianti per lo stoccaggio e il trattamento dei reflui provenienti dall'attività aziendale comprese le strutture realizzate con tecnologie volte alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra • Impianti per il trattamento delle acque di scarico aziendali • Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC) • Introduzione di attrezzature finalizzate alla riduzione dell'impatto ambientale dell'agricoltura mediante la conservazione del suolo (agricoltura conservativa, agricoltura di precisione) • Adozione di sistemi di difesa attiva volti a proteggere le coltivazioni dagli effetti negativi degli eventi meteorici estremi e dai danni derivanti dagli



587de015



	<p>animali selvatici e a proteggere gli allevamenti dall'azione dei predatori.</p> <p>b) Con riferimento alla sotto-misura 4.2, le tipologie di Investimenti Eleggibili sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acquisto di nuovi macchinari e/o attrezzature • Costruzione/acquisizione, ristrutturazione/ miglioramento di beni immobili per la la lavorazione, trasformazione, immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli • Acquisizione di hardware e software finalizzati all'adozione di tecnologie di informazione e comunicazione (TIC). <p>In relazione ad entrambi i casi sub (a) e (b) di cui sopra, gli investimenti da supportarsi con l'operazione di finanziamento del debito non devono essere materialmente completati o realizzati completamente alla data di approvazione dei documenti comprovanti tale operazione di finanziamento del debito.</p>
Settori Ristretti	<p>1. Attività Economiche Illegali</p> <p>Qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illegale ai sensi delle leggi o normative della giurisdizione di tale produzione, commercio o attività ("Attività Economica Illegale").</p> <p>La clonazione umana a fini riproduttivi è considerata un'Attività Economica Illegale.</p> <p>2.Tabacco</p> <p>La produzione e commercio di tabacco e prodotti connessi, con l'eccezione dei casi in cui il supporto offerto ai percettori finali è finalizzato alla diversificazione dell'attività degli stessi da tali attività (diversificazione cioè dalla produzione e commercio di tabacco) in attività che non appartengono ai settori ristretti, secondo quanto sarà specificato nella CEOI.</p> <p>3. Bevande alcoliche distillate</p> <p>La produzione e commercio di bevande alcoliche e distillate e prodotti connessi.</p> <p>3.Produzione e del commercio di armi e munizioni</p> <p>Il finanziamento della produzione e del commercio di armi e munizioni di ogni tipo. Questa restrizione non si applica nella misura in cui queste attività rappresentino o siano accessori a espressioni politiche dell'Unione Europea.</p> <p>4.Gioco d'azzardo</p> <p>Le case da gioco e imprese equivalenti.</p>



587de015



	<p>5. Restrizioni relative al settore IT</p> <p>Ricerca, sviluppo o applicazioni tecniche relative a programmi o soluzioni per dati elettronici,</p> <p>(i) specificatamente finalizzati a</p> <p>(a) sostenere qualsiasi tipologia di attività indicata nella politica del FEI sui settori ristretti (EIF Restricted Sectors) di cui ai precedenti punti da 1. a 4. (inclusi);</p> <p>(b) gioco d'azzardo su internet e case da gioco online; o</p> <p>(c) pornografia;</p> <p>(ii) o che siano destinati a permettere l'accesso illegale</p> <p>(a) a reti elettroniche di dati; o</p> <p>(b) a scaricare illegalmente dati elettronici.</p> <p>6. Restrizioni applicate al settore delle scienze umane</p> <p>Nel fornire supporto al finanziamento di applicazioni di studio, sviluppo o tecniche legate</p> <p>(i) alla clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici; o</p> <p>(ii) agli Organismi Geneticamente Modificati (“OGM”),</p> <p>il FEI chiederà all’Intermediario Finanziario garanzie adeguate e specifiche sul controllo degli aspetti giuridici, normativi ed etici legati a tali attività di clonazione umana a fini di ricerca o terapeutici e/o agli OGM.</p>
--	--

Implicazioni legate agli aiuti di Stato

Nel caso di attività agricole supportate dal FEASR, le regole sugli aiuti di stato non si applicano al Contributo Regionale Impegnato o al cofinanziamento dal bilancio regionale o nazionale. Il sostegno ai Beneficiari Finali ai sensi dello Strumento Finanziario (i.e. la garanzia illimitata di portafoglio) è esonerato sistema di notifica CE ai sensi dell’articolo 108(3) del Trattato e deve essere conforme alle disposizioni dei regolamenti FEASR quando viene fornito a investimenti per la produzione di Prodotti Agricoli e per la trasformazione di Prodotti Agricoli dove i prodotti ottenuti sono Prodotti Agricoli. Quando il sostegno viene fornito per investimenti destinati alla trasformazione di Prodotti Agricoli dove i prodotti ottenuti non sono Prodotti Agricoli, lo strumento finanziario è designato come soggetto alla componente di aiuto di stato in base alle regole del Regolamento De Minimis 1407/2013 (nel prosieguo “**regolamento de minimis**”).

In relazione alle operazioni di finanziamento eleggibili, gli Intermediari Finanziari dovranno garantire la conformità alle suddette norme applicabili sugli aiuti di stato e all’intensità di



587de015



aiuto, ai sensi della tabella che segue e delle linee guida operative per il calcolo dell'ESL da approvarsi dal Comitato di Investimento su proposta formale del FEI.

Obiettivo del finanziamento del debito	Natura dell'operazione di finanziamento al Beneficiario Finale	
	Se il Beneficiario Finale ha dichiarato che non sussistono o non saranno erogate o richieste altre forme di sostegno.	Se il Beneficiario Finale ha dichiarato che altre forme di sostegno sono state erogate/richieste, specificando l'ESL collegato a tale sostegno addizionale e intensità massima di aiuto stabilita nel pertinente PSR.
Agricoltura (produzione di prodotti agricoli) e trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli (laddove il risultato della trasformazione sono Prodotti Agricoli)	<p>ESL \leq 20% dei costi totali ammissibili dell'investimento da finanziarsi con l'operazione di finanziamento al Beneficiario Finale.</p> <p>Le parti prendono atto che in alcune Regioni l'intensità massima di aiuto stabilita nel pertinente PSR è superiore al 20%. Nonostante ciò, vista la natura dell'Iniziativa Agri e la necessità che i criteri di eleggibilità siano omogenei tra le varie Regioni, le Parti concordano di fissare al 20% il massimo ESL per i casi in cui il Beneficiario Finale abbia dichiarato che non sussistono o non saranno erogate o richieste altre forme di sostegno.</p>	ESL del finanziamento + ESL collegato ad altre forme di sostegno \leq intensità massima di aiuto stabilita nella misura pertinente del PSR.
Trasformazione di prodotti in cui il risultato non è un Prodotto Agricolo	ESL del finanziamento + – ESL collegato ad altre forme di sostegno in de minimis ricevute nel periodo temporale di riferimento ai sensi di	ESL del finanziamento + – ESL collegato ad altre forme di sostegno in de minimis ricevute nel periodo temporale di riferimento ai sensi di quanto previsto nel



587de015



	quanto previsto nel regolamento de minimis, come dichiarato dal Beneficiario Finale, non deve essere superiore a EUR 200.000.	regolamento de minimis, come dichiarato dal Beneficiario Finale, non deve essere superiore a EUR 200.000.
	E	E
	ESL dell'investimento + ESL di altre forme di supporto \leq massima di intensità di aiuto previsto per la pertinente misura del PSR come dichiarato dal Beneficiario Finale.	ESL dell'investimento + ESL di altre forme di supporto \leq massima di intensità di aiuto previsto per la pertinente misura del PSR come dichiarato dal Beneficiario Finale.

Combinazione dello strumento finanziario con altre forme di sostegno da parte del PSR

Le parti riconoscono che lo stesso Beneficiario Finale e le stesse operazioni possono ricevere il sostegno della garanzia, associato con altre forme di sostegno (incluse altre forme di sostegno ai sensi dello stesso PSR). Sarà responsabilità del Beneficiario Finale comunicare agli Intermediari Finanziari (con una dichiarazione come previsto al punto (ix) dell'articolo 9.1(e) dell'Atto Delegato) - al momento della domanda di finanziamento del debito nell'ambito dell'Iniziativa Agri - se l'operazione beneficia o potrebbe beneficiare di altre forme di sostegno, specificando l'ESL legato a tale ulteriore sostegno e la massima intensità di aiuto per l'operazione se non si applica il regolamento de minimis. Se si applica il regolamento de minimis, le soglie previste nel regolamento de minimis dovranno applicarsi. Sarà compito dell'Intermediario Finanziario verificare che l'ESL congiunto delle diverse forme di sostegno sia conforme alle norme sul cumulo che saranno riportate nei termini e nelle condizioni della garanzia. La spesa ammissibile finanziata dal finanziamento del debito nel contesto dell'Iniziativa Agri dovrà essere distinta dalla spesa finanziata da altre forme di sostegno o, nel caso in cui il sostegno da altre forme di assistenza copra la stessa spesa ammissibile, che la somma di tutte le fonti di sostegno congiunte non dovrà superare l'ammontare totale della voce di spesa in questione.

Per evitare dubbi, il finanziamento del debito concesso nel contesto dell'Iniziativa Agri non dovrà essere usato per pre-finanziare sovvenzioni e a tal fine gli Intermediari Finanziari faranno affidamento alla dichiarazione fornita dal Beneficiario Finale nella documentazione dell'operazione di finanziamento sottostante.

Strategia di Uscita

La strategia di uscita per le Garanzie attuate nell'ambito dell'Iniziativa Agri è prevista alla Clausola 4 dell'Accordo e al paragrafo 8 dell'Appendice G (Accordi fra creditori).

Gli Accordi Operativi stabiliranno una scadenza per la richiesta della garanzia da parte degli Intermediari Finanziari. Le parti riconoscono che questa scadenza è legata alla natura dello



587de015



strumento e che sarà successiva alla chiusura del periodo di programmazione il 31 dicembre 2023.

Come illustrato ulteriormente nell'Appendice C (Politica in materia di rischio), le Parti riconoscono che non è certo che il Contributo Regionale Impegnato usato per l'attuazione dello Strumento Finanziario sarà rimborsato al FdF Regionale. Nel peggiore degli scenari, in particolare a causa di condizioni economiche avverse, prestazioni deludenti degli Intermediari Finanziari o dei Beneficiari Finali o inadempienze da parte di essi, nessuna parte del denaro investito/impegnato nello Strumento Finanziario verrà restituita alla Regione.

BUSINESS PLAN

Informazioni Generali

La Strategia di Investimento illustrata sopra sarà attuata con il sostegno del FEI. Il FEI provvederà alla gestione e al funzionamento di ciascun FdF Regionale nel contesto dell'Iniziativa Agri e assolverà tutte le funzioni e tutti i compiti relativi a ciascun FdF regionale come indicato nel presente Accordo.

Come stabilito nel presente Accordo, il FEI individuerà, valuterà e selezionerà Intermediari Finanziari appropriati, emettendo e pubblicando un CEOI. Il CEOI specificherà i pertinenti criteri di selezione degli Intermediari Finanziari conformemente a quanto previsto dal presente Accordo e nel rispetto dei requisiti del RDC e dell'Atto Delegato. Ogni manifestazione di interesse presentata da un richiedente dovrà contenere un piano economico-finanziario o altro documento equivalente, in conformità ai requisiti del RDC. Il presente Business Plan deve quindi essere integrato con i risultati del processo CEOI.

Effetto leva

Come previsto nella Clausola 5.10 dell'Accordo di Finanziamento, il Moltiplicatore Regionale Minimo dovrà essere conseguito in relazione a ciascuna Regione alla fine del periodo durante il quale i fondi possono essere erogati ai Beneficiari Finali nell'ambito degli Accordi Operativi.



587de015



APPENDICE C

POLITICA IN MATERIA DI RISCHIO

Fattori di rischio e Quadro generale per gli Strumenti di Debito

1. Introduzione

La Politica di Rischio è una sintesi dei principali parametri e dei meccanismi di controllo del rischio per le operazioni di Garanzia illimitata (uncapped) con gli Intermediari Finanziari nel contesto dell'Iniziativa Agri. La sua finalità è quella di fornire un quadro di riferimento per la gestione di ciascun FdF Regionale dalla prospettiva dei rischi, alla luce dell'Accordo di Finanziamento e della Strategia di Investimento.

Prima di sottoscrivere l'Accordo, la Regione dovrebbe valutare con attenzione tutte le informazioni ad essa disponibili, ivi incluse le informazioni descritte nella presente Appendice.

I fattori di rischio descritti nella presente Appendice non sono esaustivi. Potrebbero sussistere altri rischi che ciascuna Regione dovrebbe considerare e che sono rilevanti in relazione alla propria situazione particolare o alla situazione generale.

Il successo di ciascun FdF Regionale può essere pregiudicato dalle condizioni economiche e dalla condizioni di mercato, modifiche legislative e circostanze politiche nazionali e internazionali.

Il FEI pubblicherà CEOI per la valutazione e la selezione degli Intermediari Finanziari appropriati (controparti) secondo le sue norme e procedure interne e nell'ambito del quadro in materia di rischi descritto nella Sezione 2 che segue.

Le operazioni sottostanti saranno attuate dal FEI applicando il suo giudizio professionale e la diligenza dovuta. L'attuazione delle operazioni prenderà in considerazione una serie di fattori pertinenti tra cui, fra l'altro, le condizioni globali economiche e di mercato e le eventuali specificità proprie di determinate operazioni.

E' necessario sottolineare che la presente Appendice riguarda la Politica in Materia di Rischio di ciascun FdF (ivi incluso il rischio relativo alle operazioni di tesoreria (e.g. rischio controparte), il rischio di interessi negativi (nell'attività di tesoreria del FdF Regionale). La presente Politica in Materia di Rischio non riguarda il rischio dei prenditori del rischio senior.

1) Rischio legato alla sostenibilità finanziaria degli strumenti finanziari e rischio legato a potenziali inadempienze delle operazioni sottostanti

Si prevede che ciascun FdF Regionale assumerà un notevole livello di rischio. Gli strumenti finanziari possono sostenere ulteriore assunzione di dischi da parte degli operatori commerciali o includere un elemento di sovvenzione (cioè tasso di interesse ridotto o nessun interesse e/o riduzione dei requisiti di garanzia collaterale). Di conseguenza, ciascun FdF Regionale subirà un certo livello di perdite e quindi non raggiungerà la piena sostenibilità finanziaria.

Le perdite effettive e la loro volatilità incorse nell'ambito delle operazioni sottostanti dipenderanno da molte variabili, tra cui (a titolo non esaustivo) gli obiettivi dei FdF



587de015



Regionali, il contesto macroeconomico, i parametri del prodotto la diversificazione di portafoglio e gli intermediari finanziari prescelti per l'attuazione, con particolare riferimento all'appetito di rischio e alla disponibilità di dati.

Infine, vista la posizione a leva dello strumento, può verificarsi lo scenario peggiore in cui in relazione a ciascun FdF Regionale non ritornino risorse in uno o più FdF Regionale, specialmente nel caso di bassa performance del portafoglio coperto e/o inadempimento, insolvenza o frode di un agente, banca (ivi inclusa la Banca di Tesoreria del FdF o qualsiasi banca in cui è mantenuto un Conto Regionale del FdF) o altri soggetti terzi. E' necessario sottolineare che non vi sarà alcuna mutualizzazione o cross-collateralisation tra i vari Portafogli Regionali.

2) Rischio di non assorbimento

I fattori di rischio che seguono sono collegati al rischio che il portafoglio sottostante non venga creato (in tutto o in parte) in una delle Regioni.

A prescindere da tutti i ragionevoli sforzi per promuovere lo strumento a livello regionale, l'Intermediario Finanziario/gli Intermediari Finanziari potrebbero non essere in grado, a causa di motivi di mercato o altre condizioni (e.g. dimostrata rilevante diminuzione delle richieste di operazioni ammissibili nella Regione in questione) o un deterioramento della loro posizione finanziaria o il non rispetto di parte o di tutto il portafoglio sottostante creato con i criteri di eleggibilità, di completare la creazione del portafoglio di operazioni sottostanti ammissibili in una determinata Regione.

(1) Un ritardo o un insuccesso nel versamento delle tranche successive da parte di una Regione, (2) una perdita (ivi inclusi interessi negativi) subita da qualsiasi FdF Regionale derivante dall'inadempimento, insolvenza o frode di un agente, banca (ivi inclusa la Banca di Tesoreria del FdF o qualsiasi banca in cui è mantenuto un Conto Regionale del FdF) o altri soggetti terzi, può avere un effetto a catena nella firma o nell'estensione degli accordi con gli Intermediari Finanziari.

Si deve riconoscere che, come stabilito nell'Appendice G (Accordi fra creditori) il FEI determinerà, assegnerà e/o manterrà il rating target della Copertura del Rischio Senior utilizzando le proprie metodologie interne di rating e ai sensi delle proprie regole e procedure interne. Il FEI, al fine di determinare, assegnare e/o mantenere il rating target della presa di rischio senior (Senior Risk Cover), (i) potrebbe inserire negli Accordi Operativi limiti di portafoglio (es. limiti connessi alla massima esposizione per debitore o diversificazione) e potrebbe non essere in grado di estendere o accettare operazioni o potrebbe aver bisogno di ridurre l'ampiezza dell'operazione a causa di un maggiore rischio assunto dagli Intermediari Finanziari confrontato alle attese iniziali, della bassa performance del portafoglio o dell'inadeguatezza dei dati forniti dagli Intermediari Finanziari.

3) Rischio di controparte

In generale, ogni FdF Regionale mira a sostenere lo sviluppo di strumenti finanziari esposti al rischio del mercato e soggetti a molteplici requisiti normativi. Questo significa, tra l'altro, che l'attuazione dell'Attività del FdF Regionale comporta alti rischi riguardo al suo obiettivo di finanziamento dei Beneficiari Finali attraverso Strumenti Finanziari. In particolare, tali alti rischi derivano dal rischio di controparte di ciascun Intermediario Finanziario attraverso il quale gli Strumenti Finanziari vengono attuati, e cioè:

- il rischio di insolvenza di un Intermediario Finanziario, e di conseguenza la sua impossibilità di versare i rientri al pertinente FdF Regionale (nel caso in cui l'insolvenza si verifichi dopo l'investimento/trasferimento finanziario dal pertinente



FdF Regionale agli Intermediari Finanziari e dopo il trasferimento dell'investimento/trasferimento finanziario dell'Intermediario Finanziario alle PMI).

Resta inteso che l'uso dello Strumento Finanziario implica un'accettazione del rischio di controparte inerente negli strumenti poiché ciascun FdF Regionale sarebbe soggetto alle conseguenze di eventuali inadempienze di un Intermediario Finanziario con cui sono stati stipulati gli strumenti.

Il rischio di controparte nel caso di uno strumento di garanzia è legato soprattutto al rischio relativo ai pertinenti recuperi dalle perdite sulle operazioni sottostanti.

4) Rischio di ammissibilità

Le operazioni sottostanti stipulate dall'Intermediario Finanziario/gli Intermediari Finanziari con i Beneficiari Finali dovranno rispondere a un certo numero di criteri di eleggibilità per poter essere incluse nel portafoglio ed essere coperte dallo Strumento Finanziario. Alcuni di questi criteri di eleggibilità vengono stabiliti sulla base di considerazioni commerciali mentre altri sono fissati sulla base dei requisiti legislativi e normativi pertinenti enunciati, fra l'altro, nei Regolamenti dei Fondi SIE applicabili e nel pertinente quadro legislativo regionale. La mancata conformità con questi criteri di eleggibilità comporta diverse conseguenze, a seconda delle circostanze.

In particolare, quando una operazione sottostante già inclusa nel portafoglio (i) cessa di rispondere ai criteri di eleggibilità concordati contrattualmente oppure (ii) è viziata da irregolarità, in entrambi i casi al di fuori del controllo dell'Intermediario Finanziario, l'operazione sottostante non sarà automaticamente esclusa dal portafoglio e le perdite subite dall'Intermediario Finanziario in questo contesto potrebbero rimanere coperte dallo Strumento Finanziario in base a determinate condizioni, nel qual caso il rischio di non-ammissibilità sarà a carico della Regione interessata.

La Regione prende atto e concorda che le perdite subite da un FdF Regionale derivanti da (1) inadempimento, insolvenza o frode di un agente, banca (ivi inclusa la Banca di Tesoreria del FdF) o altri soggetti terzi, (2) l'applicazione di interessi negativi sui beni del FdF Regionale, saranno sostenuti interamente dalla Regione e che il FEI non potrà essere ritenuto responsabile in alcun modo delle conseguenze di alcuna spesa che dovesse essere considerata inleggibile (ai sensi dei regolamenti dei Fondi SIE / FEASR applicabili) in tali circostanze.

5) Rischio legato alla durata del finanziamento del debito sottostante

La limitazione della durata del finanziamento del debito generalmente ha lo scopo di controllare il tempo medio di ammortamento del portafoglio sottostante - controllando l'esposizione al rischio di credito - e mira inoltre a una restituzione dei fondi al pertinente FdF Regionale entro un certo periodo di tempo. Il FEI comprende che ciascuna Regione non vuole limitare il portafoglio sotto questo aspetto con l'intenzione di aumentare al massimo i benefici per i Beneficiari Finali (cioè aumentare la durata delle operazioni sottostanti). Ogni Regione riconosce che la durata delle operazioni sottostanti ha un impatto sul profilo di rischio del proprio rispettivo FdF Regionale e sulla leva che può essere conseguita.

6) Conflitti di interesse

Nel contesto dell'Iniziativa Agri ogni FdF Regionale sarà l'assuntore di rischi di rango junior così come meglio descritto nell'Appendice G (Accordi fra creditori) in relazione alle perdite derivanti dai prestiti sottostanti (attribuiti a quella Regione in particolare) coperti dallo



587de015



strumento di garanzia, mentre il FEI sarà l'assuntore di rischio di rango senior così come meglio descritto nell'Appendice G (Accordi fra creditori). Alla luce di quanto sopra, l'attuazione e la gestione dello strumento di garanzia possono intrinsecamente dare origine a conflitti fra le posizioni degli assuntori di rischio, i quali saranno mitigati, fra l'altro, dalle condizioni del presente Accordo e, in particolare da quelle dell'Appendice G (Accordi fra Creditori), mediante la definizione dei ruoli, dei diritti e dei livelli di subordinazione degli assuntori di rischio.

2. Scelta degli Intermediari Finanziari per le garanzie illimitate

Ogni Regione con il presente atto riconosce e accetta che il FEI possa stipulare e/o revisionare le operazioni direttamente con gli Intermediari Finanziari in base a garanzie illimitate. Gli Intermediari Finanziari con cui il FEI intende stipulare gli Accordi Operativi dovranno essere scelti sulla base delle politiche e delle procedure del FEI, in base a procedure di selezione aperte, trasparenti, proporzionate e non discriminatorie e obiettive, evitando i conflitti di interesse, e tenendo in debita considerazione la natura dello Sportello Dedicato e l'esperienza e la capacità finanziaria dell'Intermediario Finanziario. La selezione di tali Intermediari Finanziari verrà effettuata su base continuativa e sarà basata su un sistema di punteggio allo scopo di creare una graduatoria degli Intermediari Finanziari sulla scorta di criteri specifici.



587de015



APPENDICE D
LINEE GUIDA DI TESORERIA

1. Ciascuna Regione e il FEI riconoscono che nell'esecuzione dell'Attività del rispettivo FdF Regionale ai sensi dell'Accordo di Finanziamento, il FEI ha il diritto di gestire i fondi pagati di volta in volta sul rispettivo Conto Regionale del FdF in conformità con le regole e procedure interne del FEI. I termini "Fondi di Tesoreria" indicheranno tutti i fondi di volta in volta depositati sul rispettivo Conto Regionale del FdF, al netto (i) degli eventuali importi che sono stati erogati per le finalità dello Strumento Finanziario o per qualunque altra finalità ai sensi del presente Accordo, e (ii) degli eventuali importi che devono essere conservati sul rispettivo Conto Regionale del FdF ai fini della liquidità, in ciascun caso, come ritenuto opportuno dal FEI.
2. Il FEI dovrà, non appena ragionevolmente possibile, adottare tutte le misure necessarie per consentire che i Fondi di Tesoreria siano gestiti tramite la Banca di Tesoreria del FdF.
3. A questo scopo e in conformità con le sue regole e procedure interne, il FEI si avvarrà di una o più Banche di Tesoreria del FdF autorizzate a operare all'interno dell'Unione Europea, che abbiano almeno il Rating di Tesoreria Richiesto.
4. Al fine di evitare dubbi, i Fondi di Tesoreria saranno investiti solo in depositi a termine e richiamabili (term and call deposits) in conformità con le regole e procedure interne del FEI e con una sana gestione finanziaria.
5. La Banca Tesoriera del FdF deve avere un unico rating minimo richiesto ("**Rating di Tesoreria Richiesto**") a lungo termine/breve termine pari a Baa2/P-2 da parte di Moody's (o un rating equivalente da parte di Standard & Poor's e/o Fitch Ratings).



587de015



APPENDICE E
MONITORAGGIO / CONTROLLO DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

1. INFORMAZIONI GENERALI

- 1.1 I controlli di monitoraggio dovranno essere eseguiti secondo le regole e le procedure del FEI.
- 1.2 Per tutta la durata di ciascun Accordo Operativo dovranno essere intrapresi una visita di monitoraggio, o un esame documentale presso la sede del FEI, per ciascun Accordo Operativo.
- 1.3 Nel contesto del punto 11 del Rapporto di Avanzamento (Appendice F), il FEI dovrà fornire informazioni su:
- (a) la data delle attività di monitoraggio svolte;
 - (b) i tipi di risultati individuati; e
 - (c) la situazione dei risultati individuati.

La forma di tali informazioni sarà inclusa nel modello del Rapporto di Avanzamento (Appendice F).

2. MONITORAGGIO DEI BENEFICIARI FINALI

- 2.1 Agli Intermediari Finanziari potrà essere richiesto, in base alle loro regole e procedure interne e in particolare nei casi in cui si sospettano attività fraudolente, di effettuare controlli di monitoraggio a livello dei Beneficiari Finali.
- 2.2 Il monitoraggio degli Intermediari Finanziari da parte del FEI dovrà riguardare quanto segue:
- (a) durante la valutazione, la selezione e l'attuazione dello Strumento Finanziario, monitorare la conformità degli Intermediari Finanziari con le leggi dell'Unione Europea applicabili, e con il pertinente Accordo Operativo;
 - (b) gli accordi di finanziamento dovranno contenere le disposizioni riguardanti i requisiti di revisione contabile e delle piste di controllo in conformità con quanto disposto nel punto 1(e) dell'allegato IV del RDC;
 - (c) dovrà essere istituita una pista di controllo ai fini del reporting e della verifica contabile, in conformità con le disposizioni pertinenti del RDC e degli Atti Delegati e di Esecuzione;
 - (d) documentazione di supporto:
 - (i) dovrà essere conservata dagli Intermediari Finanziari in relazione ai finanziamenti messi a disposizione dei Beneficiari Finali allo scopo di fornire le prove sull'uso dei fondi per le finalità prestabilite, inclusa



l'ammissibilità delle spese in conformità con le leggi comunitarie e nazionali;

- (ii) dovrà essere conservata per 3 (tre) anni dal 31 dicembre successivo alla cessazione del pertinente Accordo Operativo;
- (iii) dovrà essere messa a disposizione per consentire la verifica della legalità e della regolarità della spesa.



**APPENDICE F
RAPPORTO DI AVANZAMENTO**

Il Rapporto di Avanzamento annuale dovrà contenere per ciascun FdF Regionale:

3. una descrizione di ciascuno Strumento Finanziario e una sintesi degli accordi per l'attuazione di tale Strumento Finanziario;
4. l'identità degli Intermediari Finanziari;
5. l'ammontare totale pagato al FdF e l'ammontare totale trasferito da ciascun FdF Regionale agli Intermediari Finanziari e al FEI (inclusi, ove opportuno, gli importi stanziati per potenziali pagamenti ai sensi delle garanzie);
6. l'ammontare totale del sostegno erogato ai Beneficiari Finali, versato a beneficio dei Beneficiari Finali o impegnato in garanzie per i finanziamenti effettuati ai Beneficiari Finali, in aggiunta alle commissioni di gestione affrontate o alle commissioni di gestione pagate per programma o priorità o misura per ciascun FdF Regionale;
7. un riepilogo delle attività dello Strumento Finanziario, incluso l'andamento della sua creazione e la selezione degli Intermediari Finanziari;
8. l'ammontare totale degli interessi e delle altre plusvalenze finanziarie generati tramite il sostegno dai fondi ESIF a ciascun FdF Regionale e il dettaglio delle risorse del programma restituite agli Strumenti Finanziari dagli investimenti fatti;
9. un rapporto sul progresso di ciascun FdF Regionale nel raggiungimento dell'effetto leva atteso dagli investimenti eseguiti dagli Strumenti Finanziari e dal valore degli investimenti e delle partecipazioni;
10. un rapporto sul contributo degli Strumenti Finanziari nel conseguimento degli indicatori di output della priorità o della misura in questione;
11. una relazione finanziaria contenente uno stato patrimoniale e un conto economico per ciascun FdF Regionale;
12. un riepilogo delle attività di sorveglianza svolte; e
13. una relazione di tesoreria riguardante i Fondi di Tesoreria di ciascun FdF Regionale.

Il FEI fornirà le informazioni elencate nell'Allegato 1 dell'Appendice F a ciascuna Regione affinché ciascuna possa presentare il proprio Rapporto Annuale di Attuazione alla CE secondo quanto previsto dal Regolamento 821/2014.

Allegato 1: Rapporto di Avanzamento

Il presente Allegato riguarda gli obblighi di Rapporto di Avanzamento applicabili al FEI, inclusi quelli in materia di dati relativi agli Intermediari Finanziari e ai Beneficiari Finali in relazione al Rapporto di Avanzamento menzionato nell'Appendice F del presente Accordo.

1.1 Requisiti del Rapporto di Avanzamento per ciascun FdF Regionale



Il FEI dovrà presentare alla Regione, entro 4 (quattro) mesi dalla fine di ciascun anno di calendario, Rapporti di Avanzamento esaustivi che, ove opportuno, dovranno contenere rappresentazioni grafiche per evidenziare i risultati raggiunti. I valori riportati rispecchieranno l'attuazione durante l'anno precedente e l'attuazione cumulativa dalla data di inizio. Tutte le informazioni sui volumi devono essere riportate in Euro, mentre per le Operazioni/transazioni in valuta diversa dall'Euro verrà applicata la metodologia standard di conversione del FEI.

Tutti i rapporti saranno basati sui dati disponibili nei sistemi di controllo interno del FEI e sulle relazioni ricevute dagli Intermediari Finanziari. Tutti i rapporti dovranno iniziare con i seguenti campi di informazione:

- Nome dello strumento finanziario
- Data di rendicontazione
- Valuta di riferimento

1.2 Requisiti del Rapporto di Avanzamento per ciascun FdF Regionale

I Rapporti di Avanzamento annuali da presentare dovranno contenere informazioni dettagliate per tutti gli Accordi Operativi sottoscritti secondo i requisiti descritti nelle sezioni 1.2.1 e 1.2.2 che seguono.

Resta inteso che ciascuna Regione riceverà i dati indicati nelle sezioni 1.2.1 e 1.2.2 riguardo alle informazioni finanziarie relative a ciascuna Regione.

Oltre alle informazioni di cui alle sezioni 1.2.1 e 1.2.2, verrà redatta una parte descrittiva per la Piattaforma. Le informazioni descrittive a livello della Piattaforma dovranno contenere le informazioni che seguono:

1. Progressi nell'attuazione della Piattaforma
 - a. Altre informazioni fondamentali relative alla Piattaforma, al Comitato di Investimento e alle altre riunioni
 - b. Revisione contabile e irregolarità
 - c. Pubblicità
 - d. Controversie
2. Strumenti Finanziari
 - a. Accordi Operativi completati di recente
 - b. Attività di sorveglianza
 - c. Sintesi del flusso degli investimenti (pipeline)

1.2.1 Sezione riepilogativa della relazione annuale

Le informazioni saranno fornite su base cumulativa e/o per l'ultimo trimestre di riferimento in modo da consentire allo Stato Membro di rispondere adeguatamente alle disposizioni normative della CE sulla reportistica.

Frequenza della segnalazione	Numerazione	Tipo di informazione da segnalare
A	1.	Nome del FdF Regionale



A	2.	Nome delle Entità Incaricate
A	3.	Contributo dello Stato Membro
A	4.	Data di firma dell'Accordo di Finanziamento
A	5.	Valuta
A	6.	Periodo di impegno (se applicabile)
A	7.	Data di cessazione
A	8.	Tipo di Strumento Finanziario
A	9.	Nome completo del Programma Operativo
A	10	Obiettivo Tematico (area di interesse)
A	11.	Misura supportata dallo Strumento Finanziario
A	12.	Contributo Impegnato dello Stato Membro
A	12.1	di cui EAFRD
A	12.2	di cui cofinanziamento nazionale
A	14.	Contributo pagato dallo Stato membro
A	14.1	di cui EAFRD
A	14.2	di cui cofinanziamento nazionale
A	15.	Commissioni di Gestione del FdF
A	15.1	di cui compenso base
A	15.2	di cui compenso basato sui risultati
A	16	Numero dei Beneficiari Finali
A	16.1	di cui persone fisiche
A	16.2	di cui micro imprese
A	16.3	di cui PMI
A	16.4	di cui altri Beneficiari Finali
A	17.	Proventi delle Operazioni
A	18.	Erogazioni agli Intermediari Finanziari
A	19.	Erogazioni ai Beneficiari Finali
A	20.	Leva prevista del FdF
A	21.	Leva del FdF raggiunta alla fine dell'anno ⁴
A	22.	Numero totale degli Accordi Operativi sottoscritti
A	23.	Numero totale dei Beneficiari Finali che hanno ricevuto finanziamenti durante l'intero periodo del programma (cumulativo)
A	24.	Numero totale di dipendenti (all'epoca dell'investimento o alla data di inserimento)
A	25.	Importo totale impegnato dal FdF agli Intermediari Finanziari
A	26.	Importo totale impegnato dal FdF e dagli altri investitori agli Intermediari Finanziari

⁴ La leva effettiva delle Operazioni sottoscritte è calcolata come segue: Ammontare Totale Impegnato dal FdF e dagli altri investitori agli Intermediari Finanziari/Ammontare Totale Impegnato dal FdF agli Intermediari Finanziari



587de015



1.2.2 Sezione riguardante le singole Operazioni di Garanzia nel Rapporto di Avanzamento

Le informazioni richieste in questa sezione dovranno essere fornite per ogni singolo Accordo Operativo sottoscritto. Nel caso in cui il FEI abbia firmato diversi Strumenti Finanziari con lo stesso Intermediario Finanziario, i rispettivi Strumenti Finanziari dovranno essere raggruppati (ma non aggregati) nel Rapporto di Avanzamento.

Frequenza della segnalazione	Numerazione	Tipo di informazione da segnalare
		Informazioni sull'Intermediario Finanziario
A	1.	Nome completo del Programma Operativo
A	2.	Indirizzo ufficiale/sede principale di attività dell'Intermediario, paese, città
A	3.	Nome del portafoglio dell'Intermediario Finanziario
A	4.	Data della firma
A	5.	Tasso di Garanzia
A	6.	Volume del portafoglio concordato
A	6.1	di cui EAFRD
A	6.2	di cui cofinanziamento nazionale
A	7.	Volume effettivo del portafoglio
A	8.	Importo effettivo in essere
A	9.	Utilizzo del volume di portafoglio concordato
A	10.	Erogazione al Beneficiario Finale
A	11.	Tasso di esborso
A	12.	Impegno Sottoscritto
A	13.	Importo prelevato del FdF
A	14.	Importo non prelevato del FdF
A	15.	Ammontare massimo del limite (cap)
A	16.	Commissioni di garanzia richieste
A	17.	Commissioni di garanzia pagate
A	18.	Percentuale di utilizzo degli impegni sottoscritti
A	19.	Liberazione dell'impegno sottoscritto
		Operazioni di garanzia - Analisi del portafoglio dei Beneficiari Finali
A	20.	Nome del portafoglio
A	21.	Numero dei Beneficiari Finali
A	21.1	di cui persone fisiche
A	21.2	di cui micro imprese
A	21.3	di cui PMI
A	21.4	di cui altri Beneficiari Finali
A	22.	Numero di finanziamenti
A	23.	Numero di dipendenti all'epoca dell'inclusione
A	24.	Durata media del finanziamento in mesi
A	25.	Volume effettivo del portafoglio
A	26.	Ammontare dell'investimento
		Operazioni di garanzia – Chiamate in garanzia/recuperi



587de015



A	34.	Nome del portafoglio
A	35.	Nome del Beneficiario
A	36.	Ammontare pagato
A	37.	Ammontare recuperato
A	38	Ammontare netto pagato
A	39.	Presentazione grafica del Beneficiario Finale per dimensioni (in termini di fatturato)
A	40.	Presentazione grafica del Beneficiario Finale per dimensioni (in termini di numero di dipendenti)
A	41.	Presentazione grafica del Beneficiario Finale per settore (livello NACE 4)
		Lista dei percettori finali
A	42.	Nome del portafoglio
A	43.	Nome del Beneficiario Finale
A	44.	Codice Fiscale
A	45.	Data della firma
A	46.	Regione
A	47.	Settore (livello NACE 4)
A	48.	Valuta del contratto
A	49.	Ammontare del prestito impegnato
A	50.	Durata (mesi)
A	51.	Ammontare ESL
A	52.	Ammontare dell'investimento
A	53	Finalità del finanziamento



587de015



APPENDICE G

ACCORDI FRA CREDITORI

1. DEFINIZIONI E INTERPRETAZIONE

1.1 I termini definiti nella Premessa e nella Clausola 1 del presente Accordo hanno gli stessi significati anche nella presente Appendice, salvo ove diversamente indicato.

1.2 Nella presente Appendice i termini indicati di seguito avranno le definizioni seguenti:

“Portafoglio Regionale Complessivo dell’Iniziativa AGRI” significa il totale di tutti i Portafogli dell’Operazione AGRI riguardo a una Regione specifica.

“Importo Complessivo degli Esborsi Finanziari del Portafoglio” significa, in un dato momento, in relazione a un Portafoglio Regionale, l’importo totale in linea capitale erogato di tutti i Prestiti Ammissibili AGRI attribuiti a quel Portafoglio Regionale in base a tutti gli Accordi Operativi."

“Importo Complessivo Lordo degli Esborsi Finanziari del Portafoglio” significa, in un dato momento, in relazione da un Portafoglio Regionale, l’importo totale in linea capitale erogato di tutti i contratti di finanziamento attribuite a quel Portafoglio Regionale in base a tutti gli Accordi Operativi, inclusi i contratti di finanziamento che sono stati esclusi da quel Portafoglio Regionale e che hanno dato luogo a Importi Recuperati (claw-back)."

“Term Sheet della Garanzia AGRI” significa il term sheet che verrà pubblicato come parte integrante dell’Invito a Manifestare Interesse (CEOI).

“Operazione AGRI” significa una garanzia sottoscritta tra il FEI e un Intermediario Finanziario in base ai termini stabiliti nei pertinenti Accordi Operativi e riguardante uno o più Portafogli Regionali.

“Conto Bancario Generale delle Operazioni AGRI” significa il conto bancario aperto dal FEI allo scopo di ricevere determinati importi e di effettuare determinati pagamenti in relazione alle Operazioni AGRI, come descritto di seguito nel presente Accordo.

“Portafoglio dell’Operazione AGRI” significa, in relazione a una specifica Operazione AGRI, alla data in cui essa è stata stipulata, l’importo massimo in linea capitale dei Prestiti Ammissibili AGRI che può essere complessivamente erogato ai sensi di tale Operazione AGRI in relazione a una specifica Regione.

“Moltiplicatore Regionale Minimo dell’Operazione AGRI” significa, in relazione a una Regione e a un Intermediario Finanziario, il rapporto tra (x) il nuovo finanziamento del debito [erogato] da tale Intermediario Finanziario in conformità ai termini e alle condizioni del pertinente Accordo Operativo e relativo a tale Regione e (y) il relativo Contributo Regionale Netto assegnato a tale Intermediario Finanziario nell’ambito della pertinente Operazione AGRI, che sarà pari a 4;

“Importi Recuperati (claw-back) allocabili” significa, in relazione a un Portafoglio Regionale e per ogni Data di Calcolo Trimestrale, un ammontare uguale alla



differenza, se positiva, tra (i) l'Importo Recuperato dal FEI durante il precedente trimestre calendario e (ii) l'Importo Complessivo di Importi Recuperati non Spesi.

“Criteri di Assegnazione” significa:

- (i) nel caso di pagamenti effettuati a seguito di una Richiesta di Pagamento in merito a Importi in Sofferenza verificatisi in relazione a un Portafoglio Regionale dalla data del presente Accordo, che l'importo di tali pagamenti viene utilizzato per ridurre le Dimensioni della Copertura del Rischio In Corso di ciascuna Copertura del Rischio di tale Portafoglio Regionale in base all'Ordine Inverso di Priorità;
- (ii) nel caso di Introiti di Capitale in relazione un Portafoglio Regionale dalla data del presente Accordo, che tali importi vengono utilizzati in base alla Priorità di Pagamento degli Importi di Capitale;
- (iii) nel caso di Importi di Ammortamento in relazione a un Portafoglio Regionale, che tali importi sono utilizzati per ridurre le Dimensioni della Copertura del Rischio in Corso di ciascuna Copertura del Rischio di tale Portafoglio Regionale in base all'Ordine di Priorità fino a quando le Dimensioni della Copertura del Rischio in Corso di ciascuna di tali Coperture del Rischio applicabili al pertinente Portafoglio Regionale vengono ridotte a zero; e
- (iv) nel caso di Importi recuperati (claw-backs) allocabili relazione a un Portafoglio Regionale, che questi importi sono utilizzati secondo la Priorità di Pagamento degli Importi di Capitale.

“Importi di Ammortamento” significa, in relazione a un Portafoglio Regionale, la riduzione complessiva della sorte capitale in essere nell'ambito di tale Portafoglio Regionale dopo i rimborsi degli importi di capitale relativi ai Prestiti Ammissibili AGRI attribuiti a tale Portafoglio Regionale.

“Importi Recuperati (claw-back)” significa gli importi recuperati (claw-back) da un Intermediario Finanziario o restituiti da un Intermediario Finanziario al FEI ai sensi di un Accordo Operativo in relazione ad un Portafoglio Regionale (dove questi importi non corrispondono a delle spese elegibili secondo il senso dell'Articolo 42 del CPR), inclusi gli importi rimborsati in relazione a (i) un importo pagato dal FEI in eccesso rispetto ai pertinenti Prestiti Ammissibili AGRI In Sofferenza attribuiti a tale Portafoglio Regionale oppure (ii) un importo pagato in eccesso dal FEI come conseguenza dell'esclusione da tale Portafoglio Regionale di un accordo di finanziamento attribuito a tale Portafoglio Regionale, come specificato più avanti nel pertinente Accordo Operativo.

“Priorità di Pagamento degli Importi Recuperati (claw-back)” ha il significato attribuito a tali termini nel paragrafo 5.2(c).

“Importi in Sofferenza (default)” significa (i) qualsiasi importo di capitale e/o interessi (esclusi interessi legati al default e a ritardati pagamenti, interessi capitalizzati, commissioni e qualsiasi altra spesa o costo ed esclusi gli interessi maturati successivamente ad un periodo di 90 giorni) maturati, dovuti e pagabili con riferimento ad Prestito Ammissibile AGRI in sofferenza incluso in un portafoglio



regionale in seguito al verificarsi di una sofferenza o di un'accelerazione di un Prestito ammissibile AGRI e (ii) qualsiasi riduzione nella sorte capitale e/o negli interessi (esclusi interessi legati al default e a ritardati pagamenti, interessi capitalizzati, commissioni e qualsiasi altra spesa), pagabile relativamente ad un Prestito ammissibile AGRI incluso nel Portafoglio e che sia stato oggetto di ristrutturazione, a seconda dei casi.

“Prestiti Ammissibili AGRI in Sofferenza” significa qualsiasi Prestito Ammissibile AGRI in relazione al quale è stata presentata una Richiesta di Pagamento.

“Prestiti Ammissibili AGRI” significa gli accordi di finanziamento che rispondono ai criteri di ammissibilità e alle altre condizioni enunciate negli Accordi Operativi e che sono coperti da un Accordo Operativo.

“Commissione di Garanzia” ha il significato attribuito a tali termini nel paragrafo 4.1.

“Tasso di Garanzia” significa -50%-.

“Copertura del Rischio Junior” significa in relazione a un Portafoglio Regionale, il rispettivo Contributo Regionale Netto che è disponibile per coprire gli Importi in Sofferenza in relazione al suddetto Portafoglio Regionale.

“Ammontare per il Ripristino della Copertura del Rischio Junior” significa, in relazione a ciascun Portafoglio Regionale, e per ciascuna Copertura del Rischio Junior in un dato momento, l'ammontare pari alla differenza (se positiva) tra: (i) l'ammontare complessivo di tutti gli Importi in Sofferenza (inclusi gli Importi in Sofferenza derivanti dagli Importi recuperati (claw-back) che sono stati attribuiti a tale Copertura del rischio; e (ii) l'ammontare complessivo (x) di tutti gli Introiti di Capitale utilizzati per ripristinare le Dimensioni della Copertura del Rischio in Corso per tale Copertura del Rischio Junior, (y) degli Importi recuperati (claw-back) allocabili utilizzati per ripristinare le Dimensioni della Copertura del Rischio in Corso per tale Copertura del Rischio Junior; e (z) di tutti Importi recuperati non spesi, in ogni caso a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo e secondo il Criterio di Assegnazione.

“Dimensioni Massime della Copertura del Rischio” significa, in relazione a ciascun Portafoglio Regionale, l'ammontare massimo di ciascuna Copertura del Rischio inizialmente stabilita nel pertinente Accordo Relativo ai Termini Specifici della Regione e rettificata di volta in volta in conformità ai termini della presente Appendice.

“Ordine di Priorità” significa: per prima la Copertura del Rischio di rango Senior e per seconda la Copertura del Rischio Junior.

“Dimensioni della Copertura del Rischio In Corso” significa, in relazione a una Copertura del Rischio, l'ammontare determinato di volta in volta in conformità alle disposizioni del paragrafo 3.2.

“Richiesta di Pagamento” significa una Richiesta di Pagamento ai sensi di un Accordo Operativo in relazione a Importi in Sofferenza.



587de015



“Priorità di Pagamento degli Importi di Capitale” ha il significato attribuito a tali termini nel paragrafo 5.2(b).

“Introiti di Capitale” significa in relazione a un Portafoglio Regionale tutti i Recuperi ricevuti dal FEI in relazione agli Accordi Operativi.

“Data di Calcolo Trimestrale” significa l’ultimo giorno di ciascun trimestre di calendario.

“Recuperi” significa, in relazione a un Portafoglio Regionale, gli importi netti del recupero e dei costi di pignoramento (eventuali) recuperati in relazione a Importi in Sofferenza e pagati al FEI dall’Intermediario Finanziario ai sensi dei pertinenti Accordi Operativi o ricevuti dal FEI in virtù di surrogazione.

“Portafoglio Regionale” significa, in relazione a una Regione, il portafoglio dei Prestiti Ammissibili AGRI originati direttamente o indirettamente da uno o più Intermediari Finanziari e attribuiti a tale Regione sulla base dei rapporti presentati al FEI dai rispettivi Intermediari Finanziari.

“Ordine di Priorità Inverso” significa: per prima la Copertura del Rischio Junior e per seconda la Copertura del Rischio di rango Senior.

“Copertura del Rischio” significa, in relazione a ciascun Portafoglio Regionale, sia la Copertura del Rischio di rango Senior sia la Copertura del Rischio Junior (collettivamente denominate **“Coperture del Rischio”**).

“Percentuale Rettificata di Copertura del Rischio” ha il significato attribuito a tali termini nel paragrafo 8.3.

“Percentuale Iniziale di Copertura del Rischio” significa, in relazione alle Coperture del Rischio applicabili a un Portafoglio Regionale e prima di qualunque rettifica effettuata ai sensi del presente Accordo, le percentuali indicate nel pertinente Accordo Relativo ai Termini Specifici della Regione.

“Percentuale di Copertura del Rischio” significa in relazione a ciascuna Copertura del Rischio applicabile a un Portafoglio Regionale:

- (i) prima di qualsiasi rettifica delle Coperture del Rischio ai sensi del paragrafo 8 di questa Appendice, la pertinente Percentuale Iniziale di Copertura del Rischio; e
- (ii) dopo qualsiasi rettifica delle Coperture del Rischio ai sensi del paragrafo 8 di questo Appendice, la pertinente Percentuale Rettificata di Copertura del Rischio.

“Percentuale Target di Copertura del Rischio” significa in relazione alle Coperture del Rischio applicabili a un Portafoglio Regionale, le percentuali indicate nei pertinenti Accordi sui Termini Specifici della Regione.

“Assuntore di Rischio” significa:

- (i) il FEI, in relazione alla Copertura del Rischio Senior; e



(ii) la pertinente Regione, in relazione alla Copertura del Rischio Junior.

“Diritto di Garanzia” significa qualsiasi tipo di garanzia e cessione in garanzia e qualunque altro accordo che comporti un effetto economico simile.

“Copertura del Rischio Senior” significa, riguardo a un Portafoglio Regionale, l’ammontare totale delle risorse finanziarie impegnate dal FEI (incluse le eventuali risorse finanziarie fornite al FEI da investitori terzi) in relazione a tale Portafoglio Regionale che è disponibile per coprire gli Importi in Sofferenza dopo che la Copertura del Rischio Junior è stata usata interamente, come specificato più avanti nel presente Accordo.

“Ammontare per il Ripristino della Copertura del Rischio Senior” significa, in relazione a ciascun portafoglio Regionale, e per ciascuna Copertura del Rischio Senior e in un dato momento, un ammontare uguale alla differenza (se positiva) tra: (i) l’ammontare complessivo di tutti gli Importi in Sofferenza (inclusi gli Importi in Sofferenza derivanti dagli Importi recuperati (claw-back) che sono stati attribuiti a tale Copertura del rischio; e (ii) l’ammontare complessivo (x) di tutti gli Introiti di Capitale utilizzati per ripristinare le Dimensioni della Copertura del Rischio in Corso per tale Copertura del Rischio Senior; e (y) degli Importi recuperati (claw-back) allocabili utilizzati per ripristinare le Dimensioni della Copertura del Rischio in Corso per tale Copertura del Rischio Senior, in ogni caso a partire dalla data di sottoscrizione del presente accordo e secondo il Criterio di Assegnazione.

“Rating Target” significa iA2 usando la metodologia interna di rating del FEI in relazione alla Copertura del Rischio Senior.

“Importi recuperati non spesi” significa, con riferimento a ciascun Portafoglio Regionale e ad ogni data di calcolo trimestrale, un ammontare pari all’importo minore tra (A) la differenza (se positiva) tra (i) il Contributo Regionale Netto e (ii) l’Ammontare complessivo del Portafoglio di esborsi finanziari diviso per 4 (quattro) e (B) gli Importi recuperati incassati dal FEI durante nel trimestre di calendario precedente.

2. RICONOSCIMENTO DEGLI INCARICHI DEL FEI

2.1 Le Parti riconoscono che, in relazione all’Iniziativa Agri ai sensi del presente Accordo e degli Accordi Relativi ai Termini Specifici Regionali, il FEI è stato incaricato di gestire il fondo di fondi regionale di ciascuna Regione in relazione alla Copertura del Rischio Junior. Con riferimento allo Strumento Finanziario implementato nell’ambito dell’iniziativa AGRI, ciascuna Regione dà atto e concorda sul fatto che l’elemento di subordinazione della Copertura del Rischio Junior in conseguenza del quale gli Importi in sofferenza sono coperti mediante l’Ordine di Priorità Inversa così come definito nella presente Appendice G e gli Introiti di Capitale sono distribuiti secondo le Priorità di Pagamento del Capitale così come anche definito nella presente Appendice G, è la base per l’implementazione di una garanzia uncapped ed è necessario, in particolare, per la creazione di investimenti aggiuntivi (nel quadro di quanto stabilito dall’Art. 44 CPR) supportati dallo strumento finanziario che contribuisce al perseguimento degli obiettivi in termini di leva finanziaria così come definito nel presente Contratto di Finanziamento e nei Termini Specifici di ciascuna



Regione, coerentemente con quanto previsto in ciascun Programma di Sviluppo Rurale.

2.2 Il FEI riconosce e ha accettato tali incarichi.

3. **STRUTTURA DELLE OPERAZIONI AGRICOLE RELATIVE A UNA REGIONE**

3.1 In relazione a un Portafoglio Regionale, le dimensioni della Copertura del Rischio non dovranno superare le Dimensioni Massime di Copertura del Rischio in relazione alla pertinente Copertura del Rischio.

3.2 In relazione a un Portafoglio Regionale, le Dimensioni della Copertura del Rischio in Corso per ciascuna Copertura del Rischio in coincidenza di ciascuna Data di Calcolo Trimestrale dovranno essere uguali all'ammontare derivato dalla formula seguente:

$$(A \times B \times E) - C + D + F$$

dove:

A è l'Importo Complessivo di Esborso Lordo del Portafoglio;

B è la pertinente Percentuale di Copertura del Rischio della Copertura del Rischio in questione;

C è l'importo complessivo degli eventuali Importi di Ammortamento e Importi in Sofferenza assegnati alla pertinente Copertura del Rischio a partire dalla data del presente Accordo in conformità con i Criteri di Assegnazione;

D è l'importo complessivo di qualsiasi Introito di Capitale assegnato alla pertinente Copertura del Rischio a partire dalla data del presente Accordo in conformità con il punto (ii) dei Criteri di Assegnazione (al fine di evitare dubbi, allo scopo di calcolare tale importo, (x) gli importi da utilizzarsi per ristabilire la pertinente Dimensione della Copertura del Rischio in Corso ai sensi del paragrafo 5.2 (b) devono essere sommati e (y) gli importi da utilizzarsi per ammortizzare (write down) la pertinente Copertura del Rischio ai sensi del paragrafo 5.2 (b) devono essere dedotti),

E è il Tasso di Garanzia, e

F è l'importo complessivo degli Importi Recuperati (claw-back) allocabili assegnati alla pertinente Copertura di Rischio sin dalla data di questo Accordo in conformità al punto (iv) dei Criteri di Assegnazione (al fine di evitare dubbi, allo scopo di calcolare tale importo, (x) gli importi da utilizzarsi per ristabilire la pertinente Dimensione della Copertura del Rischio in Corso ai sensi del paragrafo 5.2 (b) devono essere sommati e (y) gli importi da utilizzarsi per ammortizzare (write down) la pertinente Copertura del Rischio ai sensi del paragrafo 5.2(b) devono essere dedotti).

4. **COMMISSIONI, COSTI E SPESE IN RELAZIONE AGLI ACCORDI OPERATIVI**

4.1 Il FEI dovrà includere in ciascun Accordo Operativo un obbligo per il pertinente



587de015



Intermediario Finanziario di pagare Commissioni di Garanzia in favore del FEI, secondo quanto stabilito dal FEI e calcolato sulla media dell'importo di capitale complessivo in essere dell'intera porzione garantita di tutti i Prestiti Ammissibili AGRI non inadempienti ai sensi del suddetto Accordo Operativo come ulteriormente specificato nel Term Sheet della Garanzia AGRI (le “**Commissioni di Garanzia**”).

- 4.2 Le suddette Commissioni di Garanzia saranno pagabili dall'Intermediario Finanziario pertinente o direttamente al FEI (sul conto bancario indicato dal FEI) o versate sul Conto Bancario Generale delle Operazioni AGRI, nel qual caso il FEI avrà titolo ad addebitare tali importi a proprio beneficio a ciascuna Data di Pagamento. Al fine di evitare dubbi, le Regioni non saranno remunerate per la fornitura della Copertura del Rischio Junior.

5. APERTURA E FUNZIONAMENTO DEI CONTI BANCARI

- 5.1 Ai fini dell'Iniziativa Agri dovranno essere aperti (se applicabile) e mantenuti i seguenti conti bancari:

- (a) il Conto Bancario Generale delle Operazioni AGRI;
- (b) in relazione a ciascun Portafoglio Regionale, un Conto Regionale del FdF.

- 5.2 Il Conto Bancario Generale delle Operazioni AGRI sarà gestito come segue in relazione a ciascun Portafoglio Regionale:

- (a) sul conto saranno accreditati tutti gli Introiti di Capitale ricevuti e Importi Recuperati (claw-back) dal FEI in relazione al pertinente Portafoglio Regionale;
- (b) a ciascuna Data di Calcolo Trimestrale gli eventuali Introiti di Capitale ricevuti dal FEI in relazione a ciascun Portafoglio Regionale saranno distribuiti secondo la seguente priorità di pagamento (la “**Priorità di Pagamento degli Importi di Capitale**”):

in primo luogo

- (i) per ripristinare le Dimensioni della Copertura del Rischio in Corso in relazione alla Copertura del Rischio Senior del pertinente Portafoglio Regionale con un ammontare non superiore all'Ammontare di Ripristino della Copertura del Rischio pertinente, ammontare che dovrà essere pagato al FEI, e
- (ii) per ammortizzare (write down) per il medesimo importo la Dimensione della Copertura del Rischio in Corso in relazione alla Copertura del Rischio Senior in conformità all'Ordine di Priorità finché è ridotta a zero;

in secondo luogo

(una volta ripristinate completamente le Dimensioni della Copertura del Rischio in Corso in relazione alla Copertura del Rischio Senior del pertinente Portafoglio Regionale conformemente al precedente punto “primo”), per



587de015



- (i) ripristinare le Dimensioni della Copertura del Rischio in Corso in relazione alla Copertura del Rischio Junior del pertinente Portafoglio Regionale con un ammontare non superiore all'Ammontare di Ripristino della Copertura del Rischio pertinente, ammontare che dovrà essere pagato al pertinente Conto Regionale del FdF, e
 - (ii) per ammortizzare (write down) per il medesimo importo la Dimensione della Copertura del Rischio in Corso in relazione alla Copertura del Rischio di rango più senior in conformità all'Ordine di Priorità, in ciascun caso finché la pertinente Copertura del Rischio è ridotta a zero.
- (c) a ciascuna Data di Calcolo Trimestrale gli eventuali Importi Recuperati (claw-back) ricevuti dal FEI in relazione a ciascun Portafoglio Regionale saranno utilizzati come segue:
- (i) nel caso di qualsiasi Importo Recuperato (claw-back) ricevuto prima della fine del periodo di ammissibilità durante il quale i Prestiti AGRI Ammissibili coperti dalle Operazioni AGRI possono essere sorsati:
 - (A) nel caso di Importi Recuperati non Spesi, per rendere disponibili i pertinenti importi per la creazione di ulteriori Prestiti AGRI Ammissibili; e
 - (B) nel caso di Importi Recuperati (claw-back) Allocabili, secondo il punto (iv) dei Criteri di Assegnazione;
 - (ii) nel caso di qualsiasi Importo Recuperato (claw-back) ricevuto dopo la fine del periodo di ammissibilità durante la quale i Prestiti AGRI Ammissibili coperti dalle Operazioni AGRI possono essere sorsati e in ogni caso non oltre il 31 Dicembre 2023 :
 - (A) nel caso di Importi Recuperati non spesi, da rilasciare alla Regione pertinente come parte dell'applicazione del meccanismo stabilito nel paragrafo 8.2; e;
 - (B) nel caso di Importi Recuperati Allocabili, secondo il punto (iv) dei Criteri di Assegnazione.

5.3

- (a) A ciascuna data in cui il FEI è tenuto ad effettuare un pagamento in relazione a una Richiesta di Pagamento presentata ai sensi di un Accordo Operativo, esso sarà autorizzato ad addebitare il pertinente Conto Regionale del FdF per un ammontare pari alla parte di Richiesta di Pagamento che è assegnata alla Copertura del Rischio Junior in relazione al suddetto Portafoglio Regionale ai sensi dei Criteri di Assegnazione e del paragrafo 7.2.
- (b) Nel caso in cui una parte o la totalità di eventuali Introiti di Capitale in relazione al pertinente Portafoglio Regionale vengano assegnate alla Copertura del Rischio Junior conformemente alla Priorità di Pagamento degli Importi di Capitale, il FEI dovrà versare la pertinente porzione di tali Introiti di Capitale sul pertinente Conto Regionale del FdF.



- (c) Nel caso in cui una parte o la totalità di eventuali Importi Recuperati in relazione al pertinente Portafoglio Regionale vengano assegnati alla Copertura del Rischio Junior conformemente al paragrafo 5.2 (c), il FEI deve pagare la porzione pertinente di tali Importi Recuperati (claw-back) sul pertinente Conto Regionale del FdF. Al fine di evitare dubbi, qualsiasi Importo Recuperato non Speso assegnato secondo quanto previsto al paragrafo 5.2 (c) (ii) (A) deve essere messo a disposizione dal pertinente Conto Regionale del FdF.
- (d) Il FEI è autorizzato ad incassare qualsiasi Recupero o Importo Recuperato (claw-back) in relazione al pertinente Portafoglio Regionale assegnato alla Copertura del Rischio Senior secondo quanto previsto dalla presente Appendice G.

6. RICHIESTE DI PAGAMENTO

- 6.1 Le Parti riconoscono e accettano che il FEI, agendo conformemente alle proprie regole, politiche e procedure interne applicabili alle sue attività di garanzia, così come emendate, modificate o integrate di volta in volta, sarà autorizzato a effettuare pagamenti in relazione ad una Richiesta di Pagamento presentata ai sensi di un Accordo Operativo se tale Richiesta di Pagamento appare valida a prima vista e conforme ai termini del pertinente Accordo Operativo, senza alcun preventivo riferimento da parte del FEI a qualunque altra Parte o ulteriore indagine, domanda o consenso. Con il presente atto le Parti autorizzano irrevocabilmente il FEI a ottemperare al pagamento in base a qualunque Richiesta di Pagamento effettuata entro quella fra le seguenti date che si verificherà per prima: (i) la data di scadenza del pertinente Accordo Operativo emesso in base ad una Operazione AGRI e (ii) la Data di Cessazione Pianificata.
- 6.2 Le Parti riconoscono e accettano quanto segue:
 - (a) il FEI, agendo in conformità alle sue regole, politiche e procedure interne applicabili alle proprie attività di garanzia come emendate, modificate o integrate di volta in volta, non è obbligato a svolgere alcuna indagine o a richiedere alcuna conferma prima di saldare una Richiesta di Pagamento;
 - (b) il FEI può effettuare il pagamento in relazione ad una Richiesta di Pagamento ai sensi dei termini del pertinente Accordo Operativo e allo scopo di finanziare tale pagamento addebitare il pertinente Conto Regionale del FdF o pagare a valere sulle proprie risorse (ivi incluse sulle somme che il FEI ha ricevuto da parti terze in relazione alla Copertura del Rischio Senior), in ciascun caso come stabilito nel presente Accordo e il FEI non dovrà occuparsi di quanto segue:
 - (i) la legalità di una pretesa, fermo restando che essa appaia a prima vista valida, o eventuali transazioni sottostanti o difese, compensazioni o contropretese eventualmente disponibili per il FEI o qualunque altra persona;
 - (ii) eventuali emendamenti o deroghe concesse da qualunque persona in relazione a qualsiasi documento sottostante; e



- (iii) eventuale inopponibilità, illegalità o nullità di qualsiasi documento o garanzia.

- 6.3 Le Parti (escluso il FEI) riconoscono e accettano di non avere diritto a, e dovranno rinunciare a qualunque diritto di surrogazione, indennizzo o rimborso (derivante da disposizioni normative, contratto, principi generali del diritto o altro) che esse potrebbero diversamente avere in relazione a qualsiasi importo a esse addebitato o che esse versano al FEI in relazione agli Accordi Operativi e gli unici diritti di tali Parti in merito ai recuperi sono le assegnazioni di Introiti di Capitale in merito alla loro pertinente Copertura del Rischio in conformità alla Priorità di Pagamento degli Importi di Capitale e agli altri termini e condizioni indicati nel presente Accordo.
- 6.4 L'obbligo delle Parti pertinenti (escluso il FEI) di effettuare pagamenti a favore del FEI o la loro autorizzazione al FEI per l'addebito sui pertinenti conti bancari in relazione alle Richieste di Pagamento secondo quanto indicato nel presente Accordo non dipendono dal pagamento o dalla ricezione da parte loro di altre somme a esse dovute ai sensi del presente Accordo.

7. COPERTURA DELLE RICHIESTE DI PAGAMENTO E ASSEGNAZIONE DEGLI IMPORTI IN SOFFERENZA ALLE COPERTURE DEL RISCHIO

- 7.1 Le Richieste di Pagamento in relazione a un Portafoglio Regionale dovranno essere assegnate alle Coperture del Rischio di tale Portafoglio Regionale conformemente ai Criteri di Assegnazione in base a un Ordine Inverso di Priorità fermo restando che nessun pagamento sarà assegnato alla Copertura del Rischio Senior e pagato dal FEI a meno che e fino a quando le Dimensioni della Copertura del Rischio in Corso per la Copertura del Rischio Junior in relazione a tale Portafoglio Regionale non siano state ridotte a zero e rimangano tali.
- 7.2 In conformità ai Criteri di Assegnazione, il FEI dovrà finanziare l'effettuazione dei pagamenti relativi alle Richieste di Pagamento in relazione ad un Portafoglio Regionale nella maniera descritta di seguito secondo l'Ordine Inverso di Priorità:

primo: addebitando il pertinente Conto Regionale del FdF fino a quando le Dimensioni della Copertura del Rischio in Corso della pertinente Copertura del Rischio Junior sono ridotte a zero: e

secondo: il FEI utilizzerà le proprie risorse o gli importi ricevuti da terzi in relazione alla Copertura del Rischio Senior.

8. RETTIFICHE DELLE COPERTURE DEL RISCHIO

- 8.1 Dopo la fine del Periodo di Impegno, il FEI non più tardi del 31 marzo del pertinente anno di calendario in relazione a ciascun Portafoglio Regionale dovrà: (i) ridurre proporzionalmente le Dimensioni Massime di Copertura del Rischio in relazione alla Copertura del Rischio Junior dell'ammontare necessario per raggiungere un effetto leva minimo pari a 4 calcolato come il rapporto fra (x) il Portafoglio Regionale Complessivo dell'Iniziativa AGRI a quel momento e (y) il pertinente Contributo Regionale Netto, e (ii) trasferire, se del caso, gli importi corrispondenti dal relativo Conto Regionale del FdF alla Regione pertinente in conformità con le disposizioni del presente Accordo (o, in relazione alle risorse del pertinente Contributo Regionale



Impegnato rispetto alle quali non è stata inviata una richiesta di pagamento al Conto Regionale del FdF devono essere cancellate e devono ridurre di conseguenza il Contributo Regionale Impegnato).

- 8.2 Dopo la fine del periodo durante il quale i Prestiti Ammissibili AGRI coperti dalle Operazioni AGRI possono essere rimborsati, il FEI dovrà in relazione a ciascun Portafoglio Regionale, se l'effetto leva minimo della Regione non è stato raggiunto (i) ridurre proporzionalmente le Dimensioni Massime di Copertura del Rischio in relazione alla Copertura del Rischio Junior dell'ammontare necessario per raggiungere il Moltiplicatore Regionale Minimo e (ii) svincolare, se applicabile, in ciascun caso gli importi corrispondenti dal pertinente Conto Regionale del FdF.
- 8.3 In relazione a ciascun Portafoglio Regionale, se uno o più Intermediari Finanziari hanno raggiunto il rispettivo Moltiplicatore Regionale Minimo dell'Operazione AGRI, il FEI potrà (qualora ciò sia in linea con le Commissioni di Garanzia a carico degli Intermediari Finanziari e la remunerazione pagata al FEI e a qualsiasi Investitore Terzo) :
- (i) aumentare le Percentuali di Copertura del Rischio fino alle Percentuali Target di Copertura del Rischio in relazione alla Copertura del Rischio Senior e ridurre conseguentemente le Percentuali di Copertura del Rischio in relazione alla Copertura del Rischio Junior ("**Percentuali Rettificate di Copertura del Rischio**"); e
 - (ii) rettificare di conseguenza le Coperture del Rischio;
- fermo restando che:
- (i) il Rating Target della Copertura del Rischio Senior è rispettato ai sensi della metodologia di rating interno del FEI; e
 - (ii) non si eccedano le Dimensioni Massime di Copertura del Rischio in relazione alla Copertura del Rischio Senior.
- 8.4 Dopo ogni eventuale rettifica e/o svincolo effettuato secondo quanto stabilito nel presente paragrafo 8, il FEI dovrà informare le Parti interessate.
- 8.5 Le Parti riconoscono che, come conseguenza di eventuali rettifiche e/o svincoli effettuati in conformità con il presente paragrafo 8,
- (i) il FEI potrà ricalcolare le Dimensioni della Copertura del Rischio in Corso di ciascuna Copertura del Rischio sulla base delle rispettive percentuali rettificate di Copertura del Rischio e adeguare le assegnazioni effettuate in base alla Priorità di Pagamento degli Importi di Capitale e potrà procedere agli addebiti o agli accrediti corrispondenti, come necessario, sui conti bancari indicati nel paragrafo 5.1 della presente Appendice; e
 - (ii) il profilo di rischio della rispettiva Copertura del Rischio potrebbe risultare pregiudicato.
- 8.6 Ciascuna Regione dà atto e concorda sul fatto che, come conseguenza della natura dello Strumento Finanziario da implementarsi nel contesto dell'Iniziativa AGRI e in



particolare della struttura prevista che richiede l'aggregazione di risorse da prenditori di rischio con diversi livelli di antergazione (seniority), così come definito nella presente Appendice G, la Regione può trovarsi in difetto di allocazione di Importi recuperati (claw-back) alla Copertura del Rischio Junior nel caso in cui si verificano le seguenti circostanze: (i) Introiti di Capitale relativi ad un Prestito Eleggibile AGRI in Sofferenza sono stati attribuiti alla Copertura del Rischio Senior in conformità con quanto stabilito dalla presente Appendice G; (ii) successivamente a tale allocazione, si determinano Importi Recuperati relativi all'operazione di cui sopra per l'esclusione della stessa dal Portafoglio Regionale, e (iii) successivamente a tale esclusione, la Leva Minima non è più conseguita. Con lo scopo di minimizzare tale evenienza, il FEI, alla fine del periodo durante il quale potranno essere sborsati Prestiti Ammissibili AGRI ed in ogni caso non oltre il 31 Dicembre 2023, provvederà a riconciliare secondo quanto possibile, gli Introiti di Capitale con gli Importi recuperati (nella prospettiva di ottenere una situazione tra Copertura del Rischio Junior e Copertura del Rischio Senior come se gli eventuali Introiti di Capitale relativi a Prestiti Eleggibili in Sofferenza che successivamente sono stati esclusi dal relativo Portafoglio Regionale fossero stati inizialmente trattati come Importi Recuperati in base alle previsioni della presente Appendice G) e a compensare eventuali difetti di allocazione.

- 8.7 Dopo la cessazione del presente Accordo e dopo che tutte le Operazioni AGRI saranno terminate e liquidate, l'eventuale saldo rimanente sul Conto Bancario Generale delle Operazioni AGRI dovrà essere usato per il rimborso degli importi eventualmente pagati dagli Assuntori di Rischio in conformità con la Priorità di Pagamento degli Importi di Capitale, fermo restando che tutti gli importi dovuti al FEI ai sensi del presente Accordo siano stati prima completamente pagati. Per quanto riguarda ciascun Portafoglio Regionale, gli eventuali importi rimanenti dopo aver effettuato tutte le assegnazioni previste dalle disposizioni del presente Accordo dovranno essere versati alla pertinente Regione.

9. RICONOSCIMENTI E IMPEGNI FRA LE PARTI

9.1 Ognuna delle Regioni riconosce e conviene quanto segue:

- (a) essa non prenderà, tratterà, riceverà o recupererà da alcun Intermediario Finanziario, da alcun Beneficiario Finale o da alcuna altra persona alcun importo in relazione agli Accordi Operativi e/o ai Prestiti Ammissibili AGRI né presentando richieste, né avviando procedimenti giudiziari, azioni di recupero crediti, compensazioni, diritti di combinazione di conti né tramite qualunque altro mezzo, diverso dal ricevere e trattenere gli importi pagati a tale Regione dal FEI o assegnati dal FEI alla pertinente Copertura del Rischio in conformità ai termini del presente Accordo;
- (b) essa non riceverà il beneficio di alcun indennizzo, garanzia, assicurazione, derivato creditizio o altro accordo di protezione del credito in relazione agli Accordi Operativi e/o ai Prestiti Ammissibili AGRI o alle sue esposizioni a tali operazioni, che non siano gli accordi indicati nel presente Accordo, eccettuato il caso in cui essa abbia informato in merito le altre Parti;
- (c) essa non cercherà e non riceverà il beneficio di alcun Diritto di Garanzia o altro accordo o intesa avente un effetto economico simile in relazione agli



587de015



Accordi Operativi e/o ai Prestiti Ammissibili AGRI, con l'eccezione, nel caso del FEI, delle eventuali garanzie concesse al FEI per garantire gli importi ad esso dovuti dagli Intermediari Finanziari in relazione agli Accordi Operativi e/o ai Prestiti Ammissibili AGRI;

- (d) qualora una delle Parti (ad esclusione del FEI) riceva o recuperi somme in relazione agli Accordi Operativi e/o ai Prestiti Ammissibili AGRI, che non siano gli importi ricevuti dal FEI ai sensi del presente Accordo:
 - (i) entro 5 (cinque) Giorni Lavorativi dalla ricezione o dal recupero di tali eventuali somme, la Parte in questione dovrà informare il FEI indicando i dettagli relativi alla natura e all'ammontare di tale ricezione o recupero; e
 - (ii) entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla ricezione o dal recupero di tale somma la Parte in questione dovrà trasferire la somma suddetta al FEI perché sia utilizzata secondo quanto previsto dai termini del presente Accordo e, in attesa di tale trasferimento, la Parte in questione dovrà detenere tale somma come agente per conto del FEI e delle altre Parti; fermo restando che tale qualità di agente non è intesa come e non dovrà costituire concessione di un pegno o altra forma di Diritto di Garanzia;
- (e) essa non intraprenderà alcuna procedura giudiziaria o altra azione o misura legale che potrebbe inficiare o pregiudicare l'utilizzo delle somme secondo quanto previsto dai termini espliciti del presente Accordo; e
- (f) le Parti (ad eccezione del FEI) non avranno il diritto e non dovranno affermare né avanzare pretese di essere surrogate nei diritti o di essere rimborsate dagli Intermediari Finanziari o dai Beneficiari Finali in relazione ad eventuali Richieste di Pagamento effettuate in base ad un Accordo Operativo o ad eventuali pagamenti relativi ad esso, a nome o per conto del FEI.

10. VARIE

- 10.1 Il FEI dovrà adempiere ai suoi compiti e ai suoi obblighi (i) in conformità ai termini del presente Accordo, (ii) con un livello professionale di cura e diligenza, e (iii) in conformità alle norme, le politiche e le procedure interne del FEI così come emendate, modificate o integrate di volta in volta. Fermo restando che il FEI abbia fatto quanto sopra indicato, esso non avrà alcuna responsabilità nei confronti delle altre Parti per atti od omissioni compiuti in relazione al presente Accordo e/o agli Accordi Operativi.
- 10.2 Il FEI sarà autorizzato a fare affidamento sulle relazioni che esso riceverà dagli Intermediari Finanziari ai fini di qualunque calcolo o assegnazione di operazioni, garanzie o somme ai sensi del presente Accordo (in particolare in relazione all'identificazione delle somme da assegnare a ciascun Portafoglio Regionale). Qualora il FEI abbia fatto errori o determinazioni inesatte (incluse quelle derivanti da informazioni inesatte fornite dagli Intermediari Finanziari) in relazione al calcolo o all'assegnazione di operazioni, garanzie o somme ai sensi del presente Accordo, compresa, ma non soltanto, l'applicazione della Priorità di Pagamento degli Importi di Capitale, le Parti convengono che il FEI, non appena verrà a conoscenza di tali errori



587de015



o determinazioni inesatte, dovrà effettuare nuovamente tali eventuali calcoli o assegnazioni per correggere i suddetti errori o inesattezze e recuperare le somme indebitamente pagate o distribuite a qualunque Regione, e per ridistribuirle in conformità con quanto previsto dai termini del presente Accordo.

- 10.3 Le Parti convengono inoltre che il FEI sarà autorizzato a delegare a terzi una parte o la totalità dei calcoli e delle determinazioni degli importi ai sensi del presente Accordo, mantenendo comunque la piena responsabilità nei confronti delle altre Parti per i compiti svolti dai suddetti terzi e i costi relativi a tale delega di doveri saranno a carico del FEI.



587de015



APPENDICE H

NORME DI PROCEDURA DEL COMITATO DI INVESTIMENTO

1. Il presente documento contiene le Norme procedurali che definiscono il funzionamento del Comitato di Investimento, in conformità alla Clausola 6 del presente Accordo di Finanziamento. I termini che nella presente Appendice H sono scritti con la lettera maiuscola avranno lo stesso significato loro attribuito nell'Accordo di Finanziamento.
2. Il Comitato di Investimento è composto da due (2) membri per ciascuna Regione: (i) la pertinente Autorità di Gestione in qualità di membro con diritto di voto e (ii) un secondo membro senza diritto di voto previa consultazione con il FEI. Durante il primo incontro, il Comitato di Investimento designerà il proprio Presidente tra i membri con diritto di voto nominati dalle Regioni. Tale nomina avrà validità per sei mesi (o almeno per una riunione del Comitato di investimento), con avvicendamento tra le Regioni (secondo il meccanismo di rotazione da concordarsi nella prima riunione del Comitato di Investimento). Qualora il Presidente non potesse presenziare a una riunione, indicherà chi, tra gli altri membri con diritto di voto nominati dalle Regioni (inclusi i supplenti) assumerà la carica di Presidente durante la riunione, oppure saranno i membri con diritto di voto partecipanti a designare un Presidente ad hoc per la riunione in oggetto. In caso di disaccordo tra i membri con diritto di voto, il Segretariato nominerà a sua discrezione un Presidente ad hoc per la riunione.
3. Il FEI può incaricare fino a un massimo di due (2) dei suoi funzionari o rappresentanti, affinché prendano parte alle sessioni del Comitato di Investimento in qualità di osservatori. Ciascuna regione partecipante può anche nominare un (1) funzionario della Regione, che parteciperà alle riunioni del Comitato di Investimento come osservatore.
4. Il mandato di ciascun membro debitamente autorizzato del Comitato di Investimento è di quattro anni. È consentita la nomina per mandati successivi. Entro trenta (30) giorni di calendario dalla scadenza di un mandato, ciascuna Parte comunicherà alle controparti il nome del nuovo membro designato (e i relativi dati di contatto) o l'avvenuta conferma del membro attuale per un ulteriore mandato.
5. Le Regioni sono autorizzate a revocare in qualunque momento il membro o i membri nominati da loro, siano essi votanti e/o supplenti. Tale revoca diverrà effettiva solo dopo la nomina di un membro sostitutivo e l'effettiva comunicazione scritta al FEI del nome (o dei nomi) e dei dati di contatto del nuovo membro.
6. Ciascuna Parte sarà autorizzata a, ma non avrà l'obbligo di nominare un supplente anche per ciascuno dei rispettivi membri o osservatori da essa designati.
7. Se la posizione di un membro (votante e/o supplente) resta vacante per qualunque ragione (per es. dimissioni, revoca, decesso ecc.), la Parte che aveva nominato il suddetto membro nominerà (senza essere tuttavia obbligata a farlo nel caso dei supplenti), senza ingiustificato ritardo, un nuovo membro per la parte restante del mandato del membro sostituito, comunicando il nome (o i nomi) e i dati di contatto del nuovo membro alla controparte. Il Comitato di Investimento resterà in carica e continuerà a svolgere le proprie funzioni anche qualora non si proceda a tale



587de015



sostituzione (nel qual caso, a scampo di equivoci, il Comitato di Investimento potrà operare con un numero ridotto di membri con diritto di voto, fermi restando i requisiti sul quorum).

8. Se la posizione del Presidente resta vacante, alla riunione immediatamente successiva il Comitato di Investimento nominerà un nuovo Presidente tra i membri con diritto di voto designati dalle Regioni, per la parte rimanente del mandato del Presidente sostituito.
9. Gli osservatori non hanno diritto di voto. Tuttavia, fatto salvo quanto disposto nelle presenti Norme procedurali, riceveranno le stesse comunicazioni scritte sulle questioni dibattute e/o sulle decisioni prese dal Comitato di Investimento, oltre al verbale di tutte le riunioni, al pari dei membri votanti e dei loro supplenti.
10. Il Comitato di Investimento sarà convocato su richiesta del FEI o di ciascuno dei suoi membri con diritto di voto. Durante il Periodo di Impegno il Comitato di Investimento si riunirà almeno una volta all'anno.
11. Il Segretariato convocherà ciascuna riunione inviando un avviso scritto a tutti i membri (inclusi i supplenti) e gli osservatori, tramite posta elettronica all'indirizzo specificato nella notifica della nomina di ciascun membro. Il suddetto avviso di convocazione e l'ordine del giorno saranno inviati almeno dieci (10) Giorni lavorativi prima della data stabilita per la riunione. Le riunioni possono essere convocate con un preavviso più breve, se tutti i membri con diritto di voto e gli osservatori nominati dal FEI acconsentono per iscritto. La relativa documentazione sarà inviata ai membri (votanti e supplenti) e agli osservatori cinque (5) Giorni lavorativi prima della riunione. Tuttavia, se la riunione viene convocata con un preavviso più breve di dieci (10) Giorni lavorativi, la documentazione sarà inviata/consegnata, al più tardi, all'inizio della stessa. Se tutti i membri votanti e gli osservatori nominati dal FEI acconsentono, sarà possibile aggiungere altri punti all'ordine del giorno direttamente alla riunione. Le disposizioni della Clausola 24 (Notifiche) dell'Accordo di finanziamento saranno applicate, mutatis mutandis, alle comunicazioni e alla consegna di notifiche scritte da parte del Segretariato.
12. Le riunioni si terranno in una qualunque città delle Regioni o in qualunque altra località concordata dal Presidente e dal FEI, all'indirizzo, alla data e all'orario di volta in volta indicati dal Presidente. I membri e gli osservatori potranno partecipare in teleconferenza o videochiamata, e la loro presenza sarà ritenuta valida dopo che il Presidente avrà verificato la loro identità.
13. Il Comitato di Investimento ha facoltà di deliberare tramite procedura scritta. Il testo della delibera sarà sottoposto al FEI, il Presidente distribuirà il testo della proposta con il relativo materiale ai membri e agli osservatori del Comitato di Investimento, e sarà possibile votare in merito alla proposta di delibera entro dieci (10) Giorni lavorativi dalla data di invio. Una delibera viene considerata approvata se, alla scadenza del suddetto termine di dieci (10) Giorni lavorativi, la maggioranza dei membri con diritto di voto ha votato a favore o non ha espresso un voto (vale la regola del silenzio assenso). Successivamente il Presidente confermerà per iscritto a tutti i membri e gli osservatori la decisione presa. La procedura scritta può essere terminata in caso di richiesta da parte di uno dei membri, o se un membro votante ha espresso commenti tali da comportare differenze sostanziali nella delibera o, in ogni caso, a



587de015



discrezione del Segretariato. In questi casi il Presidente può decidere di organizzare una riunione fisica del Comitato di Investimento, nel qual caso l'avviso di convocazione e la relativa documentazione dovranno essere inviati entro cinque (5) Giorni lavorativi dalla data di interruzione della procedura scritta.

14. Sarà mantenuta la riservatezza su quanto discusso dal Comitato di Investimento.
15. Si prende atto che la delega conferita al Comitato di Investimento ai sensi dell'Accordo di finanziamento non limiterà in alcun modo i poteri e le responsabilità di ciascuna Regione, in qualità di autorità di gestione, in conformità alle norme UE applicabili.
16. Tutte le decisioni e i dibattiti del Comitato di Investimento saranno messi a verbale a cura del Segretariato, in conformità alla Clausola 6.13 dell'Accordo di Finanziamento. Entro dieci (10) Giorni lavorativi dalla data della riunione il Segretariato distribuirà la bozza del verbale a tutti i membri del Comitato di Investimento, per eventuali commenti. Una volta ricevuta la bozza, i membri avranno dieci (10) Giorni lavorativi di tempo per esprimere commenti, al termine dei quali il verbale diverrà definitivo, previa approvazione tramite sottoscrizione del Segretariato.
17. I membri del Comitato di Investimento si atterranno ai principi di integrità stabiliti e si asterranno dal condurre azioni che potrebbero comportare un conflitto di interessi nell'adempimento delle loro funzioni. In particolare, i membri del Comitato di Investimento hanno l'obbligo di informare tempestivamente il Presidente e il Segretariato, qualora vengano a conoscenza di circostanze che rappresentano un conflitto di interessi o un potenziale conflitto di interessi.
18. Alcuni rappresentanti del FEI, che non siano gli osservatori del Comitato di Investimento e di altre parti (per es. Intermediari Finanziari), potrebbero essere invitati alle riunioni del Comitato di Investimento, qualora il Presidente lo ritenga opportuno. Essi non avranno diritto di voto né il diritto ad alcuna remunerazione o rimborso, né a ricevere il materiale di accompagnamento e il verbale della riunione.
19. Con riferimento alle modifiche dell'Accordo di Finanziamento da effettuarsi in conformità alle Clausole 6.7(d) e 18.1.1 dell'Accordo di Finanziamento, il FEI può richiedere al membro votante del Comitato di Investimento di fornire evidenza dei poteri di firma in forma soddisfacente per il FEI.



APPENDICE I
LETTERA DI ADESIONE

Luxembourg, [data] [mese] [anno]

Da:

[Nome] [Cognome]
[Titolo]
Fondo Europeo per gli Investimenti
37B Avenue John F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
Luxembourg

A:

[Nome] [Cognome]
[Nome della Regione]
[via]
[CAP]
Italia

Oggetto: Lettera di Adesione alla Piattaforma di Garanzia Multiregionale Agri per l'Italia

Gentili Signore, Egregi Signori,

Con la presente prendiamo atto della richiesta della Regione [nome della Regione] (la "**Regione Aderente**") di aderire alla Piattaforma di Garanzia Multiregionale Agri per l'Italia (la "**Piattaforma**") e al relativo Accordo di Finanziamento (Funding Agreement) ("**Accordo di Finanziamento**") sottoscritto in data [giorno/mese/anno] tra il Fondo Europeo per gli Investimenti ("**FEI**") e le Regioni [nome Regione 1], [nome Regione 2], [nome Regione 3], [nome Regione 4] (le "**Regioni Costituenti**").

La Regione Aderente dunque accetta e prende atto di quanto segue:

1. La Regione Aderente dovrà controfirmare la presente lettera ("**Lettera di Adesione**") e i documenti qui allegati sub Allegato A (Accordo di Finanziamento) e Allegato B (Accordo sui Termini Specifici della Regione) rispettivamente, e restituire la Lettera di Adesione controfirmata insieme agli Allegati al FEI (all'indirizzo sopra specificato). La Regione Aderente accetta di controfirmare sia l'Accordo di Finanziamento sia l'Accordo sui Termini Specifici della Regione simultaneamente alla firma della presente Lettera di Adesione come prerequisito per l'adesione.
2. Controfirmando l'Allegato A (Accordo di Finanziamento) la Regione Aderente prende atto e accetta i termini e le previsioni dell'Accordo di Finanziamento così come in vigore alla data della controfirma e come modificato in ogni momento in conformità a una decisione dell'organo di gestione della Piattaforma ("**Comitato di Investimento**") ai sensi delle Clausole 6.7(d) e 18 dell'Accordo di Finanziamento. Al fine di evitare dubbi, le dichiarazioni, la Regione Aderente rilascia le garanzie e gli



impegni di cui alla Clausola 12 dell'Accordo di Finanziamento alla data di firma della presente Lettera di Adesione insieme ai suoi Allegati.

3. Successivamente all'adesione la Regione Aderente dovrà essere considerata un membro effettivo della Piattaforma e parte uguale dell'Accordo di Finanziamento insieme alle Regioni Costituenti e dovrà avere due (2) membri del Comitato di Investimento, nominati ai sensi della Clausola 6.2 dell'Accordo di Finanziamento. Controfirmando la presente Lettera di Adesione e i suoi Allegati la Regione Aderente prende atto e accetta tutte le decisioni assunte dal Comitato di Investimento ai sensi della Clausola 6.7 dell'Accordo di Finanziamento prima dell'adesione e incondizionatamente e senza riserve rinuncia a qualsiasi diritto di opporsi o impugnare tali decisioni per qualsiasi ragione.
4. Qualsiasi riferimento alla "Data di Entrata in Vigore" all'interno dell'Accordo di Finanziamento sarà interpretata come riferimento alla "data di firma della presente Lettera di Adesione e i suoi Allegati" con riferimento alla pertinente Regione Aderente.
5. La presente Lettera di Adesione è governata dalla legge regolatrice e dalle previsioni sulla giurisdizione (Clausola 22) dell'Accordo di Finanziamento.

Cordialmente,

Per il FEI:

[Nome] [Cognome]

[Titolo]

_____ [Firma]

Per la Regione Aderente:

Prendiamo atto e accettiamo quando sopra:

[Nome] [Cognome]

[Titolo]

_____ [Firma]

Allegato A – Accordo di Finanziamento (Funding Agreement)

Annex B – Accordo sui Termini Specifici della Regione (Regional Specific Terms Agreement)



APPENDICE J

MODELLO DI RICHIESTA SCRITTA

A [ORGANISMO PAGATORE COMPETENTE
- indirizzo indicato nella sezione 2
dell'Allegato 1 dell'Appendice A (Accordo sui Termini Specifici della Regione)]

e p.c.

All'Autorità di Gestione del PSR [indicare la Regione
- indirizzo indicato nella sezione 1
dell'Allegato 1 dell'Appendice A (Accordo sui Termini Specifici della Regione)]

Lussemburgo, [giorno/mese/anno]

**Oggetto: Iniziativa Agri – FdF Regionale della Regione [nome della Regione] –
Richiesta Scritta relativa alla [Prima Tranche / Tranche Successiva n. [[1 / 2 / 3]
(indicare 1 o 2 o 3 a seconda dei casi)]]**

Con la presente, il Fondo Europeo per gli Investimenti (“FEI”), titolare del fascicolo aziendale n. [*] e destinatario del provvedimento di concessione del sostegno n. [*] del [*] emesso dall'Autorità di Gestione del PSR [indicare] in data [*], in ottemperanza a quanto previsto nella Clausola 3 (Finanziamento del FdF Regionale) dell'accordo di finanziamento sottoscritto tra il FEI e la Regione [nome della Regione] in data [*] (l'“**Accordo di Finanziamento**”), richiede il pagamento della [Prima Tranche / Tranche Successiva n. [1 / 2 / 3]].

Testo per il pagamento della Prima Tranche

L'importo totale della Prima Tranche è pari a EUR [*] (*) [inserire l'importo in cifre e lettere] di cui,

- (i) EUR * [inserire l'importo in cifre e lettere] a copertura degli impegni ai sensi degli accordi operativi da sottoscrivere dal FEI con gli intermediari finanziari che saranno selezionati in conformità all'Invito a Manifestare Interesse (Call for Expression of Interest) da pubblicarsi da parte del FEI; e



- (ii) EUR * [inserire l'importo in cifre e lettere] a copertura dei Commissioni di Gestione.

Ai sensi di quanto previsto nell'Appendice K (Procedura di Pagamento) dell'Accordo di Finanziamento, si allegano le seguenti informazioni e documenti di supporto.

[documenti/informazioni elencati al paragrafo 4 dell'Appendice K (Procedura di Pagamento) dell'Accordo di Finanziamento]

Testo per il pagamento della Tranche Successiva n. 1 / 2 / 3

L'importo totale della Tranche Successiva n. [[*] (indicare 1 o 2 o 3 a seconda dei casi)] è pari a EUR * [inserire l'importo in cifre e lettere] di cui,

- (i) EUR [*] (*) [inserire l'importo in cifre e lettere] a copertura degli impegni ai sensi degli accordi operativi sottoscritti dal FEI con gli intermediari finanziari selezionati indicati nel prosieguo; e
- (ii) EUR * [inserire l'importo in cifre e lettere] a copertura dei Commissioni di Gestione.

Ai sensi di quanto previsto nell'Appendice K (Procedura di Pagamento) dell'Accordo di Finanziamento, si allegano i seguenti documenti di supporto.

[documenti/informazioni elencati al paragrafo 5 dell'Appendice K (Procedura di Pagamento) dell'Accordo di Finanziamento]

Si prega di voler provvedere al pagamento presso il conto corrente n. [IBAN, BIC, Banca] nei termini indicati nell'Accordo di Finanziamento.

Distinti saluti.

Fondo Europeo per gli Investimenti



APPENDICE K**PROCEDURA DI PAGAMENTO****1. Termini generali**

Ciascuna Regione e il FEI concordano che il pagamento al FEI della Prima Tranche e di ciascuna delle Tranche Successive del Contributo Regionale Impegnato avviene con le modalità, le procedure e i controlli previsti nella Clausola 3 (Finanziamento del FdF Regionale) dell'Accordo di Finanziamento e nella presente Appendice.

Ciascuna Autorità di Gestione si impegna a notificare i termini di pagamento pattuiti nell'Accordo di Finanziamento e i contenuti della presente Appendice al competente Organismo Pagatore che, in forza dell'Accordo di Finanziamento, è autorizzato a versare al FEI gli importi richiesti ai sensi delle previsioni di cui alla presente Appendice.

Le Parti concordano che la gli Accordi Operativi prevedranno che gli Intermediari Finanziari avvieranno la concessione dei Finanziamenti AGRI in una Regione solo previa conferma scritta da parte della pertinente Autorità di Gestione dell'accettazione da parte del competente Organismo Pagatore dei termini di pagamento pattuiti nell'Accordo di Finanziamento e dei termini della presente Appendice.

Conformemente a quanto previsto nel PSR delle Regioni e nell'Accordo di Finanziamento, le Parti prendono atto che il tiraggio dello strumento finanziario di garanzia attuto nell'ambito della Piattaforma (e il relativo pagamento del Contributo Regionale Impegnato) è determinato dalla domanda di mercato senza alcuna vincolante allocazione ad una specifica sottomisura o focus area del Programma di Sviluppo Rurale. Le parti concordano pertanto che le domande di sostegno e le domande di pagamento saranno formulate nell'ambito della misura 4 del pertinente PSR e, se richiesto, ai sensi dell'allocazione indicativa prevista nella Sezione 3 dell'Allegato 1 dell'Appendice A (Accordo sui Termini Specifici della Regione) dell'Accordo di Finanziamento.

Al fine di evitare dubbi, l'imputazione effettiva alle sotto-misure 4.1 e 4.2 sarà possibile solo in fase di certificazione finale della spesa, sulla base delle erogazioni effettive ai Beneficiari Finali.

2. Fascicolo Aziendale

Ai fini della corretta gestione della procedura di pagamento, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica da parte della prima Regione della delibera regionale (o dell'equivalente atto amministrativo) di approvazione e autorizzazione alla firma dell'Accordo di Finanziamento, il FEI dovrà avviare la procedura per l'apertura del proprio fascicolo aziendale presso AGEA fornendo a quest'ultima le seguenti informazioni e documenti:

- a. Statuto del FEI;



- b. Dati del rappresentante legale del FEI e di eventuali incaricati: copia del passaporto o altro documento equivalente del rappresentante legale del FEI (o soggetti incaricati) e copia della lista dei firmatari autorizzati (e apposita delega nel caso di incaricati);
- c. Coordinate bancarie (IBAN, BIC, Banca);
- d. Indicazione dell'importo totale del sostegno previsto (i.e. Contributo Regionale Impegnato).

Il fascicolo aziendale del FEI sarà automaticamente messo a disposizione degli Organismi Pagatori delle altre Regioni firmatarie (o delle Regioni Aderenti) nella forma del "fascicolo di coordinamento".

Il FEI si impegna a inviare per posta elettronica agli Organismi Pagatori delle altre Regioni firmatarie (o delle Regioni Aderenti) le informazioni fornite ad AGEA ai sensi di quanto sopra.

3. Domanda di sostegno

Immediatamente dopo la creazione del fascicolo aziendale ed entro 10 (dieci) giorni dalla notifica da parte di ciascuna Autorità di Gestione della delibera regionale (o dell'equivalente atto amministrativo) di approvazione e autorizzazione alla firma dell'Accordo di Finanziamento, il FEI invierà una domanda di sostegno alla pertinente Autorità di Gestione relativa al contributo complessivo di tale Regione conformemente a quanto previsto alla Sezione 4 dell'Allegato 1 dell'Appendice A (Accordo sui Termini Specifici della Regione) dell'Accordo di Finanziamento.

Le informazioni e i documenti di supporto che il FEI dovrà fornire affinché ciascuna Autorità di Gestione possa istruire la pratica ed evadere la domanda di sostegno sono:

- a. Copia della bozza di Accordo di Finanziamento (ovvero copia della Lettera di Adesione) allegato alla pertinente delibera regionale (o equivalente atto amministrativo) di approvazione e autorizzazione alla firma dell'Accordo di Finanziamento con il FEI; e
- b. Importo totale del Contributo Regionale Impegnato ai sensi dell'Accordo di Finanziamento come risultante dall'Accordo di finanziamento.

Le verifiche che ciascuna Autorità di Gestione dovrà svolgere consistono nella verifica della correttezza dell'importo del Contributo Regionale Impegnato indicato nella pertinente domanda di sostegno.

Ciascuna Autorità di Gestione si impegna a notificare al FEI il pertinente provvedimento di concessione del sostegno entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla presentazione della domanda da parte del FEI e comunicare gli siti della verifica senza indugio al proprio Organismo Pagatore.



4. Domanda di pagamento per la Prima Tranche

In relazione a ciascuna Regione, il pagamento della Prima Tranche potrà essere richiesta dal FEI al competente Organismo Pagatore successivamente alla sottoscrizione dell'Accordo di Finanziamento con la Regione stessa, a condizione che sia stata espletata la procedura di cui ai paragrafi 2 (Fascicolo aziendale) e 3 (Domanda di sostegno) della presente Appendice, e mediante la presentazione di una Richiesta Scritta da inviarsi da parte del FEI al competente Organismo Pagatore relativa alla Prima Tranche, per l'importo di cui alla Sezione 5 dell'Allegato 1 dell'Appendice A (Accordo sui Termini Specifici della Regione) dell'Accordo di Finanziamento.

Le informazioni e i documenti di supporto che il FEI dovrà fornire affinché ciascun Organismo Pagatore possa evadere la domanda di pagamento della Prima Tranche sono:

- a. Una domanda di pagamento, utilizzando il formato previsto nell'Appendice J (Richiesta Scritta) dell'Accordo di Finanziamento;
- b. Copia del provvedimento di concessione del sostegno da parte della pertinente Autorità di Gestione;
- c. Copia dell'Accordo di Finanziamento (ovvero copia della Lettera di Adesione) (inclusivi dei relativi allegati) sottoscritto dalla pertinente Regione e dal FEI.

I controlli amministrativi che ciascun Organismo Pagatore dovrà svolgere consistono nella verifica documentale che i documenti elencati dai punti (a) e (c) sopra sono stati forniti e nella verifica della corrispondenza dell'importo del pagamento richiesto nella Richiesta Scritta con quello indicato nella Sezione 5 dell'Allegato 1 dell'Appendice A (Accordo sui Termini Specifici della Regione) dell'Accordo di Finanziamento.

Tali controlli saranno effettuati dall'Organismo Pagatore, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla presentazione della Richiesta Scritta da parte del FEI.

5. Domanda di pagamento per le Tranche Successive

In relazione a ciascuna Regione, il pagamento di ciascuna Tranche Successiva potrà essere richiesto dal FEI al competente Organismo Pagatore, al raggiungimento delle soglie indicate alla Clausola 3 (Finanziamento del FdF Regionale) dell'Accordo di Finanziamento e mediante la presentazione di una Richiesta Scritta da inviarsi da parte del FEI al competente Organismo Pagatore, per l'importo di cui alla Sezione 6 dell'Allegato 1 dell'Appendice A (Accordo sui Termini Specifici della Regione) dell'Accordo di Finanziamento.

Le informazioni e i documenti di supporto che il FEI dovrà fornire affinché ciascun Organismo Pagatore possa evadere la domanda di pagamento di ciascuna Tranche Successiva sono:

- a. Una domanda di pagamento pari all'importo di cui alla Sezione 6 dell'Allegato 1 dell'Appendice A (Accordo sui Termini Specifici della Regione)



dell'Accordo di Finanziamento, utilizzando il formato previsto nell'Appendice J (Richiesta Scritta) dell'Accordo di Finanziamento;

- b. Informazioni sulla data di avvenuta pubblicazione della CEOI da parte del FEI e copia dei documenti che costituiscono la CEOI;
- c. Informazioni sugli Intermediari Finanziari selezionati e la data di firma degli Accordi Operativi aventi a oggetto attività nella pertinente Regione;
- d. Importo totale erogato ai percettori finali dagli Intermediari Finanziari al fine di soddisfare le soglie previste dalla Clausola 3 (Finanziamento del FdF Regionale) dell'Accordo di Finanziamento e della definizione di "Tranche Successiva" di cui alla Clausola 1.1 dell'Accordo di Finanziamento;
- e. Una dichiarazione circa la soddisfazione delle condizioni per la richiesta di pagamento al fine di soddisfare le soglie previste dalla Clausola 3 (Finanziamento del FdF Regionale) dell'Accordo di Finanziamento e la definizione di "Tranche Successiva" di cui alla Clausola 1.1 dell'Accordo di Finanziamento, inclusa l'indicazione dell'importo totale erogato a Beneficiari Finali nella pertinente Regione;
- f. Informazioni sugli eventuali controlli amministrativi posti in essere dal FEI sugli Accordi Operativi sottoscritti dal FEI con gli Intermediari Finanziari selezionati.

I controlli amministrativi che ciascun Organismo Pagatore dovrà svolgere consistono nella verifica documentale che i documenti elencati dai punti (a) e (d) sopra sono stati forniti e nella verifica della corrispondenza dell'importo con quello indicato nella Sezione 6 dell'Allegato 1 dell'Appendice A (Accordo sui Termini Specifici della Regione) dell'Accordo di Finanziamento.

Tali controlli saranno effettuati dall'Organismo Pagatore, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla presentazione della Richiesta Scritta da parte del FEI.

6. Previsioni sui

- (i) Alla luce della natura dell'Iniziativa Agri e dello Strumento Finanziario attuato, in conformità con il Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1242, le Parti si danno atto che l'Organismo Pagatore non effettuerà visite amministrative in loco preliminari o comunque collegati alle informazioni e alla documentazione di supporto fornita dal FEI nell'ambito delle richieste di cui ai paragrafi che precedono.
- (ii) Fermo restando quanto previsto al punto (i) del presente paragrafo 6, l'Organismo Pagatore potrà effettuare controlli in loco (on-the-spot checks) presso gli Intermediari Finanziari selezionati dal FEI nel caso in cui l'operazione venga selezionata ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento 809/2014, così come di volta in volta modificato e integrato. In tale evenienza la Regione (o l'Organismo Pagatore competente) dovrà dare comunicazione tempestiva al FEI almeno 10 (dieci) Giorni Lavorativi prima che il controllo in loco venga effettuato.



- (iii) Nei casi previsti al punto (ii) sopra, i controlli in loco saranno eseguiti presso gli Intermediari Finanziari selezionati dal FEI e avverranno mediante la verifica documentale di un campione di documenti contrattuali disponibili presso gli Intermediari Finanziari relativi ai Finanziamenti AGRI erogati, sulla base di check-list e tempistiche approvate dal Comitato di Investimento (su proposta formale del FEI) e che le Regioni notificheranno agli Organismi Pagatori ai fini di un'applicazione uniforme.
- (iv) Resta inteso che qualora un Organismo Pagatore effettuasse visite amministrative o controlli presso gli Intermediari Finanziari con modalità che non sono state approvate dal Comitato di Investimento come previsto al punto (iii) di cui sopra, il FEI avrà diritto a risolvere il Funding Agreement ai sensi della Clausola 19.2.1 dello stesso.
- (v) Fermo restando quanto sopra, le Parti si danno atto che non saranno eseguiti controlli in loco da parte dell'Organismo Pagatore o delle Regioni presso i percettori finali dei Finanziamenti AGRI, fatta eccezione per i casi in cui emergano criticità nei sistemi di gestione del gestore del fondo in analogia a quanto previsto all'articolo 40(3) del RDC.

7. Previsioni generali

Le Parti concordano che se - al momento della (o dopo la) presentazione delle domande di sostegno o di una domanda di pagamento di cui ai paragrafi che precedono - il sistema informativo utilizzato da ciascuna Regione o competente Organismo Pagatore non dovesse consentire il corretto inserimento di tali domande, le stesse domande potranno essere gestite mediante presentazione in forma cartacea, e ciascuna Regione farà sì che siano gestite dall'Organismo Pagatore secondo quanto previsto nella presente procedura, con particolare riferimento ai controlli da effettuarsi e alla relativa tempistica.



587de015



FIRME:

REGIONE 1 RAPPRESENTATA DA

**FONDO EUROPEO PER GLI
INVESTIMENTI**

.....
Firmato:
Qualifica:
Data: _____

.....
Firmato:
Qualifica:
Data: _____

.....
Firmato:
Qualifica:
Data: _____

.....
Firmato:
Qualifica:
Data: _____

REGIONE 2 RAPPRESENTATA DA

.....
Firmato:
Qualifica:
Data: _____

.....
Firmato:
Qualifica:
Data: _____

REGIONE 3 RAPPRESENTATA DA

.....
Firmato:
Qualifica:
Data: _____



.....

Firmato:

Qualifica:

Data: _____

REGIONE 4 RAPPRESENTATA DA

.....

Firmato:

Qualifica:

Data: _____

.....

Firmato:

Qualifica:

Data: _____

